

La tutela del patrimonio culturale subacqueo in Italia

Le problematiche connesse alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo in Italia sono molteplici e dipendono, principalmente, dall'inadeguatezza degli organismi preposti a tali scopi e dall'inesistenza di una specifica e rigida regolamentazione relativa alla ricerca archeologica subacquea.

È a tutti noto il fallimento del "Servizio Tecnico per l'Archeologia Subacquea" (STAS) che, istituito nel 1986, ha perduto ogni ragione di essere ed è stato trasformato in una inutile Sezione tecnica, priva di reali competenze. Così, il ruolo che avrebbe dovuto essere dello STAS è, oggi, demandato ai nuclei operativi creati, a partire dal 1998, presso le Soprintendenze per i beni archeologici territoriali.¹ Nuclei il cui personale, formato presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è in possesso di un semplice "brevetto per immersione sportiva" e non è distribuito in maniera uniforme sul territorio nazionale e non è in grado poter condurre attività di salvaguardia sui molteplici siti e giacimenti sommersi sul territorio di propria competenza, anche, per l'esiguità dei fondi stanziati a tale scopo. Inoltre, problema non di poco conto, non sono rari i casi di conflitti di competenza tra archeologi cui è affidata la responsabilità, sulla terraferma e subacquea, di una stessa area, dal momento che sovente le strutture ubicate in ambiente subacqueo o umido si dipartono dalla costa.

Per quanto concerne l'aspetto legislativo, nonostante alcune iniziative parlamentari e governative - ancora in discussione al Senato, non sono approdate all'approvazione finale,-² l'ordinamento giuridico italiano non ha mai dato una specifica disciplina alla ricerca archeologica subacquea né al patrimonio culturale sommerso. Tale lacuna è riscontrabile, anche, nella passata e nella vigente normativa sui beni culturali. Si pensi che nella legge n. 1089 del 1939 e nel successivo Testo Unico D. Lgs. n. 490 del 1999 non vi erano cenni sull'archeologia subacquea, che veniva assimilata, in maniera sottaciuta, a quella terrestre.

Nel "Codice dei beni culturali e del paesaggio",³ in vigore dal 2005, invece, gli articoli in cui si fa riferimento al patrimonio culturale subacqueo sono estremamente esigui:

- "Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile..."⁴
- «Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.»⁵

Il riferimento del Codice dei beni culturali alla Convenzione UNESCO del 2001⁶ sembra, tuttavia, paradossale, dal momento che questo trattato, non ancora in vigore, non è stato ratificato dall'Italia, che, viceversa, ha sottoscritto la Convenzione sul diritto del mare (Montego Bay il 10 dicembre 1982), resa esecutiva dalla legge n. 689 del 2 dicembre 1994.

Dunque, poiché le attività connesse all'archeologia subacquea continuano ad essere soggette a disposizioni interne al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (decreti del Direttore Generale e dei Soprintendenti per l'archeologia) ed alla buona volontà di pochi, quotidianamente continuano ad essere perpetrati saccheggi, atti di vandalismo e distruzioni preterintenzionali ai danni del patrimonio culturale subacqueo nazionale.

¹ Le sole eccezioni sono rappresentate dalle Soprintendenze archeologiche dell'Alto e Medio Adriatico e della Sicilia, presso le quali sono stati istituiti il Nucleo di Archeologia Umida Subacquea Italia Centro Alto Adriatico - N.A.U.S.I.C.A.A. e lo SCRAS.

² Ddl. n. 1492, "Disposizioni per l'esercizio dell'archeologia subacquea", presentato il 2 agosto 2001 ed il ddl n. 883 "Disciplina dell'attività archeologica subacquea", presentato il 27 novembre 2001.

³ D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 24 febbraio 2004.

⁴ Art. 91, comma 1.

⁵ Art. 94, comma 1.

⁶ Parigi, il 2 novembre 2001. Sulla Convenzione UNESCO del 2001 cfr. ...

La tutela del patrimonio culturale nei Campi Flegrei

La tutela del patrimonio culturale dell'area flegrea è di competenza della Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta e che opera in quest'area attraverso tre diversi Uffici -competenti, territorialmente, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Cuma- ed il nucleo per l'archeologia subacquea.

I principali rischi per il patrimonio culturale subacqueo flegreo dipendono, innanzitutto, dalla irrisolta questione della diportistica campana, per cui, in assenza di porti turistici legalmente autorizzati, ormeggiatori abusivi, incuranti delle più elementari norme di sicurezza stabilite dal codice della navigazione e dei vincoli posti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, continuano a posizionare boe, corpi morti e/o catenarie su strutture archeologiche. Tra l'altro, chi scrive ha più volte denunciato il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata in questo settore, considerando i considerevoli guadagni ai rischi estremamente limitati che tale attività assicura. Inoltre, la carenza di controlli regolari favorisce l'opera dei pescatori di frodo che utilizzano ordigni deflagranti per recuperare colonie intiere di orate, spigole e ricciole, particolarmente abbondanti tra le strutture archeologiche presenti nelle acque del Golfo di Pozzuoli e, soprattutto di subacquei alla ricerca di antichi manufatti da mettere in vendita nel mercato clandestino. Subacquei che spesso agiscono subito dopo le forti mareggiate che, scuotendo sabbia e sedimenti dai fondali, mettono in luce strutture murarie, decorazioni architettoniche, mosaici e beni culturali mobili di varia natura.

Il primo reale tentativo di tutelare il patrimonio culturale subacqueo in area flegrea risale solo al 1998, quando la Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli⁷ favorì l'ideazione e la creazione di un percorso archeologico sottomarino all'interno di un ampio specchio d'acqua antistante la Punta dell'Epitaffio,⁸ che è stato interdetto alla navigazione, all'ancoraggio ed alla pesca (Fig....). Tale area, quindi, è stata affidata in concessione ad un'associazione temporanea di imprese.

In ottemperanza all'art. 114⁹ della legge n. 388,¹⁰ il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con proprio Decreto,¹¹ ha istituito il Parco sommerso di Baia, le cui finalità, *ex art. 3*, sono:

- «[...] - la tutela ambientale e archeologica dell'area interessata;
- la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, delle risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali della zona;
- la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri e del patrimonio archeologico sommerso dell'area;
- l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia, della biologia marina e dell'archeologia;
- la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina, della tutela ambientale e dell'archeologia al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con le rilevanze storico-naturalistico-paesaggistiche dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti [...]

⁷ Cfr. Miniero 2001, 29-35.

⁸ Tra Punta dell'Epitaffio e la sponda settentrionale dell'antico canale di accesso al *lacus Baianus*.

⁹ In particolare al comma 10, che, riconoscendo l'importanza di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, prevede l'istituzione del Parco sommerso nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli.

¹⁰ Datata 23 dicembre 2000 e pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 302 del 29 dicembre 2000.

¹¹ Datato 7 agosto 2002 e pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 288 del 9 dicembre 2002. Il decreto è stato concertato con i Ministri per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e d'intesa con la Regione Campania, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Il Parco, che si estende tra la testata del molo meridionale del porto di Baia, coincidente con il molo OMLIN, e la testata del molo del lido di Augusto sita nel Comune di Pozzuoli,¹² è ripartito in tre settori, per i quali sono previsti differenti regimi di tutela:

- Zona “A”, comprendente il tratto di mare antistante la Punta dell’Epitaffio.¹³ È di riserva integrale ed è interdetta alla balneazione, a qualsiasi tipo di immersione, alla navigazione, all’accesso e alla sosta di qualsiasi tipo di natante, all’ancoraggio, all’ormeggio e a qualsiasi forma di pesca. Deroghe a tali divieti sono previste, previa autorizzazione e supervisione dell’Ente gestore, per le unità navali di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso; per i natanti di appoggio ai programmi di ricerca scientifica e per le imbarcazioni di visita, purché aventi un pescaggio inferiore a 2,50 m; per le visite guidate subacquee, compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali e dei reperti archeologici; per la pesca sportiva, con lenza o canna, riservata ai soli residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso.
- Zona “B”, comprendente il tratto di mare sito tra il molo del lido di Augusto e il pennello a terra del lido Montenuovo.¹⁴ È di riserva generale ed è interdetta alla navigazione libera, all’ancoraggio, all’ormeggio ed a qualsiasi tipo di pesca. Sono, invece, consentiti la balneazione e le immersioni in apnea e, previa autorizzazione e controllo dell’Ente gestore, la navigazione ai natanti da diporto¹⁵ e l’esercizio della pesca -riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nel Parco sommerso ed alle cooperative di pescatori con sede legale in tali Comuni.¹⁶
- Zona “C”, comprende il residuo tratto di mare all’interno del perimetro del parco. È di riserva parziale e nel suo interno è consentito l’ancoraggio e l’ormeggio solo in aree appositamente individuate dall’Ente gestore, compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali. Previa autorizzazione e vigilanza dell’Ente gestore sono consentiti la navigazione ai natanti da diporto e l’esercizio della pesca.

Nei tre settori, comunque, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. del 7 agosto 2002, è vietata qualsiasi attività che possa alterare lo stato dei luoghi e che possa pregiudicare la tutela del patrimonio ambientale ed archeologico. In particolare, sono proibiti:

«[...]»- l’asportazione, la manomissione ed il danneggiamento anche parziale dei reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali;

¹² L’art. 2, comma 1, del D.M. del 7 agosto 2002 definisce, anche, le coordinate delimitanti il Parco:

Punto	Latitudine	Longitudine
A 1	40° 49’.91 N	014° 05’.94 E
B	40° 49’.60 N	014° 05’.94 E
I 1	40° 49’.07 N	014° 04’.61 E.

¹³ Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. del 7 agosto 2002, la zona “A” comprende il tratto di mare delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
E 1	40° 49’.49 N	014° 04’.70 E
F	40° 49’.24 N	014° 05’.05 E
G	40° 49’.20 N	014° 04’.60 E
H 1	40° 49’.40 N	014° 04’.53 E.

¹⁴ Nella cartografia allegata al D.M del 7 agosto 2002, la zona “B” è delimitata dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
A 1	40° 49’.91 N	014° 05’.94 E
B	40° 49’.60 N	014° 05’.94 E
C	40° 49’.60 N	014° 05’.62 E
D 1	40° 49’.91 N	014° 05’.62 E.

¹⁵ I natanti da diporto sono definiti dal D.L. n. 378 del 16 giugno 1994 (pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 139 del 16 giugno 1994). Nella zona “B” la velocità non deve superare i cinque nodi.

¹⁶ La pesca professionale deve essere effettuata con gli strumenti della piccola pesca previsti dall’articolo 19 del Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, del 26 luglio 1995; la pesca sportiva, invece, deve essere effettuata con lenze e canna.

- la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
- l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino e/o dei reperti archeologici sommersi;
- l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi nell'area.»

Considerando la varietà e l'importanza dei siti archeologici diffusi sull'intero litorale flegreo appare subito evidente come gli ideatori del Parco sommerso di Baia abbiano dimenticato di inserire nel suo perimetro anche altre aree di straordinario interesse storico-archeologico (es. il *Vicus Lartidianus*) sempre più spesso utilizzate come punti di ancoraggio di bagnanti, pescatori o, peggio, cercatori clandestini di beni culturali.

Inoltre, l'area designata per la riserva integrale, dove dovrebbe svilupparsi il "turismo subacqueo", è estremamente ridotta e di scarso impatto emotivo per il visitatore, che difficilmente viene spronato a ritornare sul luogo o a divulgarne il fascino.

Così, a distanza di oltre due anni dall'istituzione del parco, ad eccezione di limitate opere di conservazione, non è ancora stato prodotto un piano programmatico di valorizzazione né di sviluppo turistico sostenibile e sono ancora troppe le problematiche connesse alla sua tutela, quali la già citata questione degli ormeggiatori abusivi ed il rischio di degrado per i mosaici inclusi nei percorsi subacquei che spesso, al termine delle visite guidate, sono lasciati privi di copertura, con il consecutivo sviluppo della vegetazione marina tra le tessere e con il pericolo di danneggiamento a seguito delle mareggiate.

Alla luce di quanto è emerso dalla breve analisi delle problematiche connesse alla salvaguardia del primo parco archeologico subacqueo italiano,¹⁷ è auspicabile che a breve vengano decise concrete strategie operative di tutela e di valorizzazione e, soprattutto, che si coinvolgano nella sua gestione università e centri di ricerca pubblici.

Infatti, a parere di chi scrive, in qualsiasi settore, anche nell'associazionismo no profit, il "privato" tende inevitabilmente a curare in maniera esclusiva i propri interessi, che non sempre coincidono con quelli del "bene pubblico", e ad ottenere il massimo utile con il minore investimento possibile.

La gestione da parte di uno o più atenei consorziati, invece, potrebbe offrire maggiori garanzie di trasparenza e di affidabilità, scientifica, tecnico-operativa e amministrativa, ed assicurerebbe il coinvolgimento di quanti operano da decenni nella zona.

sic) rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale.¹⁸ Il riferimento alla Convenzione UNESCO del 2001 è in realtà paradossale,

¹⁷ Un secondo Parco naturale e archeologico sottomarino è quello della Gaiola, che...

¹⁸ Avendo l'Italia deposto strumenti di ratifica, sia della Convenzione di Ginevra sull'Alto Mare del 1958 (l. n. 1658 dell'8 febbraio 1961), sia la Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 (c.d. "Convenzione di Montego Bay", il 12 gennaio 1995, cf. legge 2 dicembre 1994, n. 689, in G.U. Suppl. ord., 19 dicembre 1994, n. 295, p. 3 e ss.), l'estensione dell'ambiente marino con riguardo alla distanza dalla costa trova disciplina sia nell'ambito di disposizioni di carattere internazionale che di disposizioni nazionali (legge n. 1658 dell'8 febbraio 1961 e legge 2 dicembre 1994, n. 689, in G.U. Suppl. ord., 19 dicembre 1994, n. 295, p. 3 e ss.), relative ai seguenti aspetti:

- le "acque interne". Sono quelle comprese nel territorio di uno Stato; sono assimilate al territorio e sono soggette alla piena sovranità statale. Cfr. l'art. 8 della "Convenzione di Montego Bay";

poiché nel Codice dei beni culturali sono state applicate le norme di un trattato non ratificato né ancora in vigore a livello internazionale,¹⁹ piuttosto che quelle previste dalla Convenzione di Montego Bay, da essa ratificata nel...

agli Stati firmatari che, *ex art.* 303, comma 2, hanno la facoltà di estendere la propria giurisdizione, per quanto attiene ai ritrovamenti archeologici, alla zona contigua.²⁰

Per quanto concerne le difficoltà di tutela del paesaggio nell'area flegrea la presenza di un modesto porto turistico e quella del Maremorto, al momento altamente inquinato e inquinante, le cui acque sfociano, mediante un canale, nella Rada, sono tuttavia elementi, di cui tenere necessariamente conto, preliminarmente alla realizzazione di un parco archeologico sommerso, per evitare che le condizioni ambientali, salvo che non si realizzi nel frattempo il disinquinamento del Maremorto, rendono difficile la fruizione.²¹

le sculture e gli altri reperti rinvenuti nel 1980 e nel 1988 sui fondali poco lontani dal molo, poi nel 1995 in seguito a scavi e ricerche subacquee, hanno rivelato essere questo non un crollo, bensì l'effetto di un disastroso dragaggio di strutture antiche effettuato nella II Guerra Mondiale, per adibire il sito a base sommergibilistica; la ricerca proseguì, rivelando altri resti ancora in sito.

È dato di comune esperienza che i ritrovamenti archeologici più frequenti riguardano, in ambiente marino, le aree adiacenti alle coste, sia per i caratteri della navigazione antica, condotta prevalentemente sotto costa, che per la loro maggiore praticabilità subacquea, a causa della profondità generalmente degradante.

Per il mare territoriale, dunque, che si estende fino a 12 miglia dalla costa (art. 3 Conv. di Montego Bay; in Italia: art. 2 cod. nav. come modificato dalla l. 14 luglio 1974 n. 359), non sembrano sussistere problemi di identificabilità della normativa applicabile, dovendo richiamarsi la disciplina dettata dal tit. I, capo V del t.u., "dei ritrovamenti e delle scoperte": la stessa recente Convenzione Unesco di Parigi, relativamente alle acque interne, alle acque arcipelagiche, ed al mare territoriale,

-
- il "mare territoriale". Corrisponde alla fascia di mare lungo le coste (disciplinato ai sensi dell'articolo 2 del Codice della Navigazione, del DPR 26/4/1977 n. 816 e degli artt 2-15 della Convenzione di Montego Bay);
 - la "zona economica esclusiva". È un'area adiacente al mare territoriale ed è sottoposta al regime giuridico del relativo Stato costiero. Cfr. gli artt. 55 e 56 della "Convenzione di Montego Bay";
 - la "piattaforma continentale" di uno Stato costiero. Comprende il fondo ed il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale -attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale. Cfr. gli artt. 76 e 77 della "Convenzione di Montego Bay";
 - il "mare internazionale". È lo spazio marino che si estende al di là delle acque interne e del mare territoriale. Cfr. la Convenzione di sull'Alto Mare del 29 aprile 1958 e gli artt. 86-120 della "Convenzione di Montego Bay".

¹⁹ *Ex art.*... della Convenzione entrerà in vigore quando ratificata da almeno venti Stati.

²⁰ La zona contigua è compresa tra le 12 e le 24 miglia marine misurate a partire dalla linea costiera del mare territoriale. Cfr., *supra*, a nota 9.

²¹ Beloch 1890; Borriello, D'Ambrosio 1979; Caputo 1989; Miniero 2001, 33-34.

riconosce agli Stati contraenti, nell'esercizio della loro sovranità, un potere esclusivo a disciplinare ed autorizzare le attività dirette al patrimonio culturale sommerso (art. 7 par. 1). Tale riconoscimento è fondamentalmente dichiarativo di prerogative statali già acquisite su questi spazi marini²².

Qualche incertezza può emergere ove si cerchi di dare definizione al regime di proprietà pubblica alle cose che vengano scoperte dal fondo del mare. Mentre non è dubbio che le cose mobili, e dunque asportabili, nel momento stesso in cui sono scoperte, entrano a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, per i beni immobili non è altrettanto pacifica una loro assegnazione al demanio dello Stato, parallelamente alle rovine che vengano disseppellite in terraferma.

Questo perché il mare, sia pure nella fascia territoriale, non può definirsi in proprietà di alcuno. Né il codice civile, né il codice della navigazione includono tra i beni demaniali il mare territoriale, semplicemente dichiarato dal secondo (art. 2) - conformemente al diritto internazionale -, soggetto alla sovranità dello Stato. Il mare, come l'aria, è *res communis omnium*, nel senso che tutti possono farne uso, ma non nel senso che tutti ne siano proprietari: come ha affermato la giurisprudenza, spetta alla pubblica amministrazione disciplinarne l'uso, senza che i singoli possano vantare diritti soggettivi su di esso²³.

Quanto detto sul mare territoriale vale anche per il tratto di fondo marino, adiacente la costa, da esso sommerso, che può essere utilizzato per lo sfruttamento delle risorse minerarie sottostanti e per rendere possibili costruzioni ed opere ad esso ancorate. Considerando che i beni immobili di interesse archeologico che vengano scoperti sul fondo del mare territoriale, sono costituiti, in genere, da avanzi di città sommerse, e spesso da resti di porti antichi, che per i noti fenomeni di bradisismo ed erosione delle coste, sono oggi completamente sommersi, non sembra azzardato attribuire ad essi la proprietà statale, ricavabile dall'art. 88 t.u., che richiama, quanto ai beni immobili oggetto di scoperta, il regime del demanio storico, archeologico e artistico, secondo la tipologia identificata dall'art. 822 cod. civ.

Ciò che interessa in questa sede è constatare che sono per definizione demaniali le strutture tipicamente portuali (moli e banchi d'approdo) che si protendono sul mare (territoriale), oltre il confine del lido, che è l'ultima zona, a contatto con il mare, naturalmente demaniale. La demanialità non è esclusa dalla circostanza che esse insistono, quasi proprietà superficiaria, sul fondo del mare, che demaniale non può essere considerato. Identica considerazione può formularsi per i fari, non annoverabili tra le semplici pertinenze marittime (art. 29 cod. nav.: tra queste possono farsi rientrare le boe e gli altri segnalamenti galleggianti), ma tra i beni demaniali marittimi *tout court*, anche se non sorgano nel perimetro del demanio marittimo²⁴.

Del resto, anche a proposito delle miniere scoperte sul fondo del mare (territoriale o anche della piattaforma continentale), la non appartenenza allo Stato del fondo del mare non esclude la proprietà pubblica delle miniere sottomarine, al pari di quelle della terraferma, annoverabili però tra i beni del patrimonio indisponibile²⁵.

L'attribuzione alla categoria demaniale (storico-artistica) non è priva di rilievo, a preferenza di una approssimativa attribuzione delle rovine archeologiche sottomarine alla proprietà pubblica o, ancora più genericamente, alla sovranità dello Stato, o alla gestione di usi speciali o eccezionali, attraverso lo strumento delle concessioni amministrative. È noto che la prerogativa dei beni demaniali, pur appartenenti, come nel caso di beni pubblici d'interesse storico-artistico, al demanio eventuale, oltre che accidentale²⁶ - il demanio marittimo, invece, è definibile come demanio necessario e in gran

²² Carducci 2002, 77.

²³ Cass. 2 maggio 1944, n. 307, "Foro it.", 1944-46, I, 140; 7 marzo 1975, n. 848, "Giust. civ.", 1975, I, 969.

²⁴ Caputi Jambrenghi 1992, 217.

²⁵ Sandulli 1984, 747.

²⁶ Per i beni immobili d'interesse archeologico, scoperti sul fondo del mare, è indiscutibile la loro appartenenza esclusivamente allo Stato (e alla regione Sicilia se provenienti dal mare che circonda l'isola, come si ricava dall'art. 33 dello Statuto regionale). Diversamente, gli edifici d'interesse storico, se pubblici, possono appartenere anche agli altri enti territoriali.

parte naturale - è l'assoluta inalienabilità²⁷ e imprescrittibilità, oltre alla possibilità da parte dell'amministrazione, di ricorrere a forme di autotutela inquadabili nei poteri c.d. di polizia demaniale²⁸.

3. I ritrovamenti nelle altre zone di mare

La sovranità dello Stato costiero cessa al di là del limite esterno del mare territoriale: gli spazi marini ulteriori vengono indicati con il termine generale di "alto mare" e sono aperti a tutti gli Stati²⁹.

La prima fascia di piattaforma continentale, contigua al mare territoriale, che non può estendersi oltre 24 miglia dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale, è considerata dall'art. 303, par. 2, della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay, per stabilire che lo Stato costiero, ai fini del controllo sul commercio degli oggetti archeologici, "può presumere che la loro rimozione dal fondo del mare... si risolva in una violazione, nell'ambito del suo territorio o del suo mare territoriale" delle proprie leggi. Questa *fictio* consente allo Stato costiero, dunque, di esercitare poteri di controllo e di repressione in una zona fino a 24 miglia dalla costa³⁰. La disposizione riguarda ovviamente, per le ragioni di ordine pratico già esposte, beni mobili, costituiti da oggetti relativi ad antichi naufragi. La nuova Convenzione Unesco del 2 novembre 2001 permette ora esplicitamente agli Stati costieri di regolamentare e autorizzare gli interventi sul patrimonio subacqueo nella zona contigua.

Anche se in tal modo non viene estesa la giurisdizione dello Stato costiero, né gli vengono attribuiti poteri di polizia di natura diversa da quelli riguardanti il resto della piattaforma continentale, e già riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra del 1958 (art. 24)³¹, lo Stato costiero ha comunque il potere di stabilire una "zona archeologica" (corrispondente alla zona contigua al mare territoriale), senza peraltro che ciò costituisca un obbligo³², neppure quale condizione per l'esercizio del potere di regolamentare e autorizzare gli interventi degli Stati sulla loro zona contigua³³.

Relativamente alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale, come per la zona internazionale, la Convenzione di Parigi prevede un sistema di informazioni relative alle scoperte e agli interventi previsti sul patrimonio, di cui sono responsabili gli Stati costieri riguardo a dichiarazioni a carico dei concittadini e dei capitani di navi nazionali (art. 9, par. 1), con coordinamento del Direttore generale dell'Unesco; riguardo alla protezione del patrimonio, lo Stato costiero ha il potere di vietare o autorizzare qualsiasi intervento sul patrimonio culturale subacqueo, al fine di evitare interferenze con i suoi diritti sovrani o con la sua giurisdizione, accordati dal diritto internazionale (art. 9, par. 5).

Riguardo alla zona internazionale, l'assenza di giurisdizione dei singoli Stati determina obblighi generalizzati, a tutela di interessi della comunità internazionale. L'art. 149 della Convenzione sul diritto del mare prevede che gli oggetti di natura storica e archeologica ivi rinvenuti, "devono essere conservati nell'interesse dell'intera umanità", tenendo conto dei diritti preferenziali dello Stato o paese di origine dell'oggetto, dello Stato di origine culturale o dello Stato di origine storica o archeologica. La nuova Convenzione stabilisce un regime di informazione e protezione, analogo

²⁷ Cons. St., ad. gen., 13 luglio 1989, n. 59, "Foro it.", 1990, III, 356; vedi però Cons. St., sez. VI, 7 maggio 1988, n. 568, "Foro amm.", 1988, I, 3689. Si tenga presente, oggi, la controversa questione del conferimento a società per azioni (Patrimonio s.p.a. e Infrastrutture s.p.a.) dei beni del demanio e del patrimonio pubblico, a fini di finanziamento delle infrastrutture: vedi in proposito Benini 2003, 19 ss.

²⁸ Sull'autotutela in materia di beni culturali, si vedano le nostre considerazioni in nota a Cass. 2 ottobre 1995, n. 10355, "Foro it.", 1995, I, 2787.

²⁹ Migliorino 1984, 89.

³⁰ La natura dei poteri in tal modo riconosciuti allo Stato costiero, ha indotto a proporre la definizione di un nuovo tipo di zona, detta "archeologica" (Treves 1983, 1146).

³¹ L'art. 24 della Convenzione riconosce allo Stato costiero poteri di polizia doganale, di immigrazione, sanitaria, fiscale, e anche a scopo di difesa e sicurezza militare.

³² Ronzitti 1984, 22.

³³ Carducci 2002, 80.

alla zona economica esclusiva e alla piattaforma, ma venendo meno la posizione privilegiata dello Stato costiero, assume un ruolo fondamentale il Direttore generale dell'Unesco.

- Art. 826 codice civile possesso privato beni archeologici.
- Codice navigazione art. 511, gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico sono devoluti allo stato, salvo il premio di rinvenimento.
- Dm 30 ottobre 1986, istituzione del servizio tecnico per l'archeologia subacquea nell'ambito dell'uff. centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, un servizio tecnico per l'archeologia subacquea....
- Dm31 ottobre 1988, nell'ambito dello stas vengono istituiti 3 centri tecnici: centro tecnico per l'archeologia marina in baia, nel castello. Centro tecnico per l'archeologia fluviale in roma, presso la sopr. Archeol. Di roma. C.t per l'archeologia lacustre a sirmione, nel castello.
- Dm 26 marzo 1992 istituito un ulteriore centro tecnico presso lo stas. Il c.t. per l'archeologia lagunare con sede presso il museo archeologico di venezia.
- Dm 12 luglio 1989
- Le norma italiana, così come quelle di altri sati, deve, comunque essere coordinata con i principi del diritto internazionale al fine di stabilire fino a dove si estenda il diritto di uno stato

Il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica e la successiva esecuzione della Convenzione di Montego Bay con, l'Italia ha depositato presso il Segretario generale delle N.U. il proprio strumento di ratifica.

(3) Le prime due conferenze mondiali sul diritto del mare, convocate dall'Assemblea Generale dell'Onu, si sono svolte, rispettivamente, nel 1958 e nel 1960. Dalla prima sono scaturiti i principali strumenti giuridici relativi al mare territoriale ed alla zona contigua, l'alto mare, la pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, la piattaforma continentale. La seconda, deputata all'approfondimento delle questioni concernenti l'ampiezza del mare territoriale ed i limiti delle zone di pesca, non è riuscita a raggiungere un accordo tra le diverse tesi prospettate per la soluzione di tali problemi e, pertanto, ha chiuso i suoi lavori avendo fallito lo scopo.

(4) Cfr. Castagné, *L'archeologie sous-marine et le droit*, in *Actualités du droit de la mer*, Pedone, Paris, 1973, p. 171. L'autore sostiene che la Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale del 1958 debba essere interpretata in senso estensivo e pertanto le norme si riferirebbero anche al "patrimonio culturale subacqueo" sito nella piattaforma degli Stati costieri.

(5) Per approfondimenti v. La Spada A. "Giù le mani dagli alti fondali", in *Archeologia viva*, nov./dic., 1995, p. 72 ss.

(6) Il Comitato dei fondi marini era stato costituito per studiare le possibilità di utilizzazione dei fondi marini a fini esclusivamente pacifici e anche del sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione costiera, nell'interesse dell'umanità. Nel 1970 fu incaricato di preparare la Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

(7) L'istituto della zona contigua trova origine nella prassi di alcuni Stati costieri di predisporre una difesa avanzata dei loro confini nei confronti della minaccia portata da navi straniere operanti illecitamente in una fascia di mare adiacente alle proprie acque territoriali.

L'art. 24 della Convenzione di Ginevra sul mare territoriale e la zona contigua del 29 aprile 1958 chiarisce che su di essa lo Stato non esercita la propria sovranità bensì determinati poteri di controllo diretti a:

- prevenire le contravvenzioni alle proprie leggi doganali, fiscali, d'immigrazione o sanitarie che possano aver luogo nel suo territorio o nel mare territoriale;
- reprimere le contravvenzioni alle suddette leggi commesse nel suo territorio o nel suo mare territoriale.

L'ordinamento giuridico italiano prevedeva fino al 1974 una zona contigua di 6 miglia al di là delle acque territoriali (che all'epoca avevano medesima estensione).

Con legge 14 agosto 1974, n. 359, il limite esterno del mare territoriale fu portato a 12 miglia per cui la fascia contigua di 6 miglia venne assorbita nelle acque territoriali. Infine, con D.P.R. 16 dicembre 1977, n. 960, fu stabilita la sottoposizione a vigilanza doganale della zona costituita dalla fascia di mare compresa tra la linea doganale ed il limite esterno del mare territoriale.

Nella nuova formulazione recata dall'art. 33 della Convenzione di Montego Bay è previsto che:

"1. In una zona contigua al suo mare territoriale, denominata "zona contigua", lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di:

- a) prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale;
- b) punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse nel proprio territorio o mare territoriale.

2. La zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale".

Per approfondimenti, v. Angeloni M.Marco - Senese A., Profili applicativi dei principali istituti del nuovo diritto del mare, Cacucci, Bari, 1998, p. 35 ss.

(8) Oggetti archeologici e storici scoperti in mare.

"1. Gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare e cooperano a questo fine.

2. Al fine di controllare il commercio di questi oggetti, lo Stato costiero può, in applicazione dell'art. 33, presumere che la loro rimozione dal fondo del mare, nella zona prevista da quell'articolo, senza la sua autorizzazione, si risolva in una violazione, nell'ambito del suo territorio o del suo mare territoriale, delle leggi e regolamenti indicati in tale articolo.

3. Il presente articolo non pregiudica i diritti dei proprietari identificabili, le disposizioni sul recupero dei relitti e le altre norme di diritto marittimo, o le leggi e la prassi in materia di scambi culturali.

4. Il presente articolo non pregiudica gli altri accordi internazionali e le norme di diritto internazionale relative alla protezione degli oggetti di carattere archeologico o storico".

(9) V. Leanza U., Il nuovo diritto del mare e la sua applicazione nel Mediterraneo, Giappichelli, 1993, p. 257.

(10) V. Ajello N., La ricerca archeologica nell'evoluzione del diritto del mare, Grafo Editor, Messina, 1983.

(11) Reperti archeologici e storici.

"Tutti i reperti di natura archeologica e storica rinvenuti nell'Area vanno conservati o ceduti nell'interesse di tutta l'Umanità, tenendo in particolare conto i diritti preferenziali dello Stato o della regione d'origine, o dello Stato cui per origini culturali si riferiscono, o dello Stato di origine storica e archeologica".

(12) Il termine "Area" indica il fondo ed il sottosuolo dei mari e degli oceani, oltre i limiti di giurisdizione nazionale, proclamati dalle Nazioni Unite "patrimonio comune dell'umanità". Questo nuovo istituto, contenuto nella parte IX della Convenzione, disciplina accuratamente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie solide, liquide e gassose, ivi compresi i noduli polimetallici, che sono localizzabili nelle piane abissali a profondità tra i 4.000 ed i 6.000 metri. Tali noduli si presentano parzialmente affondati nelle argille e nei fanghi del fondo e ricoprono come una coltre, centinaia e centinaia di chilometri di fondali marini dove la penetrazione dei raggi solari è quasi nulla, la temperatura sfiora lo zero e la pressione atmosferica raggiunge valori elevatissimi. Più in particolare, essi sono diffusi con diverse intensità nel Pacifico centrale, in quello

meridionale, nell'Atlantico di fronte al Brasile e nell'Oceano indiano a sud-est del Capo di Buona Speranza. Sono denominati noduli polimetallici in quanto consistono in un aggregato di diversi materiali, quali manganese, nickel, rame e cobalto.

La Convenzione di Montego Bay ha elaborato un sistema di sfruttamento di tali spazi caratterizzato dalla creazione di una apposita organizzazione internazionale: l'Autorità internazionale dei fondi marini, la quale è competente a gestire le risorse di tali aree situate oltre il limite della giurisdizione statale, avvalendosi di un suo apposito organo, costituito per tale scopo: l'Impresa.

Come è noto, l'Impresa e gli Stati o le società da questi patrocinate (entità statali, persone fisiche o giuridiche aventi la nazionalità dello Stato patrocinatore od effettivamente controllate da tale Stato o dai cittadini di tale Stato) devono presentare all'Autorità dei piani di lavoro che devono comprendere due operazioni di estrazioni in due settori equivalenti. L'Autorità, con l'approvazione dei suddetti piani di lavoro, conferisce al richiedente un diritto esclusivo di sfruttamento per una delle due parti, mentre nell'altra, le attività minerarie saranno condotte dall'Autorità attraverso l'Impresa od in associazione con gli Stati in via di sviluppo.

(13) Per approfondimenti v. Leanza V., *La sphère d'application spatial de la Convention européenne sur la protection du patrimoine culturel subaquatique*, relazione relativa al Progetto di Convenzione per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, promossa dal Consiglio d'Europa in seno al quale l'autore rappresenta l'Italia in qualità di Esperto del Ministero degli Affari Esteri.

(14) Si tratta della proposta di legge recante "Istituzione di una zona contigua al mare territoriale", presentata dall'On. Carotti, A.C. n. 4618.

(15) Avente lo stesso titolo, è contraddistinta come A.C. n. 5102.

(16) Art. 4, Difesa del patrimonio archeologico e storico nella zona contigua.

"1. Fatte salve le limitazioni di cui all'art. 303 della Convenzione sul diritto del mare di cui all'articolo 1, qualunque forma non preventivamente assentita di intervento da parte di cittadini o di società italiane o straniere, sui beni archeologici e storici situati nella zona contigua, come delimitata ai sensi dell'art. 2, è considerata e sanzionata con le stesse modalità previste per le analoghe infrazioni commesse nel territorio compreso il mare territoriale.

2. L'autorità statale o regionale competente all'emanazione dell'atto amministrativo di assenso di cui al primo comma s'identifica con l'autorità competente nello spazio di mare territoriale più prossimo alla zona contigua interessata".

predati dei manufatti integri e più facilmente ricettabili o .

Oltre al problema dei cercatori clandestini di beni culturali sommersi

Il "corso per archeologo subacqueo": una storia italiana.

Ricorderanno i nostri ventidue Lettori (ce ne siamo occupati nel n. 19) che la Regione Lazio (Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro) aveva autorizzato una scuola subacquea privata (la "Marco Polo" di Roma, per la cronaca) a tenere un corso finalizzato al conseguimento di quella che veniva pomposamente definita "qualifica professionale di archeologo subacqueo". In una singolare convergenza di vedute, sia l'organo regionale che la scuola in questione sostenevano l'operazione basandosi sulla premessa che al corso sarebbero stati ammessi solamente laureati in discipline archeologiche. L'Associazione Italiana Archeologi Subacquei stigmatizzò l'operazione in un comunicato. Lo scopo dell'operazione, dal punto di vista interessato di quella scuola, era infatti sin troppo chiaro: pretendere, con argomenti capziosi e infondati, di equiparare l'archeologo subacqueo (e altri professionisti che operano in immersione) al sommozzatore in servizio nei porti, una figura per la quale esiste una normativa apposita (decreto del Ministero della Marina del 13/1/1979 e successiva modificazione del 2/2/1982) e che nulla ha a che vedere con l'archeologia o altre attività subacquee. Nessuna legge in Italia prescrive, tranne che per questo ben individuato profilo professionale, l'obbligo di un brevetto da sommozzatore professionista. Ecco perché legittimazioni del genere sono contrarie, oltre che al buon senso, anche alle norme vigenti.

Non vogliamo annoiare ulteriormente i Lettori con argomenti già trattati; diamo perciò infine la notizia: lo stesso Dipartimento della Regione Lazio, con Determinazione Dirigenziale del 7 dicembre 2001, n. 1315, ha comunicato (prot. 11576 del 20/12/2001) che «...l'ordinamento didattico del corso di specializzazione post-laurea per "Archeologo subacqueo" è stato sostituito con quello per "Esperto in tecniche subacquee per l'archeologia"».

In base alla legge 845 del 1978, rientra certamente tra le competenze delle Regioni la formazione professionale (non invece l'istruzione universitaria e post-universitaria); che questi organismi se ne occupino in modi impropri è invece pericoloso. In questo caso è doveroso un riconoscimento ai responsabili della Regione Lazio, i quali, recependo le osservazioni dell'A.I.A.Sub., hanno saggiamente corretto (anche se solo in parte) l'originaria imprudenza. Ora è però il momento di fare un passo in più, affrontando la questione alla radice.

Il lavoro archeologico subacqueo necessita di tecnici in grado di svolgere attività operative qualificate e complesse, idonei in sostanza a collaborare con gli archeologi subacquei (non certo a sostituirsi ad essi). Un giovane che intendesse oggi avviarsi a questa professione non troverebbe tuttavia un profilo professionale istituzionalmente riconosciuto di "operatore tecnico", né qualsivoglia regolamentazione, né tantomeno una scuola di formazione idonea a prepararlo.

Trovarebbe invece molti soggetti privati che, facendo leva sull'assenza di riferimenti normativi, tentano di accreditarsi come formatori, proponendogli attività "didattiche" in cui l'aggettivo professionale è quasi sempre sbandierato a sproposito. Gli intenti di queste imprese sono chiaramente di natura commerciale o promozionale; gli obiettivi "formativi" sono invece assai spesso di fantasia, come dimostrano le macroscopiche differenze nella durata dei corsi, la casualità delle materie impartite, l'inevitabile disomogeneità dei programmi, la dubbia o nulla professionalità dei docenti (vd. L'archeologo subacqueo 20, pp. 1-3). Corsi destinati, in pratica, allo svago e al turismo.

Se un organismo regionale ha deciso di istituire ufficialmente la figura professionale dell'operatore tecnico per l'archeologia subacquea, ne prendiamo atto con soddisfazione. A patto però che vengano stabiliti, e fatti rispettare, dei programmi congrui e ben definiti, preliminarmente concordati con gli archeologi subacquei, che sono i professionisti del settore e gli utenti finali del lavoro dei tecnici. Corsi, insomma, in grado di rilasciare una qualifica finalmente ufficiale; con un percorso serio e rigoroso, idoneo a formare un professionista, che soddisfi la pur limitata domanda attuale e contribuisca a creare nuove occasioni di lavoro. Si fissino dunque dei parametri pubblici: le scuole che vorranno uniformarsi potranno essere autorizzate ad attuarli, a patto che dimostrino inoppugnabilmente di averne le competenze e le capacità. Altrimenti, perché consentire ad una buona scuola subacquea di trasformarsi in una cattiva (e inutile) scuola per l'archeologia subacquea? Su proposta del ministro per i Beni e le attività culturali, Giuliano Urbani, l'8 novembre del 2001 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge riguardante la "Disciplina dell'attività archeologica subacquea", ora al vaglio del Parlamento. Abbiamo tutti sperato che il nuovo ministro, ben consigliato, avesse recuperato il testo unificato sull'esercizio dell'attività archeologica subacquea, che – con l'apporto e il consenso di tutte le forze politiche - attendeva nell'ultima legislatura solo il voto dell'aula. Vi erano stati recepiti i suggerimenti degli archeologi subacquei italiani e dell'AIASub: l'estensione della legge di tutela dei beni culturali anche alla zona compresa nelle dodici miglia esterne alle acque territoriali, l'obbligatorietà per ogni attività della direzione di archeologi subacquei in grado di partecipare direttamente alle attività archeologiche subacquee, l'istituzione della Commissione nazionale per l'archeologia subacquea con funzioni di indirizzo e programmazione, il finanziamento annuo per l'archeologia subacquea fissato in 5 miliardi di lire. Quel testo, che per la prima volta avrebbe dovuto fornire uno strumento organico al settore, è stato ora pesantemente stravolto, amputato proprio nelle sue parti più qualificanti. Vi troviamo, ad esempio, che è stata (volutamente?) omessa la specificazione - nient'affatto oziosa - che ogni attività deve essere condotta da archeologi in grado di partecipare direttamente alle attività archeologiche subacquee. Forse non ci si è ben resi conto che l'assenza di questo enunciato, se non

tempestivamente rettificato, rischia di far fare alla ricerca archeologica subacquea italiana un salto indietro di cinquant'anni, quando gli archeologi (non in grado allora d'immergersi) dirigevano dalla barca e i semplici subacquei operavano sul fondo, quando cioè, per usare le parole di Nino Lamboglia, l'archeologo lavorava nelle condizioni in cui lavorerebbe un cieco in terraferma, ascoltando e annotando quello che gli riferiscono gli operatori subacquei e guidandoli solo a distanza, con guasti ed incomprensioni facilmente immaginabili.

Viene poi ritenuta non più necessaria l'istituzione della Commissione nazionale per l'archeologia subacquea, il che – crediamo - implicitamente favorirà il perpetuarsi dell'assenza di ogni razionale programmazione degli interventi e la ormai cronica malaccorta gestione delle poche risorse disponibili.

A quest'ultimo proposito non si è neppure giudicato punto irrinunciabile il prevedere un fondo di spesa annuo specifico per l'archeologia subacquea, evidentemente considerandosi sufficiente la superstite buona volontà di alcuni Soprintendenti di attingere agli esangui stanziamenti ordinari. L'estensione dell'area di tutela alle acque internazionali, con l'inclusione quindi di tutto il patrimonio sommerso presente ad alte profondità (oggetto com'è noto di forti interessi da parte di organizzazioni straniere), rischia di apparire velleitaria, quando dovrebbe essere evidente che il Ministero BB. AA. CC. non è neppure in grado di contrastare la generalizzata spoliazione del patrimonio sommerso presente a profondità ben più modeste lungo tutte le coste italiane.

Forte è dunque, negli addetti ai lavori, la delusione per questo disegno di legge governativo, da cui si aspettavano ben altre novità nella struttura e nell'organizzazione dell'intero settore, adeguate alle esperienze positive ormai consolidate in diversi paesi europei (Francia, Spagna, Grecia).

A questo stato d'animo, si è aggiunto più d'un motivo di forte preoccupazione. Sul sito internet del Ministero (www.beniculturali.it), infatti, il ministro Urbani, nel presentare orgogliosamente il provvedimento, ha dichiarato che : «L'aspetto più interessante è che per effetto di questa norma potranno essere autorizzate a condurre campagne di ricerca le associazioni di appassionati sub che attualmente non potevano svolgere questa attività ed erano considerate fuorilegge».

Se questo è il fedele pensiero del titolare del Ministero dei beni culturali non c'è da dormire sonni tranquilli. A quanto è dato capire, si vorrebbe affidare buona parte dell'attività archeologica subacquea agli appassionati sub, rendendola cioè sempre più il passatempo preferito dei subacquei sportivi. Si tratta, così come riportata, di un'affermazione grave, che marca un inaccettabile arretramento culturale, nonché l'ignoranza completa (ben singolare per un'autorità di Governo) dei dettati della recente Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, approvata dall'UNESCO (vd. il servizio in questo numero) anche con il voto favorevole dell'Italia, in cui si stabilisce inequivocabilmente ("Regola 22") che «le attività sul patrimonio culturale subacqueo

possono essere condotte solamente sotto la direzione e il controllo, e nella costante presenza, di un archeologo subacqueo qualificato con competenza scientifica idonea alla natura del progetto». Così come formulato, questo disegno di legge si connota solo per la volontà di "burocratizzare" ulteriormente gli ispettori archeologi, meri controllori "di superficie" degli interventi archeologici subacquei, condotti da persone del tutto estranee e senza alcuna competenza scientifica e professionale. L'assenza di una Commissione nazionale per l'archeologia subacquea, composta da membri autorevoli e competenti, che certo non accetterebbero la delega a soggetti privati di funzioni e prerogative fondamentali dell'istituzione pubblica, potrebbe dunque non essere casuale. Proprio la complessiva insufficienza dell'impianto legislativo e l'assoluta mancanza di previsione di nuovo personale, di mezzi e risorse economiche, potrebbero poi giustificare, vista la crescente incapacità operativa degli organi del Ministero, l'ingresso invadente di un privato quanto mai improprio ed inopportuno in questo settore.

Forse i nostri timori sono eccessivi, ma realmente vorremmo che il Ministro fugasse la nostra inquietudine, chiarendo la strategia complessiva del Ministero circa la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale sommerso, illustrando le misure che certo ha programmato per riorganizzare le strutture centrali e periferiche del Ministero, nonché la natura e la portata delle dotazioni organiche, strumentali e finanziarie di cui le Soprintendenze archeologiche verranno dotate per l'archeologia subacquea. Vorremmo infine che il Ministro si confrontasse, all'interno e all'esterno del suo dicastero, con chi quotidianamente per dovere d'ufficio, per ricerca e per formazione meglio conosce le problematiche e le potenzialità di questo settore, invitandolo a gettare magari solo un occhio al di là delle Alpi per vedere – non certo per provincialismo - cosa in questi anni in altri Paesi è stato fatto. Avrebbe certo più d'uno spunto per formulare un'utile ed adeguata legge per l'archeologia subacquea italiana, e forse tutti insieme potremmo evitare l'ennesima e non gradita brutta figura.

FRANCESCO PAOLO ARATA

Non c'è moda che non venga dagli Usa. L'ultimo grido è un nuovo tipo di sport (visto che di scienza non si tratta), la caccia al tesoro sommerso. Si possono cercare due categorie di tesori in fondo al mare, dove quasi sempre sono finiti in seguito a un naufragio: tesori propriamente detti (lingotti d'oro o d'argento, monete, gioielli ...) e "tesori" archeologici. Visto che il continente americano è ricco del primo tipo di tesori, grazie agli intensi traffici intrapresi dagli europei a partire dal Cinquecento, gli adepti al nuovo sport si prendono raramente la briga di raggiungere altri mari per praticare il redditizio passatempo (nel 1971 Mel Fischer ritrovò il relitto della "Nuestra Senora de Athoch", da cui recuperò preziosi per oltre 300 milioni di dollari). Assai diverso il discorso per l'archeologia, i cui "tesori" si trovano quasi esclusivamente nei mari del vecchio continente.

REAZIONI ITALIANE

Consapevoli che l'evoluzione tecnologica degli strumenti per l'indagine e il recupero ad alte profondità consente di acquisire reperti che altrimenti difficilmente avrebbero potuto lasciare i paesi di provenienza, sin dal 1989 gli Stati Uniti hanno recuperato beni archeologici dal Mediterraneo, sprezzanti, se non delle buone maniere, della legislazione e delle normative del diritto di recupero, regolamentati da convenzioni internazionali. Pioniere e campione del nuovo sport è Robert Ballard, l'oceanografo statunitense, famoso per aver ritrovato il relitto del Titanic.

Dopo anni di sonnecchiamento, dopo l'ennesima grave azione di prelievo di reperti dal Canale di Sicilia, nell'estate del '97 e ancora per mano di Ballard, che era ricorso addirittura all'ausilio di un sommergibile nucleare (vedi: AV, n. 67), le autorità politiche e scientifiche italiane hanno alzato la voce su ciò che finalmente è stato definito "saccheggio", denunciando l'episodio all'Unione Europea e all'Unesco e appellandosi al Tribunale internazionale del mare, ad Amburgo.

APPLICARE LA CONVENZIONE DI MONTEGO BAY

Nel corso di diversi convegni sono state tracciate le linee guida per salvaguardare il patrimonio sommerso: creare strumenti legali chiari ed efficaci, sviluppare la cooperazione fra gli stati (come previsto dalla Convenzione internazionale di Montego Bay) e realizzare una mappatura dei siti da proteggere (anche dalle reti a strascico dei pescatori). Per reimmettersi nei binari della legalità, bisogna partire da un punto fermo, l'articolo 149 della suddetta Convenzione, che recita: "Tutti gli oggetti di carattere storico o archeologico trovati entro le 200 miglia sono conservati o ceduti nell'interesse dell'umanità intera, tenuto conto in particolare dei diritti preferenziali dello Stato o del Paese d'origine o dello Stato d'origine culturale o ancora dello Stato d'origine storica o archeologica".

Urge convocare riunioni operative fra i Paesi del Mediterraneo, utili a definire chiari accordi nel campo delle ricerche e nel recupero dei reperti, senza con questo osteggiare la ricerca di stati esteri. La Convenzione di Montego Bay anche a tal proposito è chiara, tutelando proprio gli stati esteri a un mare semichiuso, come il Mediterraneo: "Nel pianificare una ricerca sulla piattaforma continentale, bisogna avere il consenso dello Stato costiero, che non la negherà se la richiesta proviene da un organismo scientifico qualificato". L'articolo 253 precisa inoltre che: "Lo Stato costiero può chiedere la sospensione della ricerca, se il richiedente non adempie a quanto specificato nella richiesta". Dunque, definizioni di regole ben precise e, perché no, creazione di un nucleo internazionale di controllo, dotato anche di mezzi di pronta interdizione.

IN VISTA UNO SCEMPIO ANNUNCIATO

Ma le mode sfuggono alla razionalità. Ed ecco nei mesi scorsi un fiorire di scoordinate uscite in mare a opera, questa volta, di archeologi italiani, con puntate addirittura nell'area dello Skerki Banc,

la piattaforma continentale fra Italia e Tunisia, operazioni che hanno suscitato non poche perplessità tra le autorità del Paese dirimpettaio. Cosa facciamo: prima si condanna l'operato di Robert Ballard, che proprio presso le secche dello Skerki ha prelevato reperti archeologici con mezzi militari, e poi usciamo dalle nostre acque territoriali, ugualmente con mezzi militari, per recuperi all'americana? Siamo sicuri che sia questo l'approccio giusto verso una comune politica di tutela delle testimonianze sommerse? Il recente accordo fra i nostri ministeri della Difesa e dei Beni culturali per ricerche archeologiche con i mezzi della Marina rischia in questo modo di partorire le solite azioni spettacolari e inutili. Limitiamoci dunque alla tutela e alla ricerca nelle acque territoriali e non sarà poco!

Visto che le mode non durano a lungo, c'è da augurarsi che anche questa passi in fretta e che le nostre autorità si attivino subito nelle auspiccate iniziative di respiro internazionale: è recente la notizia che una società americana specializzata in ricerche subacquee ha individuato nei pressi di Gibilterra un rarissimo relitto navale fenicio. I responsabili della ditta hanno già dichiarato che le operazioni di recupero inizieranno questa primavera!

Il Servizio Tecnico per l'Archeologia

Subacquea

Alghero, Loc. Mariposa

(S.T.A.S.) è stato istituito il 30.10.1986

Relitto del XV secolo

per assolvere al compito di coordinare le attività di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico sommerso italiano.

LA STRUTTURA CENTRALE E I NUCLEI TERRITORIALI

Le Soprintendenze hanno nel Servizio un interlocutore tecnico - scientifico per poter programmare i vari progetti territoriali e far fronte alle emergenze laddove il patrimonio archeologico subacqueo esige una particolare operatività.

In ogni Soprintendenza archeologica è stato istituito un nucleo di operatori subacquei abilitati all'immersione alle dirette dipendenze di un archeologo subacqueo responsabile delle aree umide.

Solamente per le quattro soprintendenze
archeologiche dell'Alto e Medio Adriatico
(Friuli Venezia Giulia, Veneto, E.
Romagna e Marche) è stato istituito il
Nucleo di Archeologia Umida Subacquea
Italia Centro Alto Adriatico -
N.A.U.S.I.C.A.A. - con sede a Venezia.

Il Servizio Tecnico per l'Archeologia Subacquea si avvale dell'essenziale collaborazione dell'Arma Nazionale dei Carabinieri - Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale ,Nuclei Carabinieri Subacquei , Nuclei Carabinieri Elicotteristi , Nuclei Navali,
nonché del tempestivo coinvolgimento del Corpo della Guardia di Finanza sempre più attivo con le Unità Navali.

Si avvale anche dell'esperienza dei Nuclei Sommozzatori del Corpo dei Vigili del Fuoco,
degli uomini e mezzi navali della Polizia di Stato, della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera.
In virtù di un accordo intercorso tra il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ed il Ministero della Marina Mercantile (D.M. del 12.07.1989) perfezionato dalla Convenzione con il Ministero della Difesa- Marina Militare (del 14.05.1998), lo STAS svolge attività di ricerca archeologica in mare nel medio e alto fondale.
La sinergia promossa dal Servizio Tecnico per l'Archeologia Subacquea ha permesso di attivare delle collaborazioni con alcune Università :

Progetto Viverone Università di Torino, Ginevra, Berna;

Progetto Alti Università di Trieste, Piacenza, Roma, Catania;

Progetto Vivara Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli e Università di Glasgow.

Sono stati attivati corsi specifici di Archeologia Subacquea nell'ambito di Facoltà Universitarie.

Il Servizio svolge attività didattica, promuove corsi di formazione, organizza conferenze, convegni e tavole rotonde sul tema specifico, produce filmati, e allestisce una mostra itinerante in Italia e all'estero.

L'attività sul territorio si svolge attraverso :

I NUCLEI OPERATIVI DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

La tutela dei beni culturali sommersi nella Convenzione di Montego Bay

di M. Marco Angeloni

e Angelo Senese

1. Premessa - 2. Evoluzione del diritto internazionale marittimo in materia di beni culturali sommersi - 3. Lavori preparatori - 4. La disciplina introdotta dalla Convenzione di Montego Bay - 5. Verso l'istituzione di una "zona archeologica" italiana?

1. Premessa

I grandi progressi della tecnica subacquea, caratterizzati dalla diffusione di moderne e complesse attrezzature per la ricerca sottomarina, consentono immersioni ed operazioni sui fondali marini un tempo inimmaginabili.

Oggigiorno, un numero sempre maggiore di subacquei sportivi e di società, appositamente costituite per la ricerca e la prospezione di giacimenti archeologici sottomarini, si dedicano ad una rinnovata forma di esplorazione degli abissi con i conseguenti seri pericoli per il patrimonio archeologico sommerso, minacciato da indiscriminate campagne di ricerca e recupero.

La continua depredazione dei fondali ha sollevato la necessità di una disciplina internazionale uniforme che preservi i beni culturali sommersi (1) dalle illegali attività di ricercatori senza scrupoli.

Il ritrovamento di beni di interesse archeologico e storico nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato costiero non comporta particolari problemi di ordine giuridico in quanto esso risulta disciplinato dalla normativa nazionale vigente in materia.

La questione assume rilevanza, ponendosi all'attenzione della Comunità internazionale, allorché il ritrovamento avviene in acque internazionali, non potendosi ad esso applicare la normativa interna dei singoli Stati rivieraschi.

Il presente studio ha lo scopo precipuo di esaminare la normativa internazionale in materia ed il suo stato di recepimento nell'ordinamento interno.

L'indagine pertanto muoverà le premesse dalle motivazioni e dalle istanze di taluni Paesi che hanno auspicato la codificazione di norme di diritto internazionale capaci di preservare i beni sommersi da recuperi illegali e di stabilire, in maniera inequivocabile, i diritti dei singoli Stati sui beni rinvenuti. Sarà analizzata, in particolare, la Convenzione del 1982 sul diritto del mare, nota come Convenzione di Montego Bay (2) che contiene due norme specifiche in materia (artt. 149 e 303) e la loro trasposizione nel diritto interno, cioè a dire se l'Italia abbia o meno in animo di istituire una "zona archeologica", ove il termine "zona" è mutuato dall'istituto della zona contigua a cui, come vedremo, è strettamente connessa.

2. Evoluzione del diritto internazionale marittimo in materia di beni culturali sommersi

A livello di diritto internazionale generale, non si rinviene traccia di precedenti norme concernenti il regime giuridico dei "beni culturali sommersi", poiché non si è realizzato nella Comunità internazionale quel comportamento uniforme, generalizzato e prolungato nel tempo che,

accompagnato dalla opinio juris ac necessitatis, determina la formazione di regole consuetudinarie: ciò in quanto, come abbiamo dianzi detto, il fenomeno delle scoperte e dei ritrovamenti ha datazione molto recente, attesa la sua stretta correlazione con lo sviluppo ed il perfezionamento delle tecniche di immersione subacquea.

Infatti, anche la Convenzione di Ginevra del 1958, di codificazione delle norme consuetudinarie preesistenti, tace in proposito (3). All'art. 24, nel recare la disciplina della zona contigua, fissata in 12 miglia, prevede l'esercizio di poteri di controllo dello Stato rivierasco esclusivamente in materia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione; il patrimonio archeologico subacqueo sito al di là dei limiti delle acque territoriali, ma entro l'ambito della zona contigua, è pertanto sottratto all'esercizio della giurisdizione costiera.

Per ciò che riguarda la piattaforma continentale, l'interpretazione estensiva data dalla dottrina francese (4) tendente a ricomprendere anche i giacimenti archeologici nella nozione di "risorse minerarie e altre risorse non viventi del letto del mare e del sottosuolo, sulle quali gli Stati costieri esercitano la propria sovranità", di cui all'art. 2, par. 4 della citata Convenzione, non ha trovato riscontri nemmeno nei lavori preparatori ove è riportato testualmente che "(...) i diritti degli Stati costieri non si estendono ai relitti di navi, al carico (compresi i lingotti) siti sul fondo marino o coperti dalla sabbia del sottosuolo".

Nella stessa direzione convergeva un'importante sentenza emessa nel 1975 dalla Corte distrettuale della Florida che, sul caso del recupero della nave spagnola "Nuestra Senora de Atocha", affondata nel 1622 sulla piattaforma continentale degli Stati Uniti, affermava che lo Stato costiero esercita poteri sulla piattaforma continentale solo ai fini dell'esplorazione di tale zona e dello sfruttamento delle sue risorse naturali" ("for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources") (5). Riferimenti al patrimonio culturale sommerso non si rinvennero neanche nella Convenzione di Ginevra sull'alto mare ove è stabilito che l'alto mare è aperto a tutte le nazioni, per cui nessuno Stato può legittimamente pretendere di sottoporre alcuna parte di esso alla sua sovranità: sull'alto mare vige il principio della libertà di navigazione, di pesca, di posa di cavi ed oleodotti sottomarini e di sorvolo.

Al silenzio giuridico della Convenzione di Ginevra sui beni culturali di valore storico ed archeologico giacenti in fondo al mare, per converso, la Convenzione di Montego Bay contrappone una specifica disciplina contenuta negli artt. 149 e 303.

Invero, il problema della protezione dei reperti archeologici sommersi fu affrontato per la prima volta in seno al Comitato dei fondi marini (6) e poi dalla Terza Conferenza sul diritto del mare, la cui convocazione fu decisa dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 17

dicembre 1970, n.2750, poiché "i problemi degli spazi marini sono strettamente collegati gli uni agli altri e devono essere esaminati nel loro insieme".

In effetti erano trascorsi soli pochi anni dal completamento del processo di codificazione del 1958 che già molti princìpi cominciavano a vacillare di fronte ai mutamenti ed alle rinnovate esigenze della società internazionale.

Radicali trasformazioni di varia natura riaprono la discussione anche su questioni apparentemente già risolte, quali, ad esempio, il regime dell'alto mare, della zona contigua, o quella della pesca e della conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare. Erano in atto cambiamenti di ordine:

- politico, coll'accedere all'indipendenza di popoli già sottoposti a dominazione coloniale;
- economico, derivanti dall'accrescersi delle esigenze energetiche e nutrizionali e con la conseguente maggiore attenzione ai mari e ai fondi marini come fonti di petrolio e gas naturale, oltre che di risorse di pesca;
- tecnologico, derivanti dal divenire possibile lo sfruttamento delle risorse petrolifere sulla piattaforma continentale a distanze e profondità prima impensabili, e dall'emergere di prospettive di nuove utilizzazioni economiche dei mari come lo sfruttamento del differenziale di temperatura tra le acque superficiali e le acque profonde o l'estrazione dei noduli polimetallici degli abissi marini;
- culturale, consistenti nella presa di coscienza della necessità di preservare l'ambiente marino dall'inquinamento e dal depauperamento delle sue risorse viventi.

Sotto la spinta dei Paesi in via di sviluppo, ispirati alla dottrina del nuovo ordine economico internazionale, nell'autunno del 1973, prese le mosse la Terza Conferenza sul diritto del mare che al punto 23 dell'ordine del giorno annotava l'argomento "Tesori archeologici e storici del fondo dei mari e degli oceani al di là della giurisdizione nazionale".

3. Lavori preparatori

La disciplina giuridica del patrimonio culturale sommerso in acque interne o territoriali e negli spazi arcipelagici non comporta particolari problemi; in tali spazi marini, lo Stato rivierasco esercita la piena potestà di governo, che per le acque territoriali si estende, come noto, fino ad un massimo di 12 miglia marine, incluse le fasce di mare territoriale poste negli stretti internazionali in cui è previsto il diritto di passaggio inoffensivo per le navi di terzi Stati; ciò vale anche per le acque arcipelagiche, anch'esse soggette alla sovranità territoriale dello Stato costiero.

Il problema sorge allorché i beni archeologici si trovino sommersi nell'area della piattaforma continentale.

Nel corso dei lavori, la delegazione greca propose la modifica dell'art. 56 relativo alla zona economica esclusiva e dell'art. 77 in tema di piattaforma continentale richiedendo che gli Stati costieri esercitassero la loro sovranità sulle scoperte o sui recuperi dei beni in esame giacenti sul

fondo o nel sottofondo della propria zona economica esclusiva e della propria piattaforma continentale, fermo restando che, in caso di cessione, lo Stato originario godesse di un diritto preferenziale.

La proposta - in seguito rielaborata dalla stessa delegazione greca e limitata alla sola piattaforma continentale - riscuoteva il consenso di alcuni Stati mediterranei, tra i quali l'Italia. Fu però respinta da Gran Bretagna, Stati Uniti e Irlanda non solo perché oramai i negoziati sulla piattaforma continentale si avviavano a conclusione ma anche per porre freno al fenomeno di "creeping jurisdiction" in virtù del quale molti Stati costieri avrebbero potuto ampliare i loro poteri sul mare oltre il ragionevole e che, nello specifico, avrebbe inevitabilmente portato ad un regime di piena sovranità anche su tale ambito marino ove, va ricordato, l'esercizio della potestà di governo dello Stato costiero è solo funzionale e cioè a dire a tutela della pace, del buon ordine, e della sicurezza della sua comunità territoriale.

Andava pertanto cercata una soluzione di compromesso. Gli Stati Uniti avanzarono la controproposta che poneva a carico di tutti gli Stati "l'obbligo di proteggere gli oggetti di carattere storico trovati negli spazi marini circostanti", tenuto conto degli interessi dello Stato di origine storica ed archeologica dei beni in caso di alienazione da parte dello Stato possessore.

Considerato che l'obiettivo da perseguire consisteva nel realizzare il controllo effettivo dello Stato costiero nel mare territoriale, e al di più nelle acque ad esso adiacenti, la soluzione poteva essere raggiunta con l'applicazione di principi già esistenti e pertanto non innovativi; bastava cioè rafforzare i poteri dello Stato costiero relativamente all'accesso nei porti in occasione di rimozione o di recupero di oggetti storici sommersi ovvero applicare le regole già dettate dall'art. 24 della Convenzione di Ginevra del 1958 relative alla zona contigua, in tema di prevenzione e repressione delle violazioni alle leggi in materia doganale, fiscale, sanitarie e di immigrazione (7).

Questa opzione portò, come vedremo, alla formulazione dell'art. 303 della Convenzione di Montego Bay.

4. La disciplina introdotta dalla Convenzione di Montego Bay

L'art. 303 della Convenzione di Montego Bay (8) con il titolo "Oggetti archeologici e storici scoperti in mare" attribuisce allo Stato costiero poteri di controllo su tali beni ma non riconosce una specifica competenza di natura regolamentare sull'area, che potremmo denominare "archeologica", compresa entro le 24 miglia, coincidenti con il limite della zona contigua.

La norma in esame pone a carico di tutti gli Stati l'obbligo di cooperare al fine di proteggere gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare.

Allo scopo di controllare il commercio dei beni in rassegna, gli Stati possono presumere, ricorrendo ad una "fictio juris", che ogni rimozione effettuata entro lo spazio marino anzidetto, senza una sua

preventiva autorizzazione, si configuri come una violazione avvenuta nel proprio territorio o nel mare territoriale, quale inosservanza alle norme dell'ordinamento giuridico nazionale.

Il par. 3 chiarisce che le citate disposizioni non recano alcun pregiudizio ai diritti di proprietà identificabili, alle leggi sul recupero, alle norme del diritto della navigazione, alle leggi o alla prassi in materia di scambi culturali; mentre il par. 4 contiene lo stesso concetto con riferimento agli accordi internazionali relativi al patrimonio archeologico sommerso e alle norme di diritto internazionale sulla protezione dei suddetti beni.

Come osservato da autorevole dottrina (9), in questa nuova zona marittima, lo Stato costiero si trova in tal modo ad esercitare, senza un esplicito riconoscimento, poteri funzionali in materia di patrimonio archeologico e storico subacqueo. In sostanza la citata finzione giuridica consente allo Stato di esercitare poteri di controllo e di repressione, in una zona fino a ventiquattro miglia dalla costa, senza che formalmente gli si attribuiscono, al di là delle acque territoriali, poteri di polizia di natura diversa da quelli già riconosciuti nella zona contigua.

Comunque, la natura sostanzialmente diversa dei poteri previsti in materia archeologica, rispetto a quelli tipicamente previsti nella zona contigua, lascia emergere la formazione di un nuovo istituto nell'ambito del diritto internazionale marittimo cui la dottrina attribuisce l'appellativo di "zona archeologica", la cui istituzione, peraltro, non è autonoma da quella della zona contigua, poiché lo Stato rivierasco potrebbe proclamare solo la zona contigua e non anche quella archeologica, ma non potrebbe accadere il contrario in quanto la disposizione in rassegna, almeno tacitamente, prevede un collegamento logico-giuridico tra l'istituzione dei due spazi marini e quindi riconosce un necessario carattere propedeutico della prima.

L'esercizio di potestà dello Stato costiero sui beni giacenti nella zona archeologica non assume carattere di esclusività, considerati i limiti connessi con i diritti dei proprietari, laddove identificabili. Previsione questa di difficile applicazione ove si pensi ai diversi proprietari del carico ed alle numerose leggi applicabili nell'ipotesi, molto ricorrente, di relitti di navi da carico, stivate con merci proveniente dai luoghi più disparati.

Altro aspetto discutibile che emerge dalla normativa in esame è quello relativo alla legge marittima applicabile nell'ambito della zona archeologica e cioè a dire se la norma intenda preferire la legislazione dello Stato costiero, ad esclusione delle altre, ovvero sia privilegiata la legislazione degli Stati terzi, svuotando di effettività il contenuto del par. 2.

Altri dubbi permangono in ordine al regime giuridico dei beni sommersi nella rimanente parte della piattaforma continentale, non compresa nelle 24 miglia, e nelle restanti zone di alto mare, ove vige il tradizionale regime della libertà dei mari ed ove, specie negli ultimi anni, si sono verificati i più intensi saccheggi dei beni ivi sommersi.

Concordemente a parte della dottrina (10), si ritiene che la norma in esame si limiti ad aggiungere ai poteri di repressione delle infrazioni in materia doganale, fiscale e di immigrazione - già riconosciuti allo Stato costiero dal citato art. 33 della Convenzione - altre potestà di controllo e repressione di violazioni alle leggi e ai regolamenti relativi al commercio di oggetti di carattere storico o archeologico, che, in base alla citata *fictio juris*, sono assimilate a quelle commesse nel territorio o nella fascia di mare territoriale. La disposizione inoltre appronta una tutela dei diritti dei proprietari identificabili, il cui esercizio, comunque, non pregiudica l'applicazione delle leggi sul salvataggio o di diritto della navigazione dello Stato che ne esegua le operazioni di recupero, sia esso lo Stato costiero o meno.

In definitiva, la norma non intende affatto escludere la legislazione dello Stato costiero in materia di salvataggio e recupero in quanto, fermo restando le limitazioni del par. 2 (controllo dello Stato costiero) e del par. 3 (proprietario identificabile), afferma, anche se tacitamente, un principio di libertà, fatti salvi i diritti del proprietario identificato. A destare maggiori perplessità è invece l'art. 149 della Convenzione (11) che disciplina il regime dei beni culturali giacenti nell'Area (12). Esso dispone che tutti i beni di carattere archeologico e storico ivi trovati debbano essere conservati e ceduti "nell'interesse dell'umanità intera", tenuto conto, in particolare, dei diritti preferenziali dello Stato di origine culturale o, ancora, dello Stato di origine storica e archeologica. Due proposte, una greca ed una turca, molto simili nella sostanza, furono avanzate sin dal 1972 al Comitato dei fondi marini in merito alla disciplina dei beni culturali siti nell'Area internazionale.

La proposta greca prevedeva che i beni rinvenuti nell'Area avrebbero fatto parte del "patrimonio comune dell'umanità" e, conseguentemente, l'istituenda Autorità dei fondi marini avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie per la loro localizzazione, protezione e conservazione; era comunque fatto salvo il diritto di priorità dello Stato di origine, che peraltro doveva essere notiziato per primo circa l'avvenuta individuazione dei beni e, quindi, preferito per le successive operazioni di recupero.

La proposta turca aggiungeva che, nell'ipotesi di astensione da parte dello Stato di origine nell'esercizio del diritto preferenziale, la citata Autorità avrebbe avuto la facoltà di procedere alla vendita dei beni a "terza parte autorizzata" o trattenerli o esporli nel proprio museo, naturalmente da costituire, o in un museo delle Nazioni Unite.

Tali istanze furono accolte solo in parte in sede di negoziato, anche in considerazione del fatto che la incerta materia dei beni culturali sommersi risultava sicuramente marginale a fronte della certezza indiscussa delle risorse minerali dei fondi marini.

Ne derivò la genericità e la vaghezza dell'art. 149 che solleva particolari problemi interpretativi in ordine all'individuazione dei titolari dei diritti preferenziali, essendo la norma ispirata al principio

del "patrimonio comune". La norma non contiene disposizioni relative alla conservazione dei beni e quindi non si comprende come l'umanità intera possa trarne utilità; non indica l'organismo competente ed a quali criteri informare l'attività di recupero; non esplicita l'effettività del diritto preferenziale, ossia come lo Stato che ne sia titolare possa esercitarlo; infine alquanto problematica è l'individuazione dello stesso Stato preferenziale.

Le norme degli artt. 303 e 149 hanno comunque il pregio di aver quantomeno sollevato la questione dei ritrovamenti e delle scoperte in mare di "oggetti di origine storica ed archeologica", costituendo, in concreto, un preliminare punto di riferimento che richiede una successiva regolamentazione di dettaglio, da realizzare anche attraverso la conclusione di accordi a carattere regionale o sub regionale.

A tal fine, si segnalano i lavori di redazione, in seno al Consiglio d'Europa, di una Convenzione europea per la protezione del "patrimonio culturale subacqueo" che, oltre a ricomprendere in tale categoria gli oggetti risalenti ad almeno cent'anni, appronta una serie di strumenti atti alla loro preservazione e conservazione (13).

5. Verso l'istituzione di una "zona archeologica" italiana?

L'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con la previsione di una zona contigua di 24 miglia dalla linea di base nonché l'aggravarsi di fenomeni come l'immigrazione clandestina, hanno determinato la presentazione di due proposte di legge dirette a reintrodurre nell'ordinamento italiano una zona contigua di 12 miglia adiacente al mare territoriale. La prima iniziativa (14) prevede l'istituzione della citata area ove possa essere esercitata un'efficace difesa delle coste italiane sotto il profilo della prevenzione e della repressione di atti ed attività contrari a norme di natura fiscale, e non soltanto doganale, oltre che sanitarie e sull'immigrazione. La seconda (15), sostanzialmente analoga, si spinge oltre prevedendo parallelamente una specifica tutela dei beni archeologici sommersi fuori del mare territoriale italiano, ma in prossimità di esso. È stabilito che la zona contigua sia limitata allo spazio meno ampio risultante dall'adozione alternativa del criterio della linea mediana o dall'attuale linea di delimitazione adottata per gli accordi stipulati dallo Stato italiano relativamente alla piattaforma continentale.

La relazione introduttiva, nell'invocare l'urgenza di istituire la predetta zona, chiarisce che logico corollario dell'iniziativa debba essere la previsione di un'area di analoga estensione ove lo Stato costiero possa esercitare poteri e diritti sui beni archeologici e storici ritenendo che il loro prelievo dal fondo del mare, senza la sua autorizzazione, sia da considerare come ipotesi di violazione - avvenuta nel suo territorio o nel suo mare territoriale - alle sue leggi e regolamenti (16).

Ten. Col. pil. Dott. M. Marco Angeloni

Magg. Dott. Angelo Senese

Note

(1) La definizione di "bene culturale" è stata per la prima volta introdotta nella Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, adottata all'Aja il 14 maggio 1954. Nella relativa nozione rientrano i beni mobili o immobili, che presentano grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti di architettura, d'arte, di storia, religiosi o laici, i siti archeologici, l'insieme di costruzioni, che per loro natura, presentano interesse storico o artistico, le opere d'arte, i manoscritti, i libri e gli altri oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri, d'archivi o di riproduzioni di beni culturali suddetti. V. il testo della Convenzione in "Recueil des traités", Onu, tomo 249, p. 215 ss.

(2) Il 16 novembre 1994, dodici mesi dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica da parte della Guyana è entrata in vigore la Convenzione di Montego Bay, contestualmente all'Accordo integrativo, concluso a New York il 29 luglio 1994, modificativo della Parte XI della Convenzione stessa. Numerosi Stati anche industrializzati, tra i quali è da annoverare l'Italia, hanno ratificato i due strumenti convenzionali, realizzando in tal modo una partecipazione qualificata sia dei paesi industrializzati che dei Paesi in via di sviluppo al nuovo ordine internazionale dei mari.

L'Accordo integrativo, approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite riunita in seduta straordinaria, il 28 luglio 1994, con 121 voti favorevoli, nessuno contrario e 7 astensioni (Colombia, Nicaragua, Panama, Perù, Russia, Thailandia, Venezuela), si è applicato a titolo provvisorio fino al 15 novembre 1998, nei confronti di tutti gli Stati che hanno partecipato all'adozione della Risoluzione dell'A.G., a meno di una loro dichiarazione contraria (cfr. A/RES/48/263). Quarantuno Stati, oltre l'Unione Europea, hanno proceduto immediatamente alla firma dell'Accordo in questione (cfr. Nations Unies, Division des affaires maritimes et du droit de la mer, Bureau des affaires juridiques, Bulletin du droit de la mer, Numero spécial IV, 16 novembre 1994).

Il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica e la successiva esecuzione della Convenzione di Montego Bay con legge 2 dicembre 1994, n. 689, in G.U. Suppl. ord., 19 dicembre 1994, n. 295, p. 3 e ss. Successivamente, il 12 gennaio 1995, l'Italia ha depositato presso il Segretario generale delle N.U. il proprio strumento di ratifica.

(3) Le prime due conferenze mondiali sul diritto del mare, convocate dall'Assemblea Generale dell'Onu, si sono svolte, rispettivamente, nel 1958 e nel 1960. Dalla prima sono scaturiti i principali strumenti giuridici relativi al mare territoriale ed alla zona contigua, l'alto mare, la pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, la piattaforma continentale. La seconda, deputata all'approfondimento delle questioni concernenti l'ampiezza del mare territoriale ed i limiti

delle zone di pesca, non è riuscita a raggiungere un accordo tra le diverse tesi prospettate per la soluzione di tali problemi e, pertanto, ha chiuso i suoi lavori avendo fallito lo scopo.

(4) Cfr. Castagné, *L'archeologie sous-marine et le droit*, in *Actualités du droit de la mer*, Pedone, Paris, 1973, p. 171. L'autore sostiene che la Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale del 1958 debba essere interpretata in senso estensivo e pertanto le norme si riferirebbero anche al "patrimonio culturale subacqueo" sito nella piattaforma degli Stati costieri.

(5) Per approfondimenti v. La Spada A. "Giù le mani dagli alti fondali", in *Archeologia viva*, nov./dic., 1995, p. 72 ss.

(6) Il Comitato dei fondi marini era stato costituito per studiare le possibilità di utilizzazione dei fondi marini a fini esclusivamente pacifici e anche del sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione costiera, nell'interesse dell'umanità. Nel 1970 fu incaricato di preparare la Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

(7) L'istituto della zona contigua trova origine nella prassi di alcuni Stati costieri di predisporre una difesa avanzata dei loro confini nei confronti della minaccia portata da navi straniere operanti illecitamente in una fascia di mare adiacente le proprie acque territoriali.

L'art. 24 della Convenzione di Ginevra sul mare territoriale e la zona contigua del 29 aprile 1958 chiarisce che su di essa lo Stato non esercita la propria sovranità bensì determinati poteri di controllo diretti a:

- prevenire le contravvenzioni alle proprie leggi doganali, fiscali, d'immigrazione o sanitarie che possano aver luogo nel suo territorio o nel mare territoriale;
- reprimere le contravvenzioni alle suddette leggi commesse nel suo territorio o nel suo mare territoriale.

L'ordinamento giuridico italiano prevedeva fino al 1974 una zona contigua di 6 miglia al di là delle acque territoriali (che all'epoca avevano medesima estensione).

Con legge 14 agosto 1974, n. 359, il limite esterno del mare territoriale fu portato a 12 miglia per cui la fascia contigua di 6 miglia venne assorbita nelle acque territoriali. Infine, con D.P.R. 16 dicembre 1977, n. 960, fu stabilita la sottoposizione a vigilanza doganale della zona costituita dalla fascia di mare compresa tra la linea doganale ed il limite esterno del mare territoriale.

Nella nuova formulazione recata dall'art. 33 della Convenzione di Montego Bay è previsto che:

"1. In una zona contigua al suo mare territoriale, denominata "zona contigua", lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di:

- a) prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale;

b) punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse nel proprio territorio o mare territoriale.

2. La zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale".

Per approfondimenti, v. Angeloni M.Marco - Senese A., Profili applicativi dei principali istituti del nuovo diritto del mare, Cacucci, Bari, 1998, p. 35 ss.

(8) Oggetti archeologici e storici scoperti in mare.

"1. Gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare e cooperano a questo fine.

2. Al fine di controllare il commercio di questi oggetti, lo Stato costiero può, in applicazione dell'art. 33, presumere che la loro rimozione dal fondo del mare, nella zona prevista da quell'articolo, senza la sua autorizzazione, si risolva in una violazione, nell'ambito del suo territorio o del suo mare territoriale, delle leggi e regolamenti indicati in tale articolo.

3. Il presente articolo non pregiudica i diritti dei proprietari identificabili, le disposizioni sul recupero dei relitti e le altre norme di diritto marittimo, o le leggi e la prassi in materia di scambi culturali.

4. Il presente articolo non pregiudica gli altri accordi internazionali e le norme di diritto internazionale relative alla protezione degli oggetti di carattere archeologico o storico".

(9) V. Leanza U., Il nuovo diritto del mare e la sua applicazione nel Mediterraneo, Giappichelli, 1993, p. 257.

(10) V. Ajello N., La ricerca archeologica nell'evoluzione del diritto del mare, Grafo Editor, Messina, 1983.

(11) Reperti archeologici e storici.

"Tutti i reperti di natura archeologica e storica rinvenuti nell'Area vanno conservati o ceduti nell'interesse di tutta l'Umanità, tenendo in particolare conto i diritti preferenziali dello Stato o della regione d'origine, o dello Stato cui per origini culturali si riferiscono, o dello Stato di origine storica e archeologica".

(12) Il termine "Area" indica il fondo ed il sottosuolo dei mari e degli oceani, oltre i limiti di giurisdizione nazionale, proclamati dalle Nazioni Unite "patrimonio comune dell'umanità". Questo nuovo istituto, contenuto nella parte IX della Convenzione, disciplina accuratamente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie solide, liquide e gassose, ivi compresi i noduli polimetallici, che sono localizzabili nelle piane abissali a profondità tra i 4.000 ed i 6.000 metri. Tali noduli si presentano parzialmente affondati nelle argille e nei fanghi del fondo e ricoprono come una coltre, centinaia e centinaia di chilometri di fondali marini dove la penetrazione dei raggi

solari è quasi nulla, la temperatura sfiora lo zero e la pressione atmosferica raggiunge valori elevatissimi. Più in particolare, essi sono diffusi con diverse intensità nel Pacifico centrale, in quello meridionale, nell'Atlantico di fronte al Brasile e nell'Oceano indiano a sud-est del Capo di Buona Speranza. Sono denominati noduli polimetallici in quanto consistono in un aggregato di diversi materiali, quali manganese, nickel, rame e cobalto.

La Convenzione di Montego Bay ha elaborato un sistema di sfruttamento di tali spazi caratterizzato dalla creazione di una apposita organizzazione internazionale: l'Autorità internazionale dei fondi marini, la quale è competente a gestire le risorse di tali aree situate oltre il limite della giurisdizione statale, avvalendosi di un suo apposito organo, costituito per tale scopo: l'Impresa.

Come è noto, l'Impresa e gli Stati o le società da questi patrocinate (entità statali, persone fisiche o giuridiche aventi la nazionalità dello Stato patrocinatore od effettivamente controllate da tale Stato o dai cittadini di tale Stato) devono presentare all'Autorità dei piani di lavoro che devono comprendere due operazioni di estrazioni in due settori equivalenti. L'Autorità, con l'approvazione dei suddetti piani di lavoro, conferisce al richiedente un diritto esclusivo di sfruttamento per una delle due parti, mentre nell'altra, le attività minerarie saranno condotte dall'Autorità attraverso l'Impresa od in associazione con gli Stati in via di sviluppo.

(13) Per approfondimenti v. Leanza V., *La sphère d'application spatial de la Convention européenne sur la protection du patrimoine culturel subaquatique*, relazione relativa al Progetto di Convenzione per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, promossa dal Consiglio d'Europa in seno al quale l'autore rappresenta l'Italia in qualità di Esperto del Ministero degli Affari Esteri.

(14) Si tratta della proposta di legge recante "Istituzione di una zona contigua al mare territoriale", presentata dall'On. Carotti, A.C. n. 4618.

(15) Avente lo stesso titolo, è contraddistinta come A.C. n. 5102.

(16) Art. 4, Difesa del patrimonio archeologico e storico nella zona contigua.

"1. Fatte salve le limitazioni di cui all'art. 303 della Convenzione sul diritto del mare di cui all'articolo 1, qualunque forma non preventivamente assentita di intervento da parte di cittadini o di società italiane o straniere, sui beni archeologici e storici situati nella zona contigua, come delimitata ai sensi dell'art. 2, è considerata e sanzionata con le stesse modalità previste per le analoghe infrazioni commesse nel territorio compreso il mare territoriale.

2. L'autorità statale o regionale competente all'emanazione dell'atto amministrativo di assenso di cui al primo comma s'identifica con l'autorità competente nello spazio di mare territoriale più prossimo alla zona contigua interessata".

Comunicato alla Presidenza il 27 novembre 2001

I testi riportati non hanno alcun carattere di ufficialità

Onorevoli Senatori. &endash; Il presente disegno di legge ripete le analoghe iniziative legislative del Governo presentate nelle passate legislature (atto Camera 1897 nella XII legislatura e atto Camera n. 1984 nella XIII legislatura) e riguarda l'attività di tutela dei beni archeologici svolta dalle competenti sovrintendenze mediante la ricerca, lo scavo ed il recupero di quei beni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le acque interne e quelle marittime, che rientra nei compiti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Per carenza di provvedimenti organici e per l'attitudine culturale a considerare preminenti le ricerche sulla terra ferma, l'attività di ricerca subacquea è stata solo occasionalmente oggetto di attenzione da parte del legislatore.

I processi tecnologici consentono oggi coltivazioni di giacimenti culturali presenti in modo significativo nelle acque ed esposti, peraltro, a ricerche clandestine. Questo crescente interesse consente una rilettura della storia sulla base dei risultati dei ritrovamenti ma, se non condotto con criteri scientifici, rischia di produrre danni irreversibili.

L'Amministrazione ha, in un primo momento, organizzato i propri uffici per fornire una prima risposta al problema.

L'istituzione di un servizio tecnico per l'archeologia subacquea, nell'ambito del competente Ufficio centrale, ha certamente contribuito ad affinare le riflessioni sul tema e a predisporre un quadro di riferimento del fenomeno, anche attraverso il lavoro svolto dai centri operativi periferici di Brescia (Castello di Sirmione), per le aree lacustri di Roma (Soprintendenza archeologica), per le aree fluviali di Napoli (Castello di Baia) e per le aree marine.

Il fenomeno è ampiamente conosciuto e le stime parlano di migliaia di presenze di relitti di navi risalenti al primo millennio avanti Cristo. Lo stesso Consiglio d'Europa se ne è occupato sin dal 1978 con la raccomandazione n. 848 dello stesso anno. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella Convenzione sul diritto del mare, ha raccomandato agli Stati aderenti di estendere la legislazione statale anche agli spazi marini.

Invero si ipotizza che nel sommerso possono ritrovarsi beni in maggior numero di quelli conservati nei musei di Francia, Grecia, Italia e Spagna; se ciò può sembrare eccessivo, non sfuggirà certamente che, per ragioni storiche e geografiche, è proprio il nostro paese, e quindi le acque che lo circondano, la realtà nella quale è presumibile che esistono le più significative presenze sommerse.

È sufficiente ricordare al riguardo clamorosi rinvenimenti, quali i cosiddetti «Bronzi di Riace», la nave romana rinvenuta intatta nelle acque antistanti l'antica città di Aquileia, nonché il recente rinvenimento di altre statue bronzee nel mare di Brindisi e delle navi romane a Pisa.

Le considerazioni che precedono consigliano uno strumento legislativo che si faccia carico di fornire una risposta in termini normativi al problema.

Viene pertanto proposto il presente disegno di legge che consta di due articoli.

L'articolo 1, in aderenza a quanto rappresentato dalla raccomandazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ratificata ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, estende l'ambito di applicazione della legge nazionale di tutela anche agli spazi marini adiacenti al mare territoriale, nonché alle acque interne. Si tratta di una norma di garanzia che tiene conto dell'indicazione della Convenzione di Ginevra del 1958, nonché degli accordi bilaterali che lo Stato italiano ha firmato per la definizione concreta della piattaforma continentale di propria spettanza.

Con l'articolo 2 si istituisce l'abilitazione di operatore archeologico subacqueo da conferire a personale dipendente dal Ministero per i beni e le attività culturali e da concessionari, cui affidare compiti operativi di ricerca di beni sommersi, previo rigoroso accertamento di specifici requisiti.

Il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, si applica anche alla zona di mare di dodici miglia marine a partire dal limite estremo del mare territoriale ovvero, quando tale zona si sovrappone con analoga zona o con il mare territoriale di altro stato, in pendenza di accordo con tale Stato, ad una zona limitata alla linea mediana.

2. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 303 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, la rimozione di oggetti di carattere archeologico o storico trovati anche fortuitamente nella zona di cui al comma 1 può essere effettuata solo previa autorizzazione della competente soprintendenza archeologica. In caso di urgenza, al fine di garantire la sicurezza e la conservazione degli oggetti ritrovati, lo scopritore può procedere alla rimozione degli oggetti stessi consegnandoli immediatamente alla soprintendenza archeologica territorialmente competente o alle forze di polizia o, in caso di obiettiva impossibilità, informando la soprintendenza e le forze di polizia.

3. La Marina militare concorre all'attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico, artistico e archeologico nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 1235, primo comma, numero 4), del

codice della navigazione. Il Ministero per i beni e le attività culturali può concludere apposite convenzioni con Ministeri ed enti pubblici per la collaborazione dell'attività di ricerca archeologica.

4. Ogni attività di ricerca, di salvaguardia e di tutela dei beni culturali compresi negli spazi marini nonché nei laghi, nei corsi d'acqua, nei canali, nei bacini artificiali o in altri specchi d'acqua, o in zone soggette a maree ovvero in ogni altra zona inondata periodicamente, deve essere effettuata sotto la direzione di archeologi e con l'eventuale ausilio di geomorfologi marini, conoscitori dei fondali marini, nei limiti delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate alle attività di ricerca archeologica nel caso di attività svolte direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali.

5. Nessuno può procedere a prospezioni con strumenti atti a favorire la localizzazione dei beni culturali di cui al presente articolo, a scavi, a sondaggi o a recuperi senza avere preliminarmente ottenuto le specifiche autorizzazioni.

Art. 2.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito del piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici del Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, definisce il programma per le attività collegate all'esplorazione subacquea e a quelle di recupero. Per la realizzazione di tali attività è utilizzato personale dipendente dal Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e nei limiti della dotazione organica e degli ordinari stanziamenti di bilancio, ovvero da concessionari incaricati. I concessionari sono individuati tra i soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza operanti nel territorio interessato dalle attività di archeologia subacquea.

2. Al personale utilizzato ai sensi del comma 1 è conferita l'abilitazione di operatore subacqueo, secondo le prescrizioni dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di riconoscimento dei brevetti.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità per il conseguimento dell'abilitazione del personale di cui al comma 1.

4. L'abilitazione all'immersione rilasciata dal Ministero per i beni culturali e ambientali e successivamente dal Ministero per i beni e le attività culturali, insieme alla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquea (FIPSAS) del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o insieme alle altre associazioni del settore, prima della data di entrata in vigore della presente legge sostituisce l'abilitazione di cui al comma 2, previo accertamento dell'idoneità fisica da parte dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

2. Alle imprese subacquee di cui all'articolo 5 che effettuano immersioni di lavoro oltre 12 metri è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera; sono esclusi da tale obbligo i centri di immersione e le organizzazioni didattiche e gli enti di ricerca scientifica, purché indichino un medico specializzato in medicina subacquea e collegato con un centro iperbarico, per i casi di emergenza.
3. Le imprese, i centri e le organizzazioni di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo alla manutenzione ed all'utilizzo nell'attività subacquea ed iperbarica.
4. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 3, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea ed iperbarica, la Capitaneria di porto e la Direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su segnalazione della Capitaneria di porto o della Direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa, del centro o dell'organizzazione dal registro di cui all'articolo 5.

Charter on the Protection and Management of Underwater Cultural Heritage (1996)
(ratified by the 11th ICOMOS General Assembly, held in Sofia, Bulgaria, from 5-9 October 1996)

INTRODUCTION

This Charter is intended to encourage the protection and management of underwater cultural heritage in inland and inshore waters, in shallow seas and in the deep oceans. It focuses on the specific attributes and circumstances of cultural heritage under water and should be understood as a supplement to the ICOMOS Charter for the Protection and Management of Archaeological Heritage, 1990. The 1990 Charter defines the "archaeological heritage" as that part of the material heritage in respect of which archaeological methods provide primary information, comprising all vestiges of human existence and consisting of places relating to all manifestations of human activity, abandoned structures, and remains of all kinds, together with all the portable cultural material associated with them. For the purposes of this Charter underwater cultural heritage is understood to mean the archaeological heritage which is in, or has been removed from, an underwater environment. It includes submerged sites and structures, wreck-sites and wreckage and their archaeological and natural context.

By its very character the underwater cultural heritage is an international resource. A large part of the underwater cultural heritage is located in an international setting and derives from international

trade and communication in which ships and their contents are lost at a distance from their origin or destination.

Archaeology is concerned with environmental conservation; in the language of resource management, underwater cultural heritage is both finite and non-renewable. If underwater cultural heritage is to contribute to our appreciation of the environment in the future, then we have to take individual and collective responsibility in the present for ensuring its continued survival.

Archaeology is a public activity; everybody is entitled to draw upon the past in informing their own lives, and every effort to curtail knowledge of the past is an infringement of personal autonomy.

Underwater cultural heritage contributes to the formation of identity and can be important to people's sense of community. If managed sensitively, underwater cultural heritage can play a positive role in the promotion of recreation and tourism.

Archaeology is driven by research, it adds to knowledge of the diversity of human culture through the ages and it provides new and challenging ideas about life in the past. Such knowledge and ideas contribute to understanding life today and, thereby, to anticipating future challenges.

Many marine activities, which are themselves beneficial and desirable, can have unfortunate consequences for underwater cultural heritage if their effects are not foreseen.

Underwater cultural heritage may be threatened by construction work that alters the shore and seabed or alters the flow of current, sediment and pollutants. Underwater cultural heritage may also be threatened by insensitive exploitation of living and non-living resources. Furthermore, inappropriate forms of access and the incremental impact of removing "souvenirs" can have a deleterious effect.

Many of these threats can be removed or substantially reduced by early consultation with archaeologists and by implementing mitigatory projects. This Charter is intended to assist in bringing a high standard of archaeological expertise to bear on such threats to underwater cultural heritage in a prompt and efficient manner.

Underwater cultural heritage is also threatened by activities that are wholly undesirable because they are intended to profit few at the expense of many. Commercial exploitation of underwater cultural heritage for trade or speculation is fundamentally incompatible with the protection and management of the heritage. This Charter is intended to ensure that all investigations are explicit in their aims, methodology and anticipated results so that the intention of each project is transparent to all.

Article 1 - Fundamental Principles

The preservation of underwater cultural heritage in situ should be considered as a first option. Public access should be encouraged.

Non-destructive techniques, non-intrusive survey and sampling should be encouraged in preference to excavation.

Investigation must not adversely impact the underwater cultural heritage more than is necessary for the mitigatory or research objectives of the project.

Investigation must avoid unnecessary disturbance of human remains or venerated sites.

Investigation must be accompanied by adequate documentation.

Article 2 - Project Design

Prior to investigation a project must be prepared, taking into account :

- the mitigatory or research objectives of the project;
- the methodology to be used and the techniques to be employed;
- anticipated funding;
- the time-table for completing the project;
- the composition, qualifications, responsibility and experience of the investigating team;
- material conservation;
- site management and maintenance;
- arrangements for collaboration with museums and other institutions;
- documentation;
- health and safety;
- report preparation;
- deposition of archives, including underwater cultural heritage removed during investigation;
- dissemination, including public participation.

The project design should be revised and amended as necessary.

Investigation must be carried out in accordance with the project design. The project design should be made available to the archaeological community.

Article 3 - Funding

Adequate funds must be assured in advance of investigation to complete all stages of the project design including conservation, report preparation and dissemination. The project design should include contingency plans that will ensure conservation of underwater cultural heritage and supporting documentation in the event of any interruption in anticipated funding.

Project funding must not require the sale of underwater cultural heritage or the use of any strategy that will cause underwater cultural heritage and supporting documentation to be irretrievably dispersed.

Article 4 - Time-table

Adequate time must be assured in advance of investigation to complete all stages of the project design including conservation, report preparation and dissemination. The project design should include contingency plans that will ensure conservation of underwater cultural heritage and supporting documentation in the event of any interruption in anticipated timings.

Article 5- Research objectives, methodology and techniques

Research objectives and the details of the methodology and techniques to be employed must be set down in the project design. The methodology should accord with the research objectives of the investigation and the techniques employed must be as unintrusive as possible.

Post-fieldwork analysis of artefacts and documentation is integral to all investigation; adequate provision for this analysis must be made in the project design.

Article 6 - Qualifications, responsibility and experience

All persons on the investigating team must be suitably qualified and experienced for their project roles. They must be fully briefed and understand the work required.

All intrusive investigations of underwater cultural heritage will only be undertaken under the direction and control of a named underwater archaeologist with recognised qualifications and experience appropriate to the investigation.

Article 7 - Preliminary investigation

All intrusive investigations of underwater cultural heritage must be preceded and informed by a site assessment that evaluates the vulnerability, significance and potential of the site.

The site assessment must encompass background studies of available historical and archaeological evidence, the archaeological and environmental characteristics of the site and the consequences of the intrusion for the long term stability of the area affected by investigations.

Article 8 - Documentation

All investigation must be thoroughly documented in accordance with current professional standards of archaeological documentation.

Documentation must provide a comprehensive record of the site, which includes the provenance of underwater cultural heritage moved or removed in the course of investigation, field notes, plans and drawings, photographs and records in other media.

Article 9 - Material conservation

The material conservation programme must provide for treatment of archaeological remains during investigation, in transit and in the long term.

Material conservation must be carried out in accordance with current professional standards.

Article 10 - Site management and maintenance

A programme of site management must be prepared, detailing measures for protecting and managing in situ underwater cultural heritage in the course of an upon termination of fieldwork.

The programme should include public information, reasonable provision for site stabilisation, monitoring and protection against interference. Public access to in situ underwater cultural heritage should be promoted, except where access is incompatible with protection and management.

Article 11 - Health and safety

The health and safety of the investigating team and third parties is paramount. All persons on the investigating team must work according to a safety policy that satisfies relevant statutory and professional requirements and is set out in the project design.

Article 12 - Reporting

Interim reports should be made available according to a time-table set out in the project design, and deposited in relevant public records.

Reports should include :

- an account of the objectives;
- an account of the methodology and techniques employed;
- an account of the results achieved;
- recommendations concerning future research, site management and curation of underwater cultural heritage removed during the investigation.

Article 13 - Curation

The project archive, which includes underwater cultural heritage removed during investigation and a copy of all supporting documentation, must be deposited in an institution that can provide for public access and permanent curation of the archive. Arrangements for deposition of the archive should be agreed before investigation commences, and should be set out in the project design. The archive should be prepared in accordance with current professional standards.

The scientific integrity of the project archive must be assured; deposition in a number of institutions must not preclude reassembly to allow further research. Underwater cultural heritage is not to be traded as items of commercial value.

Article 14 - Dissemination

Public awareness of the results of investigations and the significance of underwater cultural heritage should be promoted through popular presentation in a range of media. Access to such presentations by a wide audience should not be prejudiced by high charges.

Co-operation with local communities and groups is to be encouraged, as is co-operation with communities and groups that are particularly associated with the underwater cultural heritage concerned. It is desirable that investigations proceed with the consent and endorsement of such communities and groups.

The investigation team will seek to involve communities and interest groups in investigations to the extent that such involvement is compatible with protection and management. Where practical, the investigation team should provide opportunities for the public to develop archaeological skills through training and education.

Collaboration with museums and other institutions is to be encouraged. Provision for visits, research and reports by collaborating institutions should be made in advance of investigation. A final synthesis of the investigation must be made available as soon as possible, having regard to the complexity of the research, and deposited in relevant public records.

Article 15 - International co-operation

International co-operation is essential for protection and management of underwater cultural heritage and should be promoted in the interests of high standards of investigation and research.

International co-operation should be encouraged in order to make effective use of archaeologists and other professionals who are specialised in investigations of underwater cultural heritage.

Programmes for exchange of professionals should be considered as a means of disseminating best practice.

Legge di Ratifica 7 giugno 1999, n° 213

Ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995

Allegato al testo della legge è riportata una traduzione non ufficiale della CONVENZIONE dell'UNIDROIT

Ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995 (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 luglio 1999, n. 153.

(2) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale. Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che in data 11 ottobre 1999 si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano. All'atto del deposito è stata formulata dall'Italia la seguente dichiarazione:

«Il Governo della Repubblica italiana dichiara, ai sensi dell'art. 16 della convenzione che la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati dovrà essere proposta dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Nel caso in cui tale luogo sia sconosciuto o il bene non si trovi nello Stato, la domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, dinanzi a quello del luogo in cui il convenuto ha dimora. Se il convenuto è una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, si applicano le disposizioni dell'art. 19 del codice di procedura civile italiano. Il Governo della Repubblica italiana dichiara, inoltre, che le domande di restituzione o ritorno dei beni dovranno essere proposte per le vie diplomatiche e consolari».

Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, il presente atto è entrato in vigore il 1° aprile 2000 (comunicato in Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 253).

1. Ratifica ed esecuzione.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione

dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al comma 1, di seguito denominata "Convenzione", a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

2. Cooperazione amministrativa.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali fornisce, a condizione di reciprocità, agli Stati contraenti della Convenzione la cooperazione amministrativa necessaria a facilitare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali nelle seguenti forme:

- a) su richiesta di uno Stato contraente, fa eseguire ricerche sul territorio nazionale per localizzare il bene culturale e identificarne il possessore;
- b) comunica allo Stato contraente il rinvenimento nel territorio italiano di beni culturali che si presumono rubati o illecitamente esportati;
- c) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia dei beni culturali presso musei pubblici, nonché ogni altra misura per la conservazione del bene.

3. Proposizione dell'azione in Italia.

1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 16 della Convenzione:
- a) la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Nel caso in cui tale luogo sia sconosciuto o il bene non si trovi nello Stato, la domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, dinanzi a quello del luogo in cui il convenuto ha dimora. Se il convenuto è una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del codice di procedura civile;
 - b) le domande di restituzione o ritorno dei beni sono proposte per le vie diplomatiche e consolari.

4. Indennizzo.

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione o il ritorno del bene culturale, può liquidare, a domanda del possessore che si sia costituito in giudizio, un indennizzo determinato anche in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve provare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede.
3. Il mancato pagamento dell'indennizzo determina a favore del possessore il diritto di ritenzione di cui all'articolo 1152 del codice civile.

5. Proposizione della richiesta negli Stati contraenti.

1. La richiesta di restituzione dei beni culturali rubati è formulata, dinanzi all'autorità indicata dallo Stato contraente a norma dell'articolo 16 della Convenzione, dalla persona offesa che ne informa il Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Qualora i beni rubati siano sottoposti alla disciplina prevista dalla legge 1^o giugno 1939, n. 1089 , ovvero dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , la richiesta di restituzione può essere altresì formulata dal Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
3. La richiesta di ritorno dei beni culturali illecitamente esportati è formulata esclusivamente dal Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

6. Custodia, consegna o acquisizione del bene.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla custodia del bene di cui abbia ottenuto la restituzione o il ritorno sino alla consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione o di ritorno e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero per i beni e le attività culturali dà notizia del provvedimento di restituzione o di ritorno mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui al comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero per i beni e le attività culturali, sentiti il comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico.

7. Rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea.

1. Le disposizioni della Convenzione e della presente legge non si applicano nei rapporti con gli Stati contraenti membri dell'Unione europea regolati dalla direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, e successive modificazioni.

8. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1999 ed in lire 1.075 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRADUZIONE NON UFFICIALE DELLA CONVENZIONE
dell'UNIDROIT

Atto finale della conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995

1. La Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, si è svolta a Roma, Italia, dal 7 al 24 giugno 1995.

2. Hanno partecipato alla Conferenza, i rappresentanti di 70 Stati, i.e. i rappresentanti dei seguenti Stati:

Repubblica di Albania, Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Repubblica dell'Angola, Repubblica Argentina, Australia, Repubblica di Austria, Repubblica di Bielorussia, Regno del Belgio, Repubblica di Bolivia, Repubblica Federativa del Brasile, Repubblica di Bulgaria, Burkina Faso, Regno della Cambogia, Repubblica del Camerun, Canada, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica di Cipro, Repubblica di Colombia, Repubblica della Costa d'Avorio, Repubblica della Croazia, Regno di Danimarca, Repubblica Araba d'Egitto, Repubblica Ellenica, Repubblica dell'Ecuador, Federazione Russa, Repubblica di Finlandia, Repubblica Francese, Repubblica di Georgia, Repubblica Federale di Germania, Giappone, Repubblica di Guinea, India, Repubblica Islamica dell'Iran, Irlanda; Stato d'Israele, Repubblica Italiana, Gran Giamahiria Araba Libica Popolare e Socialista, Stato del Kuwait, Repubblica di Lituania, Gran Ducato di Lussemburgo, Repubblica di Malta, Regno del Marocco, Stati Uniti messicani, Unione di Myanmar, Repubblica Federale della Nigeria, Regno di Norvegia, Repubblica Islamica del Pakistan, Repubblica del Paraguay, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica del Perù, Repubblica di Polonia, Repubblica del

Portogallo, Repubblica di Corea, Romania, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Santa Sede, Repubblica di Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Repubblica Sud-africana, Regno di Svezia, Confederazione Svizzera, Repubblica Ceca, Regno di Thailandia, Repubblica Tunisina, Repubblica di Turchia, Ucraina, Repubblica di Ungheria, Repubblica dello Yemen, Repubblica dello Zambia.

3. Otto Stati hanno inviato osservatori alla Conferenza, i.e: il Regno dell'Arabia Saudita; la Repubblica di Bosnia Erzegovina; la Repubblica del Ghana; il Regno hashemita di Giordania; la Repubblica del Guatemala; la Repubblica dell'Honduras; la Repubblica Araba Siriana; la Repubblica del Venezuela.

4. Le seguenti Organizzazioni intergovernative erano rappresentate da osservatori alla Conferenza: la Commissione delle Comunità europee il Consiglio d'Europa il Consiglio dell'Unione Europea la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato il Centro internazionale di Studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali

l'Organizzazione internazionale di polizia criminale l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura.

5. Le seguenti Organizzazioni internazionali non governative erano rappresentate da osservatori alla Conferenza: International Bar Association Consiglio internazionale degli archivi International Law Association Unione internazionale degli avvocati Unione internazionale del notariato latino.

6. La seguente associazione professionale internazionale era rappresentata da osservatori alla Conferenza:

International Association of Dealers in Ancient Art.

7. L'Ordine Sovrano Militare di Malta era rappresentato da un osservatore alla Conferenza.

8. La Conferenza ha eletto come Presidente l'Ambasciatore Walter Gardini (Italia).

9. La Conferenza ha eletto come vice presidenti i seguenti rappresentanti :

11. Il Segretario Generale della Conferenza era il Sig. M. Evans, Segretario Generale dell'Unidroit.

12. I documenti di lavoro utilizzati dalla Conferenza e dai suoi organi erano il progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, come adottato da un Comitato di esperti governativi di Unidroit l'8 ottobre 1993, con un rapporto esplicativo elaborato dal Segretariato dell'Unidroit (CONF. 8/3), ed il progetto di disposizioni finali suscettibili di essere incorporate nel progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale di beni culturali rubati o illecitamente esportati accompagnato dai commenti esplicativi elaborati dal Segretariato dell'Unidroit (CONF. 8/4). La Conferenza ed i suoi organi hanno inoltre esaminato proposte ed osservazioni dei Governi e delle organizzazioni internazionali sul progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati (CONF. 8/5 e Addenda, CONF.- 8/6, e Addenda, CONF. 8/WP.1 a 7 e CONF. 8/C.1/W.P. 1 a 82) e sul progetto di disposizioni finali suscettibili di essere incorporate nel progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati (CONF. 8/C. 2/W.P. 1 a 25) .

13. La Conferenza ha affidato alla Commissione plenaria la prima e seconda lettura del progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, gli articoli C ed P del progetto di disposizioni finali suscettibili di essere incorporate nel summenzionato progetto di Convenzione, ed il titolo di tale progetto di Convenzione. La Conferenza ha incaricato la Commissione delle disposizioni finali, della prima e seconda lettura di tutti gli articoli del progetto di disposizioni finali suscettibili di essere incorporate nel summenzionato progetto di Convenzione, ad eccezione degli articoli C e F di cui sopra.

14. Sulla base delle deliberazioni riportate nei resoconti della Conferenza (CONF. 8/S.R. 1 a 7), nei resoconti della Commissione plenaria (CONF. 8/C. 1/S.R. 1 a 19), nonché sulla base del suo rapporto (CONF. B/C. 2/Doc. 1) e del rapporto della Commissione delle disposizioni finali (CONF. 8/C. 2/Doc. 1) la Conferenza ha elaborato la CONVENZIONE DELL'UNIDROIT SUI

BENI CULTURALI RUBATI O ILLECITAMENTE ESPORTATI.

15. La Convenzione dell'Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, il cui testo figura nell'Annesso al presente Atto finale, è stata adottata dalla Conferenza il 23 giugno 1995 ed è stata aperta alla firma nella seduta di chiusura della Conferenza il 24 giugno 1995. La Convenzione rimarrà aperta alla firma a Roma, Italia, fino al 30 giugno 1996. E' stata inoltre aperta all'adesione il 24 giugno 1995.

16 La Convenzione è depositata presso il Governo Italiano. IN FEDE DI CHE i rappresentanti, RICONOSCENTI al Governo Italiano per avere invitato la Conferenza in Italia e per la sua generosa ospitalità, HANNO FIRMATO il presente Atto finale. FATTO a Roma, il ventiquattro giugno millenovecentonovantacinque, in un unico originale, i cui testi inglese e francese sono parimenti autentici.

Il Vice-Presidente

Il Segretario Generale

Convenzione dell'unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati

Gli stati parti alla presente convenzione RIUNITI a Roma, su invito del Governo della Repubblica Italiana, dal 7 al 24 giugno 1995, per una Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale del beni culturali rubati o illecitamente esportati,

CONVINTI dell'importanza fondamentale della protezione del patrimonio culturale e degli scambi culturali per promuovere la comprensione tra i popoli, nonché della diffusione della cultura per il benessere dell'umanità ed il progresso della civiltà,

PROFONDAMENTE PREOCCUPATI per il traffico illecito dei beni culturali ed i danni irreparabili che spesso ne derivano per gli stessi beni, nonché per il patrimonio culturale delle comunità nazionali, tribali, autoctone o altre e per il patrimonio comune di tutti i popoli e deplorando in particolare il saccheggio dei siti archeologici e la conseguente perdita di insostituibili informazioni archeologiche, storiche e scientifiche,

DETERMINATI a contribuire con efficacia alla lotta contro il traffico illecito dei beni-culturali, stabilendo un corpus minimo di regole giuridiche comuni ai fini della restituzione e del ritorno dei beni culturali tra gli Stati contraenti, al fine di favorire la preservazione e la protezione del patrimonio culturale nell'interesse di tutti, SOTTOLINEANDO che la presente Convenzione ha come obiettivo di agevolare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali e che la messa in atto, in alcuni Stati, di rimedi come l'indennizzo, necessari per assicurare la restituzione o il ritorno di detti beni, non implica che tali rimedi debbano essere adottati in altri Stati, AFFERMANDO che l'adozione delle disposizioni della presente Convenzione in futuro non costituisce in alcun modo un'approvazione o una legittimazione di ogni traffico illecito avvenuto prima della sua entrata in vigore, CONSAPEVOLI del fatto che la presente Convenzione non rappresenta di per se una soluzione ai problemi posti dal traffico illecito, ma che da inizio ad un processo volto a rafforzare la cooperazione culturale internazionale ed a conservare il suo ruolo al commercio lecito e agli accordi interstatali negli scambi culturali, RICONOSCENDO che l'attuazione della presente Convenzione dovrebbe essere accompagnata da altre misure efficaci in favore della protezione dei beni culturali, come l'elaborazione e l'utilizzazione di registri, la protezione materiale dei siti archeologici e la cooperazione tecnica, RENDENDO OMAGGIO all'azione svolta dai vari organismi per proteggere i beni culturali, in particolare la Convenzione dell'UNESCO del 1970 relativa al traffico illecito ed all'elaborazione di codici di condotta nel settore privato, HANNO ADOTTATO le seguenti disposizioni:

Capitolo I - Sfera d'applicazione e definizione

Articolo 1

La presente Convenzione si applica alle richieste di carattere internazionale:

- a) di restituzione di beni culturali rubati;
- b) di ritorno di beni culturali esportati dal territorio di uno Stato contraente in violazione della sua legge che regola l'esportazione di beni culturali, al

fine di proteggere il suo patrimonio culturale (in seguito indicati come «beni culturali illecitamente esportati»).

Articolo 2

Ai sensi della presente Convenzione sono considerati come beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura l'arte o la scienza in particolare quelli che appartengono ad una delle categorie enumerate nell'annesso alla presente Convenzione.

Capitolo II - Restituzione dei beni culturali rubati

Articolo 3

- 1) Il possessore di un bene culturale rubato deve restituirlo.
- 2) Ai sensi della presente Convenzione, un bene illecitamente scavato o scavato lecitamente ma illecitamente trattenuto è considerato come rubato, compatibilmente con la legislazione dello Stato nel quale tali scavi sono stati effettuati.
- 3) Ogni richiesta di restituzione deve esser presentata entro un termine di tre anni a decorrere dal momento in cui il richiedente ha conosciuto il luogo dove si trovava il bene culturale e l'identità del suo possessore e, in tutti i casi, entro un termine di cinquant'anni dalla data del furto.
- 4) Tuttavia, un'azione per la restituzione di un bene culturale che faccia parte integrante di un monumento o di un sito archeologico identificati, o che faccia parte di una collezione pubblica, non è sottoposta ad alcun termine di prescrizione salvo che ad un termine di tre anni dal momento in cui il richiedente sia venuto a conoscenza del luogo dove si trovava il bene culturale e dell'identità del possessore.
- 5) Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente, ogni Stato contraente può dichiarare che un'azione si prescrive entro un termine di 75 anni o in un termine più lungo previsto dalla sua legge. Un'azione intentata in un altro Stato contraente per la restituzione di un bene culturale prelevato da un monumento, da un sito archeologico o da una collezione pubblica, situati in

uno Stato contraente che effettua tale dichiarazione, si prescrive ugualmente nello stesso termine.

6) La dichiarazione di cui al paragrafo precedente è resa al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione.

7) Ai sensi della presente Convenzione, una «collezione pubblica» è ogni raccolta di beni culturali inventariati o altrimenti identificati che sono di proprietà di:

- a) uno Stato contraente;
- b) una collettività regionale o locale di uno Stato contraente;
- c) una istituzione religiosa situata in uno Stato contraente; oppure
- d) una istituzione creata a fini essenzialmente culturali, pedagogici o scientifici in uno Stato contraente e riconosciuta in tale Stato come di interesse pubblico.

8) Inoltre l'azione per la restituzione di un bene culturale sacro o che abbia un'importanza collettiva appartenente ad una comunità autoctona o tribale in uno Stato contraente e utilizzato per l'uso tradizionale o rituale di questa comunità, è sottoposta al termine di prescrizione applicabile per le collezioni pubbliche.

Articolo 4

1) Il possessore di un bene culturale rubato, che deve restituirlo, ha diritto, al momento della restituzione, al pagamento di un equo indennizzo a condizione che quest'ultimo non abbia saputo o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che il bene era stato rubato e che possa provare che ha agito con la dovuta diligenza in occasione dell'acquisto.

2) Patto salvo il diritto del possessore all'indennizzo di cui al paragrafo precedente, sarà fatto ogni ragionevole sforzo affinché la persona che ha ceduto il bene culturale al possessore o ogni altro cedente anteriore, paghi l'indennizzo quando ciò sia conforme alla legge dello Stato dove la richiesta è presentata.

3) Il pagamento dell'indennizzo al possessore da parte del richiedente, quando richiesto, non pregiudica il diritto del richiedente di rivalersi su ogni altra persona per il rimborso.

4) Al fine di determinare se il possessore abbia agito con la dovuta diligenza, si terranno in conto tutte le circostanze dell'acquisto ed in particolare: la qualità delle parti, il prezzo pagato, la consultazione da parte del possessore di ogni registro ragionevolmente accessibile di beni culturali rubati ed ogni altra informazione e documentazione pertinenti che esso avrebbe ragionevolmente potuto ottenere, nonché la consultazione di organismi ai quali poteva avere accesso o ogni altro passo che una persona ragionevole avrebbe effettuato nelle stesse circostanze.

5) Il possessore non può godere di uno stato più favorevole di quello della persona dalla quale esso ha ricevuto il bene culturale a titolo ereditario, o altrimenti a titolo gratuito.

Capitolo III - Ritorno dei beni culturali illecitamente esportati
Articolo 5

1) Uno Stato contraente può richiedere al giudice o ad ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente che sia ordinato il ritorno di un bene culturale illecitamente esportato dal territorio dello Stato richiedente.

2) Un bene culturale che sia stato esportato temporaneamente dal territorio dello Stato richiedente a fini d'esposizione, di ricerca o di restauro, ai sensi di una autorizzazione rilasciata in conformità della sua legge che regola l'esportazione di beni culturali al fine di proteggere il suo patrimonio culturale e che non sia stato riconsegnato in conformità alle condizioni di detta autorizzazione si considera come illecitamente esportato.

3) Il giudice o ogni altra autorità competente dello Stato convenuto ordina il ritorno del bene culturale quando lo Stato richiedente dimostri che l'esportazione del bene comporta un significativo pregiudizio all'uno o all'altro dei seguenti interessi:

- a) la conservazione fisica del bene o del suo contesto;
- b) l'integrità di un bene complesso;
- c) la conservazione dell'informazione, in particolare di natura scientifica o storica, relativa al bene;
- d) l'uso tradizionale o rituale del bene da parte di una comunità autoctona o tribale;

oppure dimostri che il bene ha per detto Stato un'importanza culturale significativa.

4) Ogni richiesta presentata al sensi del paragrafo 1 del presente articolo deve essere corredata da ogni informazione di fatto o di diritto che consenta al giudice o all'autorità competente dello Stato convenuto di determinare se le condizioni previste dai paragrafi da 1 a 3 sono soddisfatte.

5) Ogni richiesta di ritorno deve essere promossa entro un termine di tre anni dal momento in cui lo Stato richiedente ha conosciuto il luogo dove si trovava il bene e l'identità del suo possessore e, in tutti casi, entro un termine di cinquant'anni dalla data di esportazione o dalla data alla quale il bene avrebbe dovuto essere riconsegnato in virtù dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 6

1) Il possessore di un bene culturale che ha acquisito detto bene dopo la sua illecita esportazione ha diritto, al momento del ritorno, al pagamento da parte dello Stato richiedente di un equo indennizzo, con riserva che il possessore non sapeva ne avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, al momento dell'acquisizione, che il bene era stato illecitamente esportato.

2) Per determinare se il possessore sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che il bene culturale era illecitamente esportato, si terrà conto delle circostanze dell'acquisizione, in particolare della mancanza del certificato di esportazione richiesto in virtù della legge dello Stato richiedente.

3) Invece dell'indennizzo e d'accordo con lo Stato richiedente il possessore che deve riconsegnare il bene culturale sul territorio di questo Stato, può decidere:

a) di rimanere proprietario del bene; oppure

b) di trasferirne la proprietà, a titolo oneroso o gratuito, ad una persona di sua scelta residente nello Stato richiedente e che offre le necessarie garanzie.

4) Le spese per il ritorno del bene culturale ai sensi del presente articolo sono a carico dello Stato richiedente, senza pregiudicare il diritto di quest'ultimo di rivalersi per le spese da qualsiasi altra persona.

5) Il possessore non può godere di uno stato più favorevole di quello della

persona dalla quale ha ricevuto il bene a titolo ereditario o altrimenti a titolo gratuito.

Articolo 7

- 1) Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano quando:
 - a) l'esportazione del bene culturale non è più illecita nel momento in cui se ne chiede il ritorno; oppure
 - b) il bene è stato esportato quando era in vita il suo autore, o entro un periodo di cinquant'anni dopo il suo decesso.
- 2) Nonostante le disposizioni del capoverso b) del paragrafo precedente, le disposizioni del presente Capitolo si applicano quando il bene culturale è stato creato da un membro o da membri di una comunità autoctona o tribale per l'uso tradizionale o rituale di tale comunità, e, che deve essere restituito a tale comunità.

Capitolo IV - Disposizioni generali

Articolo 8

- 1) Una richiesta ai sensi del Capitoli II o III può essere presentata dinanzi al giudice o ogni altra autorità competente dello Stato contraente dove si trova il bene culturale, nonché dinanzi al giudice o ogni altra autorità competente che abbiano il potere di decidere la controversia secondo le regole in vigore negli Stati contraenti.
- 2) Le parti possono concordare di sottoporre la controversia ad un giudice o altra autorità competente o ad arbitrato.
- 3) Le misure provvisorie o conservative previste dalla legislazione dello Stato contraente dove si trova il bene possono essere messe in atto anche se l'azione sul merito della restituzione o del ritorno del bene sia stata promossa dinanzi al giudice o, ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente.

Articolo 9

- 1) La presente Convenzione non impedisce ad uno Stato contraente di

applicare tutte le norme più favorevoli alla restituzione o al ritorno di beni culturali rubati o illecitamente esportati di quelle in essa previste.

2) Il presente Articolo non deve essere interpretato nel senso di creare un obbligo di riconoscere, o di conferire forza esecutiva ad una decisione di un giudice o di ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente che si discosti dalle norme della presente Convenzione.

Articolo 10

1) Le disposizioni del Capitolo II si applicano ad un bene culturale che è stato rubato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato dove la richiesta è presentata, con riserva che:

a) il bene sia stato rubato sul territorio di uno Stato contraente dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di questo Stato; oppure
b) il bene si trova in uno Stato contraente dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di questo Stato.

2) Le disposizioni del Capitolo III si applicano solo ad un bene culturale illecitamente esportato dopo l'entrata in vigore della Convenzione, nei confronti dello Stato richiedente così come dello Stato dove la richiesta è presentata.

3) La presente Convenzione non legittima in alcun modo un'operazione illecita di qualunque natura che ha avuto luogo prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione o un'operazione per la quale è esclusa dai paragrafi 1) o 2) del presente articolo l'applicazione della Convenzione, né limita il diritto di uno Stato o di ogni altra persona di intentare, al di là della presente Convenzione, un'azione per la restituzione o il ritorno di un bene culturale rubato o illecitamente esportato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Capitolo V - Disposizioni finali

Articolo 11

1) La presente Convenzione sarà aperta alla firma nella seduta di chiusura della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione

dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, e rimarrà aperta alla firma di tutti gli Stati a Roma, fino al 30 giugno 1996.

2) La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati che l'hanno firmata.

3) La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati che non sono firmatari a partire dalla data alla quale sarà aperta alla firma.

4) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono soggette al deposito, presso il Depositario, di uno strumento in buona e debita forma.

Articolo

12

1) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data di deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2) Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore nei confronti di questo Stato il primo giorno del sesto mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo

13

1) La presente Convenzione non deroga agli strumenti internazionali da cui uno Stato contraente è giuridicamente vincolato e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che una diversa dichiarazione non sia resa dagli Stati vincolati da tali strumenti.

2) Ogni Stato contraente potrà concludere con uno o più Stati contraenti accordi per agevolare l'applicazione della presente Convenzione nei loro reciproci rapporti. Gli Stati che abbiano concluso tali accordi ne trasmetteranno una copia al Depositario.

3) Nei loro reciproci rapporti, gli Stati contraenti membri di organizzazioni d'integrazione economica o di organismi regionali possono dichiarare che applicano le regole interne di tali organizzazioni od organismi e che non

applicano quindi nelle loro relazioni le disposizioni della presente Convenzione, la cui sfera di applicazione coincide con quella di queste regole.

Articolo 14

1) Ogni Stato contraente che comprende due o più unità territoriali, che abbiano o non ordinamenti legislativi diversi applicabili nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione, potrà, al momento della firma o del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse, e potrà in qualunque momento sostituire tale dichiarazione con una nuova dichiarazione.

2) Tali dichiarazioni saranno notificate al Depositario e designeranno espressamente le unità territoriali in cui la Convenzione si applica.

3) Se, in virtù di una dichiarazione resa in conformità con il presente articolo, la presente Convenzione si applica ad una o a più unità territoriali di uno Stato contraente, ma non a tutte, il riferimento:

a) al territorio di uno Stato contraente all'articolo 1, indica il territorio di un'unità territoriale di detto Stato;

b) al giudice o altra autorità competente dello Stato contraente o dello Stato convenuto, indica il giudice o altra autorità competente di un'unità territoriale di detto Stato;

c) allo Stato contraente in cui si trova il bene culturale, al paragrafo 1 dell'articolo 8, indica l'unità territoriale di detto Stato dove il bene si trova;

d) alle leggi dello Stato contraente in cui si trova il bene, al paragrafo 3 dell'articolo 8, indica le leggi dell'unità territoriale di detto Stato dove il bene si trova; e

e) ad uno Stato contraente, all'articolo 9, indica un'unità territoriale di detto Stato.

4) Se uno Stato contraente non effettua dichiarazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la presente Convenzione si applicherà all'insieme del territorio di questo Stato.

- 1) Le dichiarazioni rese, in virtù della presente Convenzione, al momento della firma sono soggette a conferma in occasione della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione.
- 2) Le dichiarazioni e la conferma delle dichiarazioni, saranno effettuate per iscritto e formalmente notificate al Depositario.
- 3) Le dichiarazioni avranno effetto alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione riguardo allo Stato dichiarante. Tuttavia le dichiarazioni di cui il Depositario sia stato notificato formalmente dopo tale data, avranno effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data del loro deposito presso il Depositario.
- 4) Ogni Stato che effettua una dichiarazione in virtù della presente Convenzione può ritirarla in qualunque momento mediante una notifica formale indirizzata per iscritto al Depositario. Tale ritiro avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data di deposito della notifica.

- 1) Ogni Stato contraente dovrà al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che le richieste di ritorno o di restituzione di beni culturali presentate da uno Stato in virtù dell'articolo 8, possono essergli sottoposte secondo una o più delle seguenti procedure:
 - a) direttamente presso il giudice o altre autorità competenti dello, Stato dichiarante;
 - b) tramite una o più autorità designate da detto Stato a ricevere tali richieste ed a trasmetterle al giudice o altre autorità competenti di detto Stato;
 - c) per le vie diplomatiche o consolari.
- 2) Ogni Stato contraente può inoltre designare il giudice o altra autorità competente per ordinare la restituzione o il ritorno di beni culturali secondo le disposizioni dei Capitoli II e III.
- 3) Una dichiarazione resa in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere modificata in qualunque momento da una nuova dichiarazione.
- 4) Le disposizioni dei paragrafi 1 a 3 del presente articolo non derogano alle

disposizioni di accordi bilaterali e multilaterali di assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale che potrebbero esistere tra gli Stati contraenti.

Articolo 17

Ogni Stato contraente, entro un termine di sei mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, consegna al Depositario un'informativa per iscritto, in una delle lingue ufficiali della Convenzione, sulla legislazione che disciplina l'esportazione di beni culturali. Tale informativa sarà periodicamente aggiornata, se del caso.

Articolo 18

Nessuna riserva è ammessa, salvo quelle che sono espressamente autorizzate dalla presente Convenzione.

Articolo 19

1) La presente Convenzione può essere in qualunque momento denunciata da uno qualunque degli Stati parti, a partire dalla data alla quale entra in vigore per detto Stato, mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Depositario.

2) La denuncia ha effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data di deposito dello strumento di denuncia presso il Depositario. Se nello strumento di denuncia è specificato un periodo più lungo per l'entrata in vigore della denuncia, quest'ultima avrà effetto allo scadere di tale periodo dopo il deposito dello strumento di denuncia presso il Depositario.

3) Nonostante tale denuncia, la presente Convenzione rimarrà applicabile ad ogni domanda di restituzione o di ritorno di un bene culturale presentata prima della data dalla quale la denuncia avrà effetto.

Articolo 20

Il Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato

(Unidroit) può convocare, periodicamente o su richiesta di cinque Stati contraenti, un Comitato speciale al fine di esaminare il funzionamento pratico della presente Convenzione.

Articolo 21

1) La presente Convenzione sarà depositata presso il Governo della Repubblica italiana.

2) Il Governo della Repubblica italiana:

a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito, ed il Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit):

i) di ogni nuova firma o di ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione e della data nella quale questa firma o questo deposito hanno avuto luogo;

ii) di ogni dichiarazione effettuata ai sensi delle norme della presente Convenzione;

iii) del ritiro di ogni dichiarazione;

iv) della data di entrata in vigore della presente Convenzione;

v) degli accordi di cui all'articolo 13;

vi) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, nonché della data nella quale questo deposito è stato effettuato e della data nella quale la denuncia ha effetto;

b) trasmette copie certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari ed a tutti gli Stati che vi aderiscono, nonché al Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit);

c) assolve ogni altra funzione che solitamente incombe ai depositari.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Roma il ventiquattro giugno millenovecentonovantacinque in un unico originale in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Annesso

- a. Collezioni ed esemplari rari di zoologia, di botanica, di mineralogia e di anatomia; oggetti che presentano un interesse paleontologico;
- b. beni inerenti alla storia, compresa la storia delle scienze e della tecnica, la storia militare e sociale, nonché la vita di dirigenti, pensatori, eruditi ed artisti nazionali, e gli avvenimenti di importanza nazionale;
- c. prodotti di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di ritrovamenti archeologici;
- d. elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da siti archeologici;
- e. oggetti di antichità aventi oltre cent'anni di età, come iscrizioni, monete e sigilli incisi;
- f. materiale etnologico;
- g. beni di interesse artistico come:
 - i) quadri, dipinti e disegni interamente fatti a mano su qualunque supporto ed in qualsiasi materia (ad esclusione dei disegni industriali e degli articoli lavorati a mano);
 - ii) produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura, in tutte le materie;
 - iii) incisioni, stampe e litografie originali;
 - iv) assemblaggi e montaggi artistici originali in qualunque materia;
- h. manoscritti rari ed incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antiche d'interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.); singoli o in collezioni;
- i. francobolli, marche da bollo e simili, singoli o in collezioni;
- j. archivi, compresi gli archivi fotografici, fotografici e cinematografici;
- k. Oggetti d'arredo di oltre cent'anni di età e strumenti musicali antichi.

PROGETTO DI LEGGE - N. 7635

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Principi generali).

1. Lo Stato, in applicazione di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 303 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, e nel quadro delle finalità indicate dall'articolo 9 della Costituzione, tutela il patrimonio archeologico sommerso, mediante il riconoscimento, la conservazione e la protezione sui beni che di tale patrimonio fanno parte.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio archeologico sommerso si conforma ai principi di cooperazione tra gli Stati, in armonia con le convenzioni rese esecutive in Italia in materia di protezione del patrimonio archeologico mondiale e con i programmi di tutela nazionali.

Art. 2.
(Definizione di patrimonio
archeologico sommerso).

1. Ai sensi della presente legge appartengono al patrimonio archeologico sommerso, di seguito denominato "patrimonio sommerso", a condizione che siano rinvenuti in spazi di mare, parchi marini, corsi d'acqua, canali, bacini artificiali, specchi d'acqua e zone soggette a maree o periodiche inondazioni:

a) i beni di carattere storico, artistico e monumentale, costituenti testimonianza di civiltà;

b) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le civiltà primitive;

c) le cose di interesse numismatico;

d) qualsiasi altro reperto o bene non menzionato nelle disposizioni di legge, comunque riconducibile alla nozione di bene di interesse artistico o archeologico ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica alla zona di mare territoriale dello Stato ovvero alla zone di mare contigua, fino al limite stabilito dal comma 2 dell'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

Art. 4.

(Tutela e conservazione
del patrimonio sommerso).

1. La tutela del patrimonio sommerso è riservata al Ministero per i beni e le attività culturali che vi provvede nelle forme stabilite dalla presente legge, attraverso i propri organi amministrativi centrali e periferici nonché attraverso gli organi di polizia; sono fatte salve le competenze attribuite da altre disposizioni di legge alle regioni, anche a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli altri enti locali.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, concorre alla tutela dei beni del patrimonio sommerso attraverso il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

3. In applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce annualmente il programma di ricerca e di interventi in materia di archeologia subacquea sulla base delle proposte del Consiglio per i beni culturali e ambientali e degli altri organi centrali e periferici del proprio Ministero; a tale scopo, prende anche in esame le indicazioni fornite dalle università, dagli enti di ricerca subacquea e dalle associazioni specializzate del settore.

4. Al fine di promuovere la figura dell'archeologo subacqueo, il Ministero per i beni e le attività culturali organizza, attraverso proprie strutture e nell'ambito delle risorse assegnate, corsi di formazione e specializzazione, anche con il concorso delle università e di altre istituzioni ed enti che, possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di queste ultime.

5. L'ordinamento dei corsi di cui al comma 4, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione sono definiti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

6. Per la valorizzazione del patrimonio sommerso, il Ministero per i beni e le attività culturali, può stipulare accordi o costituire forme associative, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, anche con il conferimento in uso dei beni del patrimonio sommerso che ha in

consegna.

7. Le disposizioni sulle funzioni e i compiti riservati allo Stato di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 149 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si applicano anche al patrimonio sommerso.

Art. 5.

(Attività di ricerca archeologica subacquea).

1. La disciplina dell'attività di ricerca archeologica è riservata allo Stato e si conforma ai principi generali di cui all'articolo 1.
2. Ai sensi della presente legge, per attività archeologica subacquea deve intendersi ogni immersione, effettuata nella zona di mare di cui all'articolo 3 ovvero nelle zone di cui all'articolo 2, finalizzata alla ricerca di beni appartenenti al patrimonio sommerso.
3. Ogni attività di ricerca subacquea deve essere preventivamente autorizzata dalla soprintendenza archeologica territorialmente competente.
4. Possono esercitare l'attività di ricerca archeologica subacquea:
 - a) il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso gli operatori del servizio tecnico per l'archeologia subacquea, e gli altri organi e strutture del medesimo Ministero;
 - b) il Ministero dei trasporti e della navigazione, nell'ambito delle attività di ricerca approvate d'intesa con il Ministero per beni e le attività culturali di cui all'articolo 4, comma 2;
 - c) i nuclei per la tutela del patrimonio archeologico sommerso di cui all'articolo 12;
 - d) le università e gli enti nazionali di ricerca nei cui statuti e programmi di attività sono previsti lo studio e la ricerca archeologia subacquea;
 - e) gli enti pubblici e le persone giuridiche private riconosciuti, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di alta competenza e professionalità nel settore dell'archeologia subacquea;
 - f) gli archeologi subacquei nei casi in cui l'attività di cui al comma 2 rientri nell'ambito di specifici programmi approvati dai soggetti di cui al presente comma e concorra, comunque, alla

valorizzazione del patrimonio sommerso.

5. Il Ministro per i beni e le attività culturali disciplina con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di corsi per il conseguimento di attestati, abilitazioni e titoli di specializzazione in archeologia subacquea; con lo stesso decreto sono emanate le norme di attuazione riguardanti l'esercizio dell'attività in concessione di cui al comma 6 e definite le modalità degli accordi con i soggetti diversi dal Ministero.

6. Il Ministero per i beni e le attività culturali può dare in concessione l'esercizio di specifiche attività di ricerca subacquea, previo accertamento dei requisiti di alta specializzazione da parte dei soggetti di cui al comma 4, lettera e).

7. In caso di revoca della concessione di cui al comma 6 al concessionario non spetta alcun rimborso relativamente alle spese sostenute per le attività già eseguite.

Art. 6.

(Codice di comportamento
dell'archeologo subacqueo).

1. Al fine di favorire la conoscenza degli strumenti giuridici di tutela e di conservazione dei beni del patrimonio sommerso, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, emana il codice di comportamento dell'archeologo subacqueo, di seguito denominato "codice"; i competenti organi dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dei trasporti e della navigazione provvedono a dare adeguata divulgazione ed a fornire copia del codice agli interessati alle attività di archeologia subacquea.

2. Per l'elaborazione del codice i Ministri di cui al comma 1, si avvalgono del servizio tecnico di archeologia subacquea e del comitato consultivo per la difesa dei beni del patrimonio storico-artistico e archeologico sommerso di cui agli articoli 5 e 7 del decreto del Ministro della marina mercantile 12 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1989.

3. Il codice si conforma ai seguenti principi:

a) rispetto del patrimonio sommerso come esempio di civiltà;

- b) appartenenza allo Stato del patrimonio sommerso;
- c) obbligo di denuncia alle autorità in caso di scoperte o ritrovamenti;
- d) divieto assoluto di attività archeologica subacquea non autorizzata;
- e) ricompensa anche in caso di scoperte fortuite o ritrovamenti;
- f) sanzionabilità civile e penale per i trasgressori.

Art. 7.

(Rimozione dei beni
del patrimonio sommerso).

1. Per le decisioni in materia di rimozione di beni del patrimonio sommerso è competente la soprintendenza archeologica; le attività di rimozione e di recupero sono regolate dalle autorità marittime, sentita la soprintendenza archeologica, ed attivate dalle stesse autorità con l'ausilio, se necessario, di altre Forze o strutture di polizia.
2. In presenza di beni archeologici che, per caratteristiche particolari o dimensioni, sono di difficile rimovibilità o non recuperabili a causa di insufficienti o inadeguate strutture a disposizione, il Ministero per i beni e le attività culturali promuove accordi con il Ministero dei trasporti e della navigazione e con enti altamente specializzati per la rimozione degli stessi.

Art. 8.

(Scoperta fortuita).

1. In caso di scoperta fortuita, lo scopritore deve farne denuncia entro ventiquattro ore all'autorità marittima più vicina al luogo del ritrovamento; in caso di impossibilità, ne denuncia la scoperta, entro lo stesso termine, al sindaco del luogo o all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio, che provvedono immediatamente ad informare la competente soprintendenza archeologica.
2. Nei casi di urgenza, al fine di garantire la sicurezza e la conservazione degli oggetti ritrovati, lo scopritore può procedere alla rimozione degli stessi, consegnandoli immediatamente all'autorità

marittima più vicina, ed in assenza di questa al sindaco o a qualsiasi autorità di pubblica sicurezza che provvederanno a consegnarli alla soprintendenza archeologica territorialmente competente.

3. Agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti anche gli autori di scoperte non fortuite.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 510 del codice della navigazione, sono soggetti alle disposizioni della presente legge i ritrovamenti in mare che riguardano cose di interesse storico-artistico ed archeologico.

5. Le notizie riguardanti le scoperte archeologiche subacquee, al di fuori dei casi previsti dalle leggi sul segreto di Stato, non possono essere tenute riservate e devono essere messe a disposizione di chiunque ne abbia interesse e degli organi di stampa.

6. Per motivi attinenti alla sicurezza della navigazione ed alla tutela delle zone marine archeologiche, ed al fine di precludere in esse l'esercizio della pesca o altre attività marittime, l'autorità marittima competente per territorio, sentita la soprintendenza archeologica, regola con propria ordinanza le attività di recupero sotto il profilo della sicurezza e disciplina, sotto il profilo della polizia marittima, la circolazione di navi e di galleggianti, nonché il regolare svolgimento delle attività marittime.

Art. 9.

(Appartenenza dei beni ritrovati).

1. I beni del patrimonio sommerso, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato.

2. I beni di cui al comma 1 fanno parte del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello Stato, a norma degli articoli 822 e 826 del codice civile.

Art. 10.

(Premi per le scoperte).

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali corrisponde un premio pari ad un quarto del valore reale di mercato delle cose ritrovate:

a) al concessionario o soggetto autorizzato;

b) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 8, commi 1 e 2.

2. Il premio di cui al comma 1 può essere corrisposto in danaro o mediante il rilascio di parte delle cose ritrovate.

Art. 11.

(Vigilanza sul patrimonio sommerso
da parte delle Forze di polizia).

1. Le Forze di polizia svolgono, in modo coordinato, le attività di vigilanza e di controllo sul patrimonio sommerso al fine di prevenire scavi clandestini, furti di reperti in aree marine di interesse archeologico, danneggiamenti od illecite esportazioni di beni del patrimonio sommerso. Ai fini di cui periodo precedente:

a) il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico opera in base alle competenze di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e ambientali 5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992;

b) il Corpo della guardia di finanza svolge, ai sensi della presente legge, attività dirette alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico ed archeologico sommerso;

c) le autorità marittime svolgono le funzioni e i compiti stabiliti dalla presente legge, dal codice della navigazione, dal decreto di cui all'articolo 6 comma 2, e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

2. Il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine di interesse archeologico è assicurato da periodiche conferenze fra le autorità marittime e gli organi del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Art. 12.

(Istituzione di nuclei per la tutela
del patrimonio sommerso).

1. Al fine di valorizzare le professionalità del Corpo delle capitanerie di porto nello specifico settore

della tutela del patrimonio sommerso, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, istituisce, con proprio decreto, presso gli uffici marittimi periferici, nuclei per la tutela del patrimonio archeologico sommerso, nell'ambito delle esistenti strutture e delle relative dotazioni di organico.

Art. 13.

(Sanzioni).

1. Chiunque esercita le attività di immersione o scavi finalizzati alla ricerca di beni del patrimonio sommerso, senza preventiva autorizzazione degli organi competenti o senza concessione, è punito con l'ammenda da 1 a 50 milioni di lire.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, la rimozione non autorizzata di beni del patrimonio sommerso è punita con l'ammenda da 1 a 20 milioni di lire.
3. Chiunque si impossessa indebitamente di beni del patrimonio sommerso è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire 100 mila a 1 milione.
4. Chiunque cagiona un danno ai beni del patrimonio sommerso è punito ai sensi dell'articolo 733 del codice penale, e deve corrispondere allo Stato una somma pari al valore dei beni danneggiati o alla diminuzione di valore subita dai beni per effetto della trasgressione.

Art. 14.

(Disposizioni finali).

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

«corso di tecniche di rilevamento archeologico subacqueo» da cui sono risultati idonei 80 persone selezionate in tutta Italia, che formano i quadri relativi alla tutela del patrimonio sommerso; con la riforma del Ministero per i beni culturali e ambientali in Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto legislativo 368/1998 e regolamento dal decreto del Presidente della Repubblica 441/2000 e dal decreto ministeriale 11 maggio 2001, nell'ambito del patrimonio sono state create quattro nuove direzioni generali, tra cui quella per i beni archeologici; il servizio tecnico per l'archeologia subacquea è stato inserito ufficialmente nel decreto ministeriale 11 maggio 2001, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001 - come «Servizio III Tutela e Conservazione dei Beni» gestione del servizio tecnico Archeologia subacquea all'interno della direzione generale per i beni archeologici; di fatto l'organizzazione dell'attività del ministero in materia di archeologia subacquea è però ferma dal momento in cui è uscito il regolamento 441/2000 e il decreto ministeriale 11 maggio 2001; malgrado le previsioni normative, infatti, da allora tale servizio non è mai stato reso operativo; al contrario

PROTECTING UNDERWATER HERITAGE FROM TREASURE HUNTERS

Paris, October 29 (No.2001-118) - The pillage and destruction of ancient shipwrecks and sunken archaeological sites by treasure hunters seeking gold and other valuables may be outlawed under the terms of an international treaty under discussion as of this morning by UNESCO's 188 Member States.

The Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage will be submitted for adoption to the 31st session of UNESCO's General Conference, the Organization's supreme governing body. It aims to ban pillaging for commercial exploitation and gives priority to in situ preservation of heritage that has been underwater for at least 100 years.

“Protecting our underwater heritage is extremely important and increasingly urgent as no site or shipwreck is now out of bounds for treasure hunters. New technologies have made deep-water wrecks easily accessible and these technologies are getting cheaper,” warns Lyndel Prott, the director of UNESCO's Cultural Heritage Division.

According to estimates by commercial salvors, there are some three million undiscovered shipwrecks scattered across the world's oceans. Even the figures for the known wrecks are impressive. The Northern Shipwrecks Database for example contains 65,000 ship loss records for North America alone from 1500 AD to the present. The Dictionary of Disasters at Sea by Charles Hocking (1969) lists 12,542 sailing ships and war vessels lost between 1824 and 1962. And,

according to the Museum of Archaeology in Lisbon, some 850 ships have gone to the bottom of the seas surrounding the Azores since 1522. At least 90 of them were Spanish galleons and another 40 of them Portuguese Indiamen.

Then there are sunken cities such as the trading town and pirate stronghold of Port Royal in Jamaica, which disappeared beneath the waves after an earthquake in 1692. Or the remnants of ancient civilisations, such as the fabulous Lighthouse of Alexandria in Egypt, and the Neolithic villages being discovered under the Black Sea, which some believe could help explain Noah's great flood.

These treasures of cultural heritage are under serious threat. Technology now allows extraordinary access to the ocean depths for determined and well-financed treasure hunters. And the potential rewards are tantalizing. In 1985, American salvor Mel Fisher discovered the wreck of the *Señora de Atocha*, a Spanish galleon that sank off the Florida Keys in 1622 with her cargo of gold, silver and jewellery worth an estimated US\$400 million. Christie's, one of the biggest international auction houses, has become the world specialist in what it calls "material recovered legally under license from historical shipwrecks".

In 1986, it raised US\$16 million from the sale of 3,786 lots of Chinese porcelain and gold ingots salvaged from the Dutch-flagged *Geldermahlsen*, which was wrecked in 1752 in the South China Sea. And in 1992, the sale of the porcelain known as the *Vung Tao Cargo*, raised from a wreck off the southern coast of Vietnam, brought in almost US\$7.2 million. By 1997, at least six international treasure hunting companies had set up base in Portugal to exploit the immensely rich underwater heritage off its coast.

Even amateur sports divers with scuba equipment can now join the chase in shallower coastal waters and millions are doing so. As far back as 1974, studies concluded that all the classical wrecks off the Turkish coastline had already been tampered with.

In the Philippines, another stopover for the Spaniards and an important maritime trade link with Southeast Asia for more than 1,000 years, local fishermen are recruited by foreign companies to look for goods from the countless wrecks on the seabed there.

The result of this new "gold-rush" is the terrible destruction of whole chapters of human history. "Treasure hunting is driven by commercial logic and not by the concern for increasing our knowledge of history," explains Mounir Bouchenaki, Assistant Director-General for Culture at UNESCO. "Time is money, so the treasure hunters must work quickly to raise as many artefacts as possible and sell them. An archaeologist can spend ten years or more studying and excavating a ship, conserving its objects and publishing its findings. We gain an enormous amount of information and knowledge from this work. With treasure hunters, all of this is lost; records are not

kept and artefacts are spread around the world in private collections. This is tragic, for humanity as a whole. Where there is no knowledge, there is no memory.”

When a site is excavated properly though, everybody profits. The archaeological survey of the Pandora, which sank off Australia’s Queensland coast in 1791, for example, helped complete the story of the mutiny on the Bounty and the extraordinary search for the mutineers.

In Sweden, the wreck of the 17th century warship Wasa is one of the country’s biggest tourist drawcards, and underwater excavations at Bodrum in Turkey made it one of the country’s most visited sites.

On the other hand, the commercial recovery of the Geldermahlsen’s porcelain not only led to the destruction of the wreck, but the \$US16 million raised from the sale of her cargo was a one-off profit.

States are increasingly aware of the importance of their underwater heritage and many have taken measures to protect and manage historic shipwrecks and archaeological sites within their territorial waters. However, there is no comprehensive legal coverage for those in international waters, like the Titanic, which are basically up for grabs to those who find them.

UNESCO’s new Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage seeks to change this. Some 350 experts from more than 90 countries worked for four years to finalize the draft document, which covers “all traces of human existence having a cultural, historical or archaeological character which have been partially or totally under water, periodically or continuously, for at least 100 years”.

Apart from restricting the activities of treasure hunters, those nations that adopt the Convention will be expected to “impose sanctions for violations” of it that “shall be adequate in severity in securing compliance”.

The instrument binds states parties “to prevent the entry into their territory, the dealing in, or the possession of, underwater cultural heritage illicitly exported and/or recovered” and gives them the power to seize such booty.

One of the Convention’s most controversial measures recommends the preservation in situ of underwater heritage. If material is recovered, however, it should be “deposited, conserved and managed in a manner that ensures its long-term preservation.”

Critics from the salvage industry argue that such a measure will only deprive the public at large from access to their heritage, and lead to its destruction, by natural forces. Not so, says Robert Grenier, the chairman of the International Committee on Underwater Heritage of ICOMOS (the International Council on Monuments and Sites) which has worked closely with UNESCO on the draft Convention. “It has been well demonstrated that shipwrecks can last thousands of years

underwater as valid and fruitful archaeological sites. If shipwrecks are seriously damaged by natural destruction in given areas, and I have witnessed this myself, the damage generally occurs well within the first century of immersion. After that initial period, the degradation can be more or less stopped or slowed down until the site reaches an equilibrium and stabilizes itself for centuries.”

The Convention also urges states to promote their underwater heritage and encourage “responsible non-intrusive access” to such sites. It also stresses the need to raise public awareness of the importance and significance of underwater cultural heritage.

Once adopted by UNESCO’s General Conference, the Convention will be submitted to Member States. It will enter into force only after 20 countries have become party to it.

TENTATIVE PROPOSALS OF CHAIRMAN OF WORKING GROUP 1

Second Working Paper

Art. A

Prohibition of certain activities by nationals and ships

The States Parties shall take all practicable measures to ensure that physical or legal persons having their nationality or vessels flying their flag refrain from engaging in activities in a manner inconsistent with this Convention, wherever these activities take place.

Art. B

Non-use of areas under the jurisdiction

The States Parties shall prohibit the use of their territory, including their maritime ports and off-shore terminals, or other area under their jurisdiction or control in support of any activities inconsistent with this Convention.

Art. C

Reporting

The States Parties shall require, in accordance with their national laws, that all activities directed at underwater cultural heritage and all discoveries of objects or sites of underwater cultural heritage made by physical or legal persons having their nationality or vessels flying their flag are reported to them.

Art. D

Notification of underwater cultural heritage

in the exclusive economic zone or on the continental shelf

1. All States Parties have an obligation to protect underwater cultural heritage found in the exclusive economic zone or on the continental shelf in accordance with this Convention.
2. Taking into account its interest in avoiding unjustified interference with the exercise of sovereign rights and jurisdiction in its exclusive economic zone or on its continental shelf in accordance with

international law, a State Party has a special responsibility for the co-ordination of activities directed at the underwater cultural heritage and for the protection of any discoveries made in its exclusive economic zone or on its continental shelf.

3. Any State Party which receives a report under Article C, relating to discoveries in the exclusive economic zone or on the continental shelf of another State Party shall promptly notify that other State. In the case of planned activities directed at the underwater cultural heritage, the notification must be made within a reasonable time before the activities are undertaken. Appropriate measures are taken for the assessment and registration of information notified.

4. The notification provided for in paragraph 3 is also made to the Director-General, who shall circulate it to all Member States and to all States Parties to this Convention. On receipt of such information, any State Party may declare to the co-ordinating State its wish to be included, as an interested State, in the consultations provided for in Article E. Such a declaration shall not in itself constitute a basis for the assertion of any preferential rights with respect to underwater cultural heritage.

Art. E

Consultations on underwater cultural heritage

in the exclusive economic zone or on the continental shelf

1. Consultations on how to ensure the effective protection of the underwater cultural heritage concerned are held between the co-ordinating State, the notifying State and the interested States. The co-ordinating State may invite another State participating in co-ordination.

2. All the States participating in the consultations shall use their best endeavours to reach an agreement which ensures the protection of the underwater cultural heritage in conformity with the present Convention.

3. To prevent or settle disputes which may arise during consultations, States should avail themselves of the provisions on conciliation or settlement of disputes provided for in this Convention.

Art. F

Provisional Protection Measures

1. Pending the outcome of consultations, conciliation or settlement of disputes procedures, all States Parties shall comply with provisional measures adopted by the co-ordinating State to ensure effective protection of the underwater cultural heritage concerned.

2. Such measures comprise, but are not limited to:

(a) the non-removal and preservation in-situ of the underwater cultural heritage concerned, unless removal is required by special circumstances;

(b) the application of the Rules, if removal is required under sub-paragraph (a).

3. Provisional measures adopted under this Article shall not in themselves constitute a basis for the assertion of any preferential rights with respect to the underwater cultural concerned heritage nor affect its legal status.

4. The cost of the provisional measures and their eventual reimbursement is subject to the consultations provided for in Article E.

Art. G

Disclaimer

[to be put after the article on the scope of the Convention]

1. Nothing in this Convention nor any act adopted on the basis of this Convention shall prejudice the rights, the present or future claims or legal views of any State relating to the law of the sea, in particular the nature and extent of marine areas, the delimitation of marine areas between States with opposite or adjacent coasts, freedom of navigation on the high seas and the right: of innocent passage in territorial seas.

2. No act or activity undertaken on the basis of this Convention shall constitute grounds for claiming, contending or disputing any claim to national sovereignty or jurisdiction.

La Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del Patrimonio Culturale subacqueo
APPENDICE: REGOLE CONCERNENTI GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO
CULTURALE SUBACQUEO

39° Conferenza Generale - Sessione plenaria: 87 stati favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto

Il testo riportato non ha alcun carattere di ufficialità

I. Principi generali

Regola 1. Per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, la conservazione in situ deve essere considerata come la prima opzione. Conseguentemente, le attività dirette verso il patrimonio culturale subacqueo. saranno autorizzate se esse saranno condotte in modo compatibile con la protezione di questo patrimonio e possono essere autorizzate, a questa condizione, quando esse contribuiscono in modo significativo alla conoscenza o alla valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo stesso.

Regola 2. Lo sfruttamento del patrimonio culturale subacqueo. a fine di commercio o di speculazione o la sua irreversibile dispersione è fundamentalmente incompatibile con la sua protezione e la corretta gestione. Gli elementi del patrimonio culturale subacqueo non possono

essere oggetto di transazioni né di operazioni di vendita, di acquisto, di baratto alla stregua di beni commerciali.

Questa regola non può essere interpretata come un ostacolo:

(a) alla fornitura di servizi archeologici professionali o di necessari servizi connessi, i cui natura e scopi sono in piena conformità con questa Convenzione e sono sottoposti all'autorizzazione delle autorità competenti;

(b) al deposito del patrimonio culturale subacqueo, recuperato nel corso di un progetto di ricerca condotto in aderenza alla presente Convenzione, purché tale deposito non costituisca pregiudizio per l'interesse scientifico o culturale o per l'integrità del materiale recuperato, ovvero si traduca in una sua irrimediabile dispersione, purché sia in conformità con quanto previsto dalle Regole 33 e 34 e sia soggetto alle autorizzazioni delle autorità competenti.

Regola 3. Le attività sul patrimonio culturale subacqueo. non debbono influire negativamente su di esso più di quanto sia necessario per raggiungere gli obiettivi del progetto.

Regola 4. Le attività sul patrimonio culturale subacqueo devono impiegare tecniche e metodi di ricognizione non distruttivi, da preferire al recupero degli oggetti. Se lo scavo e il recupero sono necessari per scopi di studio scientifico o per la messa in sicurezza del patrimonio culturale subacqueo., metodi e tecniche usati devono essere i meno distruttivi possibile e contribuire alla conservazione dei resti.

Regola 5. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo devono evitare il disturbo non necessario di resti umani e di luoghi sacri.

Regola 6. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo debbono essere rigidamente regolamentati in modo da assicurare la debita acquisizione dei dati culturali, storici e archeologici.

Regola 7. Deve essere consentito l'accesso pubblico al patrimonio culturale subacqueo in situ, eccetto laddove tale accesso sia incompatibile con la protezione e la gestione del sito.

Regola 8. Deve essere incoraggiata la cooperazione internazionale in materia di attività sul patrimonio culturale subacqueo., in modo da promuovere scambi fruttuosi di archeologi e di specialisti in altre discipline pertinenti e di utilizzare al meglio le loro competenze.

II. Struttura del progetto

Regola 9. Preliminarmente ad ogni intervento sul patrimonio culturale subacqueo., deve essere elaborata una descrizione del progetto che deve essere sottoposta per l'autorizzazione alle autorità competenti, che acquisiscono i pareri scientifici necessari. Regola 10. La descrizione del progetto deve comprendere:

(a) un'analisi degli studi precedenti o preliminari;

(b) l'enunciato e gli obiettivi del progetto;

- (c) la metodologia e le tecniche che si intende impiegare;
- (d) il piano di finanziamento;
- (e) il calendario previsto per l'esecuzione del progetto;
- (f) la composizione dell'équipe con indicazione delle qualifiche, delle responsabilità e dell'esperienza di ciascun componente;
- (g) il programma delle analisi e delle altre attività successive all'attività del cantiere;
- (h) un programma per la conservazione dei manufatti e del sito, da condurre in stretta collaborazione con le autorità competenti;
- (i) le strategie per la gestione e la protezione del sito per l'intera durata del progetto;
- (j) un programma di documentazione;
- (k) un piano di sicurezza;
- (l) un piano ambientale;
- (m) accordi per collaborazioni con musei e altre istituzioni, in particolare scientifiche;
- (n) la preparazione di relazioni;
- (o) il deposito degli archivi di scavo, incluso il patrimonio culturale subacqueo recuperato e
- (p) un programma di pubblicazione.

Regola 11. Le attività dirette al patrimonio culturale subacqueo. devono essere condotte in conformità con il progetto approvato dalle autorità competenti.

Regola 12. Dove si presentino scoperte inattese o cambiamenti nelle circostanze, il progetto dovrà essere rivisto e corretto con l'approvazione delle autorità competenti.

Regola 13. Nei casi di urgenza o di scoperta fortuita, le attività sul patrimonio culturale subacqueo, comprese le misure per la conservazione o le attività per un periodo di breve durata, in particolare di stabilizzazione del sito, possono essere autorizzate, anche in assenza di un progetto, allo scopo di preservare il patrimonio culturale subacqueo.

III. Studi preliminari

Regola 14. Gli studi preliminari di cui alla Regola 10 (a) dovranno comprendere una valutazione circa la rilevanza e la vulnerabilità del e del contesto ambientale in cui si trova e l'impatto che avrebbe su di essi il progetto, nonché la potenzialità di ottenere i dati che gli obiettivi del progetto si propongono.

Regola 15. La valutazione dovrà anche includere studi di base sui dati storici e archeologici disponibili, le caratteristiche archeologiche e ambientali del sito, e le conseguenze di ogni eventuale intrusione sulla stabilità a lungo termine del patrimonio culturale subacqueo interessato dalle attività.

IV. Obiettivi, metodologia e tecniche del progetto

Regola 16. La metodologia dovrà conformarsi agli obiettivi del progetto, e le tecniche impiegate dovranno essere le meno intrusive possibili.

V. Finanziamento

Regola 17. Eccetto in casi dove vi sia urgenza di tutelare il patrimonio culturale subacqueo., dovrà essere assicurata una base di finanziamento adeguata preliminarmente ad ogni attività, sufficiente per completare tutte le tappe del progetto, compresa la tutela, la documentazione e la conservazione del materiale archeologico recuperato, nonché la preparazione e la diffusione di relazioni.

Regola 18. La struttura del progetto deve dimostrare che esso potrà essere debitamente finanziato fino al suo completamento, attraverso l'ottenimento, ad esempio, di un'obbligazione.

Regola 19. La descrizione del progetto deve comprendere un piano di emergenza che assicuri la conservazione del patrimonio culturale subacqueo e la relativa documentazione nel caso che il finanziamento previsto venga interrotto.

VI. Durata del progetto - Calendario

Regola 20. Prima di ogni intervento, deve essere stabilito un programma adeguato per assicurare il completamento di tutte le tappe del progetto, compresa la tutela, la documentazione e la conservazione del patrimonio culturale subacqueo recuperato, compresi l'elaborazione e la divulgazione delle relazioni.

Regola 21. Il progetto deve comprendere un piano di emergenza che assicuri la conservazione del patrimonio culturale subacqueo e renda possibile la documentazione in caso di interruzione o conclusione anticipata del progetto.

VII. Competenze e qualifiche professionali

Regola 22. Le attività sul patrimonio culturale subacqueo possono essere condotte solamente sotto la direzione e il controllo, e nella costante presenza, di un archeologo subacqueo qualificato con competenza scientifica idonea alla natura del progetto.

Regola 23. Tutti i componenti dell'équipe incaricata del progetto debbono possedere qualifiche professionali ed una comprovata competenza in rapporto al loro incarico.

VIII. Conservazione e gestione del sito

Regola 24. Il programma di conservazione deve provvedere al trattamento dei resti archeologici durante l'intervento sul patrimonio culturale subacqueo, nel corso del trasporto e a lungo termine. La conservazione deve essere condotta secondo gli standard professionali correnti.

Regola 25. Il programma di gestione del sito deve prevedere la protezione e la gestione in situ del patrimonio culturale subacqueo., sia durante che dopo il termine del cantiere. Il programma deve comprendere informazione pubblica, un ragionevole stanziamento per la stabilizzazione del sito, la sorveglianza e la protezione contro le manomissioni.

IX. Documentazione

Regola 26. Il programma di documentazione deve prevedere La documentazione dettagliata degli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, ivi compreso un rapporto delle attività, rispondente agli standard professionali correnti di documentazione archeologica.

Regola 27. La documentazione deve comprendere almeno un inventario dettagliato del sito, che includa l'indicazione della provenienza degli elementi del patrimonio culturale subacqueo rimossi o recuperati nel corso delle attività, il taccuino di cantiere, le planimetrie, i disegni, le sezioni oltre a fotografie o a riprese con altri mezzi.

X. Sicurezza

Regola 28. Deve essere preparato un piano di sicurezza adeguato ad assicurare l'incolumità e il benessere dei componenti del progetto e di terzi; esso deve essere conforme ad ogni prescrizione normativa e professionale in vigore.

XI. Ambiente

Regola 29. Deve essere elaborata una strategia ambientale adeguata per impedire che il fondo e la vita marina siano eccessivamente disturbati.

XII. Relazioni

Regola 30. Debbono essere rese disponibili relazioni, sia interinali sia finali, coerentemente al calendario di lavoro espresso nel progetto, e depositate in archivi pubblici pertinenti.

Regola 31. Le relazioni dovranno comprendere:

- (a) una descrizione degli obiettivi;
- (b) una descrizione dei metodi e delle tecniche impiegati;
- (c) un rapporto sui risultati conseguiti;
- (d) la documentazione grafica e fotografica essenziale su tutte le fasi dell'intervento;
- (e) delle raccomandazioni sulla tutela e la conservazione dei reperti recuperati e del sito;
- (f) delle raccomandazioni relative ad attività future.

XIII. Gestione degli archivi del progetto

Regola 32. Le modalità per la gestione degli archivi del progetto devono essere stabilite prima di intraprendere qualsiasi intervento, e devono essere previste nella struttura del progetto.

Regola 33. Gli archivi del progetto, compresi ogni elemento del patrimonio culturale subacqueo recuperato e una copia di tutta la documentazione di supporto, devono essere, per quanto possibile, mantenuti indivisi e intatti sotto forma di raccolta, in modo da renderli disponibili per l'accesso pubblico e professionale nonché di assicurare la conservazione degli archivi stessi. Ciò deve essere realizzato il più rapidamente possibile e in ogni caso non più tardi di dieci anni dal completamento del progetto, per quanto è compatibile con la conservazione del patrimonio culturale subacqueo.

Regola 34. Gli archivi del progetto debbono essere gestiti secondo gli standard professionali internazionali, e sottoposti all'approvazione delle autorità competenti.

XIV. Divulgazione

Regola 35. Debbono essere previste nel progetto, per quanto possibile, azioni di informazione e di divulgazione al grande pubblico dei risultati.

Regola 36. Una sintesi finale del progetto deve essere:

(a) resa pubblica non appena possibile, tenendo conto della complessità del progetto e del carattere di riservatezza e di delicatezza dell'informazione;

(b) depositata in archivi pubblici pertinenti.

UNESCO, Parigi, 2 novembre 2001

Direttiva 15 marzo 1993, n° 93/7

Direttiva del Consiglio
relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

Pubbl. nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 27 marzo 1993, n° 74

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (GU n. C 53 del 28. 2. 1992, pag. 11, e GU n. C 172 dell'8. 7. 1992, pag. 7.),

in cooperazione con il Parlamento europeo (GU n. C 176 del 13. 7. 1992, pag. 124, e GU n. C 72 del 15. 3. 1993.),

visto il parere del Comitato economico e sociale (GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pg. 10.),

considerando che l'articolo 8 A del Trattato stabilisce che entro il 1 gennaio 1993 deve essere instaurato il mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale e' assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del Trattato;

considerando che, ai sensi e nei limiti dell'articolo 36 del Trattato, dopo il 1992 gli Stati membri manterranno il diritto di definire il proprio patrimonio nazionale e di prendere le misure necessarie per garantirne la protezione all'interno delle frontiere interne;

considerando che occorre pertanto istituire un sistema che permetta agli Stati membri di ottenere la restituzione nel proprio territorio dei beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato e che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali summenzionate o del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali (GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 1.); che la realizzazione di questo sistema dovrebbe essere la piu' semplice ed efficace possibile; che e' necessario, per facilitare la cooperazione in materia di restituzione, limitare il campo d'applicazione del presente sistema ad oggetti appartenenti a categorie comuni di beni culturali; che, pertanto, l'allegato della presente direttiva non ha lo scopo di definire i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato, ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere classificati come tali e di formare oggetto, a tale titolo, di un procedimento di restituzione ai sensi della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva dovrebbe riguardare anche i beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale e che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o

degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, ma che non rientrano in queste categorie comuni;

considerando che dovrebbe essere istituita una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro patrimoni nazionali, in stretto collegamento con la loro cooperazione nel settore delle opere d'arte rubate, prevedendo in particolare la registrazione, presso l'Interpol ed altri organismi qualificati che elaborano elenchi analoghi, di oggetti culturali perduti, rubati o usciti illecitamente e facenti parte dei loro patrimoni nazionali e delle loro collezioni pubbliche;

considerando che la procedura istituita dalla presente direttiva costituisce un primo passo verso la cooperazione tra Stati membri in questo settore, nell'ambito del mercato interno; che l'obiettivo è costituito dal riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia; che pertanto occorre prevedere che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3911/92 introduce, insieme alla presente direttiva, un sistema comunitario di tutela dei beni culturali degli Stati membri; che la data entro cui gli Stati membri devono conformarsi alla presente direttiva deve essere il più possibile vicina alla data dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3911/92; che per taluni Stati membri sarà necessario un periodo superiore in considerazione della natura del loro sistema giuridico e della portata delle modifiche che essi dovranno introdurre nella propria legislazione nazionale per conformarsi alla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) "bene culturale" : un bene

- che e' qualificato, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di uno Stato membro, tra i "beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico", in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE;

e

- che appartiene ad una delle categorie di cui all'allegato, o pur non rientrando in una di queste categorie costituisce parte integrante:

- delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche.

Ai fini della presente direttiva, per "collezioni pubbliche" si intendono le collezioni di proprieta' di uno Stato membro, di un'autorita' locale o regionale situata in uno Stato membro, oppure di un ente che sia situato nel territorio di uno Stato membro e che sia classificato come "pubblico" conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione in quanto proprieta' di detto Stato membro o di un'autorita' locale o regionale oppure e' finanziato in modo significativo dagli stessi;

- degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche;

2) "bene uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro": un bene

- uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione della

legislazione di detto Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale oppure in violazione del regolamento (CEE) n. 3911/92; nonche'

- non rientrato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita o un bene che si trova in situazione di violazione di una delle altre condizioni di tale spedizione temporanea;

3) "Stato membro richiedente": lo Stato membro dal cui territorio e' uscito illecitamente il bene culturale;

4) "Stato membro richiesto": lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene culturale uscito illecitamente dal territorio di un altro Stato membro;

5) "restituzione": il rientro materiale del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente;

6) "possessore": la persona che detiene materialmente il bene culturale per proprio conto;

7) "detentore": la persona che detiene materialmente il bene culturale per conto altrui.

Articolo 2

I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalita' stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro designa una o piu' autorita' centrali per

l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le autorità centrali da essi designate in applicazione del presente articolo.

La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali, nonché le relative modifiche, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 4

Le autorità centrali degli Stati membri cooperano e promuovono la consultazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime assolvono in particolare i seguenti compiti:

- 1) individuare, su domanda dello Stato membro richiedente, un determinato bene culturale uscito illecitamente dal territorio di detto Stato, nonché localizzarlo e identificarne il possessore e/o detentore. La domanda deve comprendere qualsiasi informazione utile per agevolare tale ricerca, in particolare riguardante la localizzazione vera o presunta del bene;
- 2) effettuare una notifica agli Stati membri interessati quando è ritrovato un bene culturale nel loro proprio territorio e sussistono validi motivi per ritenere che detto bene sia uscito illecitamente dal territorio di altro Stato membro;
- 3) facilitare la verifica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, che il bene in questione costituisce un bene culturale purché tale operazione venga effettuata entro due mesi dalla notifica prevista al punto 2. Qualora la verifica non sia effettuata entro il termine stabilito, i punti 4 e 5 non sono più d'applicazione;

4) prendere, ove occorra, in cooperazione con lo Stato membro interessato, le misure necessarie per la conservazione materiale del bene culturale;

5) impedire, mediante i necessari provvedimenti provvisori, che il bene culturale venga sottratto alla procedura di restituzione;

6) svolgere il ruolo d'intermediario tra il possessore e/o detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione. In tale senso, le autorità competenti dello Stato membro richiesto possono agevolare, fatto salvo l'articolo 5, l'esecuzione di una procedura di arbitrato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato richiesto e a condizione che lo Stato richiedente ed il possessore o detentore vi diano formalmente il proprio accordo.

Articolo 5

Lo Stato membro richiedente può proporre contro il possessore e, in mancanza di questo, contro il detentore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto, l'azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal suo territorio.

Per essere ammissibile, l'atto introduttivo dell'azione di restituzione deve essere corredato di:

- un documento che descriva il bene oggetto della richiesta e dichiarare che si tratta di un bene culturale;

- una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro richiedente secondo la quale il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio del medesimo.

Articolo 6

L'autorita' centrale dello Stato membro richiedente informa senza indugio l'autorita' centrale dello Stato membro richiesto in merito all'azione avviata per assicurare la restituzione del bene in questione.

L'autorita' centrale dello Stato membro richiesto informa senza indugio le autorita' centrali degli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che l'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente e' venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identita' del suo possessore o detentore.

In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale e' uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente. Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 1, punto 1, e dei beni ecclesiastici, negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtu' del diritto nazionale, l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di settantacinque anni, tranne negli Stati membri in cui l'azione e' imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri che prevedano un termine superiore a settantacinque anni.

2. L'azione di restituzione e' inammissibile qualora l'uscita dal territorio dello Stato membro richiedente abbia cessato di essere illecita nel momento in cui e' stata proposta.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 13, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratta di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1, uscito illecitamente dal territorio nazionale.

Articolo 9

Qualora sia ordinata la restituzione del bene, il giudice competente dello Stato richiesto accorda al possessore l'indennizzo che ritenga equo in base alle circostanze del caso concreto, a condizione di essere convinto che il possessore abbia usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza richiesta.

L'onere della prova è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro richiesto.

In caso di donazione o di successione, il possessore non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.

Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare tale indennizzo al momento della restituzione.

Articolo 10

Le spese inerenti all'esecuzione della decisione che ordina la restituzione del bene culturale spettano allo Stato membro richiedente. Lo stesso dicasi per le spese delle misure di cui all'articolo 4, punto 4.

Articolo 11

Il pagamento dell'equo indennizzo di cui all'articolo 9 e delle spese di cui all'articolo 10 lascia impregiudicato il diritto dello Stato

membro richiedente di esigere il rimborso di detti importi da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio.

Articolo 12

La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.

Articolo 13

La presente direttiva riguarda unicamente i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1 gennaio 1993.

Articolo 14

1. Ciascuno Stato membro può estendere l'obbligo della restituzione a categorie di beni culturali non comprese nell'allegato.
2. Ciascuno Stato membro può applicare il regime previsto dalla presente direttiva alle richieste di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1 gennaio 1993.

Articolo 15

La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale degli Stati membri, allo Stato membro richiedente e/o al proprietario cui è stato sottratto il bene.

Articolo 16

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1996, una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
2. Ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione dell'applicazione della presente direttiva.
3. Il Consiglio valuta l'efficacia della presente direttiva dopo un periodo di applicazione di tre anni e, deliberando su proposta della Commissione, procede ad eventuali adeguamenti.
4. In ogni caso il Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato, per tenere conto degli indici economici e monetari nella Comunità'

Articolo 17

La Commissione e' assistita dal comitato istituito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3911/92.

Il comitato esamina tutti i problemi connessi all'applicazione dell'allegato sollevati dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 18

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro nove mesi dalla sua adozione, tranne il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania ed il Regno dei Paesi Bassi che devono conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua adozione. Essi ne informano immediatamente la

Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addi' 15 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JELVED

ALLEGATO

Categorie che sono contemplate dall'articolo 1, punto 1, secondo trattino ed a cui devono appartenere, per poter essere restituiti, conformemente alla presente direttiva, i beni classificati come beni del "patrimonio nazionale" ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE

A. 1. Reperti archeologici aventi piu' di 100 anni provenienti da:

- scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
- siti archeologici;
- collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi piu' di 100 anni.
3. Quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonche' manifesti originali (1).
6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.
7. Fotografie, film e relativi negativi (1).
8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
9. Libri aventi piu' di 100 anni, isolati o in collezione.
10. Carte geografiche stampate aventi piu' di 200 anni.
11. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi piu' di 50 anni.
12. a) Collezioni (2) ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni (2) ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia,

botanica, mineralogia, anatomia. aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

13. Mezzi di trasporto aventi piu' di 75 anni.

14. Altri oggetti di antiquariato, non contemplati dalle categorie A 1-A 13, aventi piu' di 50 anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie A 1-A 14 sono disciplinati dalla presente direttiva soltanto se il loro valore e' pari o superiore ai valori di cui al punto B.

(1) Aventi piu' di 50 anni e non appartenenti all'autore.

(2) Quali definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: "Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 99.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualita' richieste per far parte di una collezione, cioe' gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato."

(3) Allegato così modificato dall'articolo 1 della direttiva

96/100/CE e dall'articolo 1 della direttiva

2001/38/CE, a decorrere

dal 30 luglio 2001.

(4) Titolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva

2001/38/CE, a decorrere dal 30 luglio 2001.

(5) Comma così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2001/38/CE,

a decorrere dal 30 luglio 2001.

Testo vigente alla data del 6 febbraio 2002

Direttiva 5 giugno 2001, n° 38

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

Pubbl. nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 10 giugno 2001, n° 187

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione (4)

visto il parere del Comitato economico e sociale, visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5), considerando quanto segue:

(1) L'istituzione dell'Unione economica e monetaria e l'introduzione dell'euro incidono sulle disposizioni contenute nell'ultimo comma della rubrica B dell'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, che fissa i valori, espressi in ecu, dei beni culturali a cui si applica tale direttiva. Detto comma indica che

la data di conversione di tali valori nelle monete nazionali è il 1° gennaio 1993.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, qualsiasi riferimento all'ecu contenuto negli atti giuridici è sostituito, a partire dal 1° gennaio 1999, con un riferimento all'euro, previa conversione al tasso di 1 per 1. Se non interviene una modifica della direttiva 93/7/CEE e quindi del tasso di cambio fisso corrispondente al tasso in vigore il 1° gennaio 1993, gli Stati membri che adottano l'euro continueranno ad applicare importi diversi, convertiti in base ai tassi di cambio del 1993 e non ai tassi di conversione irrevocabilmente fissati il 1° gennaio 1999, e questa situazione si manterrà sino a quando tale norma di conversione costituirà parte integrante di detta direttiva.

(3) È necessario quindi modificare l'ultimo comma della rubrica B dell'allegato della direttiva 93/7/CEE affinché, a partire dal 1° gennaio 2002, gli Stati membri che adottano l'euro applichino direttamente i valori in euro previsti dalla legislazione comunitaria. Per gli altri Stati membri, che continueranno a convertire tali soglie nella moneta nazionale, occorre fissare il tasso di cambio a una data appropriata e comunque anteriore al 1° gennaio 2002 e prevedere che questi Stati procedano a un adattamento automatico e periodico di tale tasso per compensare le variazioni di tasso di cambio verificatesi fra la moneta nazionale e l'euro.

(4) Si è constatato che il valore 0 (zero) che compare nella rubrica B dell'allegato alla direttiva 93/7/CEE, in riferimento ad alcune categorie di beni culturali, può essere oggetto di un'interpretazione pregiudizievole alla efficace applicazione della direttiva. Il valore 0 (zero) indica che i beni appartenenti alle categorie considerate, qualunque sia il loro valore, e quindi anche in caso di valore trascurabile o nullo, vanno ritenuti beni culturali ai sensi di detta direttiva, ma alcune autorità l'hanno interpretato nel senso che i beni di cui trattasi non possiedono alcun valore, negando quindi ad essi la protezione prevista dalla direttiva.

(5) Per evitare qualsiasi confusione al riguardo, è opportuno sostituire la cifra 0 con un'espressione più chiara, che non susciti dubbi sulla necessità di tutelare tali beni culturali,

hanno adottato la presente direttiva:

- (4) Pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. C 120 E.
(5) Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 2001 e decisione del Consiglio del 14 maggio 2001.

Articolo 1

Nell'allegato alla direttiva 93/7/CEE la rubrica B è così modificata:

- 1) Il titolo "VALORI: 0 (zero)" è sostituito da:
(6) .
2) L'ultimo comma, relativo alla conversione nelle monete nazionali dei valori espressi in ecu, è sostituito dal seguente:
(7) .

- (6) Il testo omissso è riportato in modifica alla direttiva 93/7/CEE.
(7) Il testo omissso è riportato in modifica alla direttiva 93/7/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2001.

CONVENTION

SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE

été adoptée le vendredi 2 novembre 2001 par l'assemblée plénière de la 31^{ème} session de l'Assemblée générale des États membres par 87 votes en faveur, devenant ainsi la quatrième Convention de l'UNESCO sur le patrimoine. Quatre États ont voté contre (Fédération de Russie,

Norvège, Turquie, Venezuela) et 15 se sont abstenus (Allemagne, Brésil, Colombie, France, Grèce, Guinée-Bissau, Islande, Israël, Paraguay, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Uruguay). Aucun amendement n'a été fait au texte.

UNESCO

Paris, 2 novembre 2001

Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 15 octobre au 3 novembre 2001 en sa trente et unième session,

Reconnaissant l'importance du patrimoine culturel subaquatique en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité et en tant qu'élément particulièrement important de l'histoire des peuples, des nations et de leurs relations mutuelles en ce qui concerne leur patrimoine commun,

Sachant qu'il est important de protéger et de préserver le patrimoine culturel subaquatique et que la responsabilité de cette tâche incombe à tous les États,

Constatant que le public accorde de plus en plus d'intérêt et de valeur au patrimoine culturel subaquatique,

Convaincue de l'importance que revêtent la recherche, l'information et l'éducation pour la protection et la préservation du patrimoine culturel subaquatique,

Convaincue que le public a le droit de bénéficier des avantages éducatifs et récréatifs d'un accès responsable et inoffensif au patrimoine culturel subaquatique in situ et que l'éducation du public contribue à une meilleure connaissance, appréciation et protection de ce patrimoine,

Ayant conscience du fait que des interventions non autorisées sur le patrimoine culturel subaquatique représentent une menace pour celui-ci, et qu'il est nécessaire de prendre des mesures plus rigoureuses pour empêcher de telles interventions,

Consciente de la nécessité de parer comme il convient à l'éventuel impact négatif que des activités légitimes pourraient avoir, de façon fortuite, sur le patrimoine culturel subaquatique,

Profondément préoccupée par l'intensification de l'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique et, en particulier, par certaines activités tendant à la vente, l'acquisition ou le troc d'éléments du patrimoine culturel subaquatique,

Sachant que les progrès technologiques facilitent la découverte du patrimoine culturel subaquatique et l'accès à celui-ci,

Convaincue que la coopération entre les États, les organisations internationales, les institutions scientifiques, les organisations professionnelles, les archéologues, les plongeurs, les autres parties intéressées et le grand public est indispensable pour protéger le patrimoine culturel subaquatique,

Considérant que la prospection, la fouille et la protection du patrimoine culturel subaquatique nécessitent l'accès et le recours à des méthodes scientifiques spécifiques et l'emploi de techniques et de matériel adaptés, ainsi qu'un haut niveau de spécialisation professionnelle, ce qui appelle des critères uniformes,

Consciente de la nécessité de codifier et de développer progressivement les règles relatives à la protection et à la préservation du patrimoine culturel subaquatique conformément au droit international et à la pratique internationale, et notamment à la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, du 14 novembre 1970, la Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 novembre 1972 et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982,

Soucieuse d'améliorer l'efficacité des mesures prises aux niveaux international, régional et national pour préserver in situ les éléments du patrimoine culturel subaquatique ou, si cela est nécessaire à des fins scientifiques ou de protection, pour procéder soigneusement à leur récupération,

Après avoir décidé, lors de sa vingt-neuvième session, que cette question ferait l'objet d'une Convention internationale,

Adopte, ce deuxième jour de novembre 2001, la présente Convention.

Article premier - Définitions

Aux fins de la présente Convention :

1. (a) On entend par "patrimoine culturel subaquatique" toutes les traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins, et notamment :

(i) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ;

(ii) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; et

(iii) les objets de caractère préhistorique.

(b) Les pipelines et les câbles, posés sur les fonds marins, ne sont pas considérés comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.

(c) Les installations autres que les pipelines ou câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage, ne sont pas considérées comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.

2. (a) On entend par "États parties" les États qui ont consenti à être liés par la présente Convention et à l'égard desquels celle-ci est en vigueur.

(b) La présente Convention s'applique mutatis mutandis aux territoires visés à l'article 26, paragraphe 2 (b), qui deviennent parties à la présente Convention, conformément aux conditions définies dans ce paragraphe qui concernent chacun d'entre eux; dans cette mesure, le terme "États parties" s'entend de ces territoires.

3. On entend par "UNESCO" l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
4. On entend par "Directeur général" le Directeur général de l'UNESCO.
5. On entend par "Zone" les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.
6. On entend par "intervention sur le patrimoine culturel subaquatique" une activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement.
7. Par "intervention ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique" on entend une activité qui, bien que n'ayant pas, principalement ou partiellement, pour objet le patrimoine culturel subaquatique, est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage.
8. On entend par "navires et aéronefs d'État" les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un État ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l'époque où ils ont sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique.
9. On entend par "Règles" les Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, telles qu'elles sont mentionnées à l'article 33 de la présente Convention.

Article 2 - Objectifs et principes généraux

1. La présente Convention vise à assurer et renforcer la protection du patrimoine culturel subaquatique.
2. Les États parties coopèrent à la protection du patrimoine culturel subaquatique.
3. Les États parties préservent le patrimoine culturel subaquatique dans l'intérêt de l'humanité, conformément aux dispositions de la présente Convention.

4. Les États parties prennent, individuellement ou, s'il y a lieu, conjointement, toutes les mesures appropriées conformément à la présente Convention et au droit international qui sont nécessaires pour protéger le patrimoine culturel subaquatique, en employant à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, et selon leurs capacités respectives.
5. La conservation in situ du patrimoine culturel subaquatique doit être considérée comme l'option prioritaire avant que toute intervention sur ce patrimoine ne soit autorisée ou entreprise.
6. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés sont mis en dépôt, gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme.
7. Le patrimoine culturel subaquatique ne doit faire l'objet d'aucune exploitation commerciale.
8. Conformément à la pratique des États et au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme modifiant les règles du droit international et la pratique des États relatives aux immunités souveraines, ou l'un quelconque des droits d'un État, concernant ses navires et aéronefs d'État.
9. Les États parties veillent à ce que tous les restes humains immergés dans les eaux maritimes soient dûment respectés.
10. Il convient d'encourager un accès responsable et inoffensif du public au patrimoine culturel subaquatique in situ à des fins d'observation ou de documentation, afin de favoriser la sensibilisation du public à ce patrimoine, ainsi que sa mise en valeur et sa protection, sauf en cas d'incompatibilité avec sa protection et sa gestion.
11. Aucune action ni activité menée sur la base de la présente Convention ne peut autoriser à faire valoir, soutenir ou contester une revendication de souveraineté ou juridiction nationale.

Article 3 - Relation entre la présente Convention
et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux devoirs des États en vertu du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de et en conformité avec les dispositions du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Article 4 - Relation avec le droit de l'assistance et le droit des trésors

Aucune activité concernant le patrimoine culturel subaquatique à laquelle la présente Convention s'applique n'est soumise au droit de l'assistance ni au droit des trésors, sauf si :

- (a) elle est autorisée par les services compétents, et
- (b) elle est pleinement conforme à la présente Convention, et
- (c) elle assure que la protection maximale du patrimoine culturel subaquatique lors de toute opération de récupération soit garantie.

Article 5 - Activités ayant une incidence fortuite
sur le patrimoine culturel subaquatique

Chaque État partie emploie les moyens les mieux adaptés dont il dispose pour empêcher ou atténuer toute incidence négative due à des activités relevant de sa juridiction ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique.

Article 6 - Accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux

1. Les États parties sont encouragés à conclure des accords bilatéraux, régionaux ou d'autres accords multilatéraux, ou améliorer les accords existants, en vue d'assurer la préservation du

patrimoine culturel subaquatique. Tous ces accords doivent être pleinement conformes aux dispositions de la présente Convention et ne pas en affaiblir le caractère universel. Dans le cadre desdits accords, les États peuvent adopter des règles et réglementations propres à assurer une meilleure protection du patrimoine culturel subaquatique par rapport à celles adoptées au titre de la présente Convention.

2. Les parties à de tels accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux peuvent inviter les États ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique avec le patrimoine culturel subaquatique concerné, à adhérer à ces accords.

3. La présente Convention ne modifie pas les droits et obligations qu'ont les États parties en matière de protection des navires immergés en vertu d'autres accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux conclus avant l'adoption de la présente Convention, en particulier s'ils sont conformes aux objectifs de celle-ci.

Article 7 - Patrimoine culturel subaquatique dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques et la mer territoriale

1. Dans l'exercice de leur souveraineté, les États parties ont le droit exclusif de réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale.

2. Sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international applicables à la protection du patrimoine culturel subaquatique, les États parties prescrivent l'application des Règles aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale.

3. Dans leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale, dans l'exercice de leur souveraineté et conformément à la pratique générale observée entre les États, les États parties, en vue de coopérer pour l'adoption des meilleures méthodes de protection des navires et aéronefs d'État, devraient informer l'État du pavillon partie à la présente Convention et, s'il y a lieu, les autres États ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, en cas de découverte de tels navires et aéronefs d'État identifiables.

Article 8 - Patrimoine culturel subaquatique dans la zone contiguë

Sans préjudice, et en sus, des articles 9 et 10, ainsi qu'en application de l'article 303, paragraphe 2, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les États parties peuvent réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique dans leur zone contiguë. Ce faisant, ils prescrivent l'application des Règles.

Article 9 - Déclaration et notification

dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental

1. Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental conformément à la présente Convention.

En conséquence :

(a) un État partie exige, lorsqu'un de ses nationaux ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou envisage une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention ;

(b) dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un autre État partie :

(i) les États parties exigent que le national ou le capitaine du navire leur déclare cette découverte ou intervention ainsi qu'à l'autre État partie ;

(ii) ou le cas échéant, un État partie exige que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention et assure la transmission rapide et efficace de ces déclarations à tous les autres États parties.

2. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État partie précise la manière dont il transmettra les déclarations au titre du paragraphe 1(b) du présent article.

3. Un État partie notifie au Directeur général les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui lui sont notifiées au titre du paragraphe 1 du présent article.

4. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États parties les informations qui lui sont notifiées en vertu du paragraphe 3 du présent article.

5. Tout État partie peut faire savoir à l'État partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique qu'il souhaite être consulté sur la manière d'assurer la protection effective de ce patrimoine. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique considéré.

Article 10 - Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental

1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental que conformément aux dispositions du présent article.

2. Un État partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique a le droit d'interdire ou d'autoriser toute intervention sur ce patrimoine pour empêcher toute atteinte à ses droits souverains ou à sa juridiction tels qu'ils sont reconnus par le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

3. Lorsqu'une découverte de patrimoine culturel subaquatique est effectuée ou qu'une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est envisagée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un État partie, cet État partie :

- (a) consulte tous les autres États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l'article 9, paragraphe 5, sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique ;

(b) coordonne ces consultations en qualité d'"État coordonnateur" sauf s'il déclare expressément qu'il ne souhaite pas le faire, auquel cas les États parties qui ont manifesté un intérêt en vertu de l'article 9, paragraphe 5, désignent un État coordonnateur.

4. Sans préjudice des obligations de tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique par l'adoption de toutes mesures opportunes conformes au droit international visant à empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, notamment le pillage, l'État coordonnateur peut prendre toutes mesures opportunes et/ou accorder toutes autorisations nécessaires conformément à la présente Convention, et, au besoin, avant toute consultation, afin d'empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, du fait de l'activité humaine, ou de toute autre cause, notamment le pillage. Lors de l'adoption de ces mesures, l'assistance d'autres États parties peut être sollicitée.

5. L'État coordonnateur :

(a) met en oeuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en oeuvre par un autre État partie ;

(b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi convenues conformément aux Règles, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie ;

(c) peut conduire toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique et délivre toutes les autorisations nécessaires en conséquence, et transmet sans retard les résultats de cette recherche au Directeur général, lequel met sans retard ces informations à la disposition des autres États parties.

6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant des autorisations en vertu du présent article, l'État coordonnateur agit au nom des États parties dans leur ensemble et non dans son propre intérêt. Une telle action ne peut en soi être invoquée pour revendiquer un quelconque droit préférentiel ou juridictionnel non consacré par le droit international, en particulier par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article, aucune intervention n'est menée sur un navire ou aéronef d'État sans l'accord de l'État du pavillon et la collaboration de l'État coordonnateur.

Article 11 - Déclaration et notification dans la Zone

1. Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la Zone, conformément à la présente Convention et à l'article 149 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En conséquence, lorsque le national d'un État partie ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou a l'intention de procéder à une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone, cet État partie exige que son national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou cette intervention.
2. Les États parties notifient au Directeur général et au Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui leur sont ainsi signalées.
3. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États parties les informations qui lui sont ainsi notifiées.
4. Un État partie peut faire savoir au Directeur général qu'il souhaite être consulté sur la manière d'assurer la protection effective de ce patrimoine culturel subaquatique. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable avec ce patrimoine culturel subaquatique, compte tenu en particulier des droits préférentiels des États d'origine culturelle, historique ou archéologique.

Article 12 - Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la Zone

1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone que conformément aux dispositions du présent article.
2. Le Directeur général invite tous les États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l'article 11, paragraphe 4, à se consulter sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique et à désigner un État partie qui sera chargé de coordonner ces consultations en qualité

d'"État coordonnateur". Le Directeur général invite également l'Autorité internationale des fonds marins à participer à ces consultations.

3. Tous les États parties peuvent prendre toute mesure opportune conformément à la présente Convention, si besoin est avant toute consultation, afin d'empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, que ce soit du fait de l'activité humaine ou de toute autre cause, notamment le pillage.

4. L'État coordonnateur :

(a) met en oeuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en oeuvre par un autre État partie ; et

(b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi convenues, conformément à la présente Convention, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie.

5. L'État coordonnateur peut mener toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique, délivre toutes les autorisations nécessaires à cette fin, et il en transmet sans délai les résultats au Directeur général, lequel met ces informations à la disposition des autres États parties.

6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant les autorisations en vertu du présent article, l'État coordonnateur agit au bénéfice de l'ensemble de l'humanité, au nom de tous les États parties. Une attention particulière est accordée aux droits préférentiels des États d'origine culturelle, historique ou archéologique à l'égard du patrimoine concerné.

7. Aucun État partie n'entreprend ni n'autorise d'intervention sur un navire ou aéronef d'État dans la Zone sans le consentement de l'État du pavillon.

Article 13 - Immunité souveraine

Les navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins non-commerciales, dans le cours normal de leurs opérations et qui ne prennent pas part à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, ne sont pas tenus de déclarer les découvertes du patrimoine culturel subaquatique au titre des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention. Cependant, en adoptant des mesures appropriées ne nuisant pas aux opérations ni aux capacités opérationnelles de leurs navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins non-commerciales, les États parties veillent à ce que ces navires se conforment, dans la mesure du raisonnable et du possible, aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention.

Article 14 - Contrôle de l'entrée sur le territoire, du commerce et de la détention

Les États parties prennent des mesures pour empêcher l'entrée sur leur territoire, le commerce et la possession de patrimoine culturel subaquatique exporté illicitement et/ou récupéré, lorsque cette récupération viole les dispositions de la présente Convention.

Article 15 - Non-utilisation des zones relevant de la juridiction des États parties

Les États parties prennent des mesures pour interdire l'utilisation de leur territoire, y compris leurs ports maritimes, ainsi que les îles artificielles, installations et structures relevant de leur juridiction exclusive ou placées sous leur contrôle exclusif, à l'appui d'interventions sur le patrimoine culturel subaquatique non conformes aux dispositions de la présente Convention.

Article 16 - Mesures concernant les nationaux et les navires

Les États parties prennent toutes les mesures opportunes pour s'assurer que leurs nationaux et les navires battant leur pavillon s'abstiennent de procéder à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique d'une manière non conforme à la présente Convention.

Article 17 - Sanctions

1. Chaque État partie impose des sanctions pour toute infraction aux mesures qu'il a prises aux fins de la mise en oeuvre de la présente Convention.
2. Les sanctions applicables en matière d'infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect de la présente Convention et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent priver les contrevenants des profits découlant de leurs activités illégales.
3. Les États parties coopèrent pour assurer l'application des sanctions infligées en vertu du présent article.

Article 18 - Saisie et disposition d'éléments du patrimoine culturel subaquatique

1. Chaque État partie prend des mesures pour procéder à la saisie, sur son territoire, des éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés d'une manière non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. Tout État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention les enregistre, les protège et prend toutes les mesures raisonnables pour en assurer la stabilisation.
3. Tout État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention en donne notification au Directeur général et à tout autre État ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné.
4. L'État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique veille à ce qu'il en soit disposé dans l'intérêt général, en tenant compte des impératifs de préservation et de recherche, de la nécessité de reconstituer les collections dispersées, des besoins en matière d'accès du public, d'exposition et d'éducation, ainsi que des intérêts de tout État ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné.

Article 19 - Collaboration et partage de l'information

1. Les États parties coopèrent et se prêtent mutuellement assistance en vue d'assurer la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique dans le cadre de la présente Convention, notamment, lorsque cela est possible, en collaborant à l'exploration, la fouille, la documentation, la préservation, l'étude et la mise en valeur de ce patrimoine.
2. Dans la mesure où les objectifs de la présente Convention le permettent, chaque État partie s'engage à partager avec les autres États parties l'information dont il dispose sur le patrimoine culturel subaquatique, en ce qui concerne notamment la découverte d'éléments de ce patrimoine, leur localisation, les éléments qui ont été fouillés ou récupérés en contravention de la présente Convention ou en violation d'autres dispositions du droit international, les méthodes et techniques scientifiques appropriées et l'évolution du droit applicable à ce patrimoine.
3. L'information relative à la découverte ou à la localisation d'éléments du patrimoine culturel subaquatique qui est partagée entre les États parties ou entre l'UNESCO et les États parties reste confidentielle, et n'est communiquée qu'aux services compétents des États parties, dans la mesure où cela est conforme à leur législation nationale, tant que sa divulgation peut présenter un danger ou un risque pour la préservation des éléments en question de ce patrimoine.
4. Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes, y compris, lorsqu'il le peut, en utilisant les bases de données internationales appropriées, pour diffuser l'information dont il dispose sur les éléments du patrimoine culturel subaquatique fouillés ou récupérés en violation de la présente Convention ou, par ailleurs, du droit international.

Article 20 - Sensibilisation du public

Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes pour sensibiliser le public à la valeur et l'intérêt du patrimoine culturel subaquatique et à l'importance que revêt la protection prévue par la présente Convention.

Article 21 - Formation à l'archéologie subaquatique

Les États parties coopèrent pour dispenser la formation à l'archéologie subaquatique ainsi qu'aux techniques de préservation du patrimoine culturel subaquatique et pour procéder, selon des conditions convenues, à des transferts de technologie en ce qui concerne ce patrimoine.

Article 22 - Services compétents

1. Pour veiller à ce que la présente Convention soit mise en oeuvre correctement, les États parties créent des services compétents ou renforcent, s'il y a lieu, ceux qui existent, en vue de procéder à l'établissement, la tenue et la mise à jour d'un inventaire du patrimoine culturel subaquatique et d'assurer efficacement la protection, la préservation, la mise en valeur et la gestion du patrimoine culturel subaquatique, ainsi que les recherches et l'éducation requises.
2. Les États parties communiquent au Directeur général le nom et l'adresse des services compétents en matière de patrimoine culturel subaquatique.

Article 23 - Conférences des États parties

1. Le Directeur général convoque une Conférence des États parties dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention, puis une fois au moins tous les deux ans. Le Directeur général convoque une Conférence extraordinaire des États parties si la majorité de ceux-ci en fait la demande.
2. La Conférence des États parties définit ses propres fonctions et responsabilités.
3. La Conférence des États parties adopte son règlement intérieur.
4. La Conférence des États parties peut établir un Conseil consultatif scientifique et technique composé d'experts dont la candidature est présentée par les États parties, en tenant compte du principe d'une répartition géographique équitable et de l'objectif souhaitable d'un équilibre entre les sexes.

5. Le Conseil consultatif scientifique et technique assiste en tant que de besoin la Conférence des États parties sur les questions de caractère scientifique ou technique concernant la mise en oeuvre des Règles.

Article 24 - Secrétariat de la Convention

1. Le Directeur général fournit le Secrétariat de la présente Convention.
2. Les fonctions du Secrétariat comprennent notamment :
 - (a) l'organisation des Conférences des États parties visées à l'article 23, paragraphe 1 ;
 - (b) l'aide nécessaire aux États parties pour mettre en oeuvre les décisions des Conférences des États parties.

Article 25 - Règlement pacifique des différends

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention fait l'objet de négociations menées de bonne foi ou d'autres moyens de règlement pacifique de leur choix.
2. Si ces négociations ne permettent pas de régler le différend dans un délai raisonnable, celui-ci peut être soumis à la médiation de l'UNESCO d'un commun accord entre les États parties concernés.
3. Si aucune médiation n'est entreprise ou si la médiation ne permet pas d'aboutir à un règlement, les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la Partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s'appliquent mutatis mutandis à tout différend entre États parties à la présente Convention à propos de l'interprétation ou de l'application de celle-ci, que ces États soient ou non parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
4. Toute procédure choisie par un État partie à la présente Convention et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer au titre de l'article 287 de celle-ci s'applique au règlement des différends en vertu du présent article, à moins que cet État partie, lorsqu'il a ratifié, accepté,

approuvé la présente Convention ou y a adhéré, ou à n'importe quel moment par la suite, n'ait choisi une autre procédure au titre de l'article 287 pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.

5. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État partie à la présente Convention qui n'est pas partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens énoncés à l'article 287, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour le règlement des différends en vertu du présent article. L'article 287 s'applique à cette déclaration ainsi qu'à tout différend auquel cet État est partie et qui n'est pas visé par une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d'arbitrage, conformément aux Annexes V et VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cet État est habilité à désigner des conciliateurs et des arbitres qui seront inscrits sur les listes mentionnées à l'Annexe V, article 2, et à l'Annexe VII, article 2, pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.

Article 26 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États membres de l'UNESCO.

2. La présente Convention est soumise à l'adhésion :

(a) des États non-membres de l'UNESCO, mais membres de l'Organisation des Nations Unies, ou membres d'une institution spécialisée du système des Nations Unies, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que des États parties au Statut de la Cour internationale de justice, et de tout autre État invité à y adhérer par la Conférence générale de l'UNESCO ;

(b) des territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

Article 27 - Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument visé à l'article 26, mais uniquement à l'égard des vingt États ou territoires qui auront ainsi déposé leur instrument. Elle entre en vigueur pour tout autre État ou territoire trois mois après la date de dépôt par celui-ci de son instrument.

Article 28 - Déclaration relative aux eaux continentales

Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout moment par la suite, tout État partie peut déclarer que les Règles s'appliquent à ses eaux continentales qui ne présentent pas un caractère maritime.

Article 29 - Limite au champ d'application géographique

Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, un État ou territoire peut, dans une déclaration auprès du dépositaire, stipuler que la présente Convention n'est pas applicable à certaines parties déterminées de son territoire, de ses eaux intérieures, de ses eaux archipélagiques ou de sa mer territoriale, et il indique les raisons de cette déclaration dans celle-ci. Autant que possible et dans les meilleurs délais, l'État s'efforce de réunir les conditions dans lesquelles la présente Convention s'appliquera aux zones spécifiées dans sa déclaration; dès lors que cela sera réalisé, il retirera sa déclaration en totalité ou en partie.

Article 30 - Réserves

A l'exception de l'article 29, aucune réserve ne peut être formulée à l'égard de la présente Convention.

Article 31 - Amendements

1. Tout État partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les États parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des États parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine Conférence des États parties pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.
3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des États parties. Par la suite, pour chaque État ou territoire qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
5. Un État ou un territoire qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
 - (a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
 - (b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout État partie qui n'est pas lié par cet amendement.

Article 32 - Dénonciation

1. Un État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Directeur général.

2. La dénonciation prend effet douze mois après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoise une date postérieure.

3. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout État partie de s'acquitter de toutes les obligations énoncées dans la présente Convention auxquelles il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci.

Article 33 - Les Règles

Les Règles annexées à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la présente Convention renvoie aussi aux Règles.

Article 34 - Enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général.

Article 35 - Textes faisant foi

La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.

Annexe

Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique

I. Principes généraux

Règle 1. Pour préserver le patrimoine culturel subaquatique, la conservation in situ doit être considérée comme l'option prioritaire. En conséquence, les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne sont autorisées que lorsqu'il y est procédé d'une manière compatible avec la protection de ce patrimoine et peuvent être autorisées, à cette condition, lorsqu'elles contribuent de manière significative à la protection, à la connaissance ou à la mise en valeur dudit patrimoine.

Règle 2. L'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique à des fins de transaction ou de spéculation ou sa dispersion irrémédiable est foncièrement incompatible avec la protection et la bonne gestion de ce patrimoine. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique ne peuvent faire l'objet de transactions ni d'opérations de vente, d'achat ou de troc en tant qu'articles de nature commerciale.

La présente règle ne peut être interprétée comme empêchant :

(a) la fourniture de services archéologiques professionnels ou de services connexes nécessaires dont la nature et le but sont pleinement conformes à la présente Convention, sous réserve de l'autorisation des services compétents ;

(b) le dépôt d'éléments du patrimoine culturel subaquatique, récupérés dans le cadre d'un projet de recherche conduit en conformité avec la présente Convention, pourvu que ce dépôt ne porte pas atteinte à l'intérêt scientifique ou culturel ou à l'intégrité des éléments récupérés ni n'entraîne leur dispersion irrémédiable, qu'il soit conforme aux dispositions des règles 33 et 34 et qu'il soit soumis à l'autorisation des services compétents.

Règle 3. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne le perturbent pas plus qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs du projet.

Règle 4. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique font appel à des techniques et à des prospections non destructrices, de préférence à la récupération des objets. Si des fouilles ou la récupération se révèlent nécessaires à des fins d'étude scientifique ou de protection définitive du patrimoine culturel subaquatique, les méthodes et les techniques utilisées doivent être le moins destructrices possible et favoriser la préservation des vestiges.

Règle 5. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne perturbent pas inutilement les restes humains ni les lieux sacrés.

Règle 6. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont strictement réglementées afin que l'information culturelle, historique et archéologique recueillie soit dûment enregistrée.

Règle 7. L'accès du public au patrimoine culturel subaquatique in situ doit être favorisé, sauf dans les cas où celui-ci serait incompatible avec la protection et la gestion du site.

Règle 8. La coopération internationale en matière d'intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est encouragée, en vue de favoriser les échanges fructueux d'archéologues et de spécialistes d'autres professions concernées et de mieux utiliser leurs compétences.

II. Descriptif du projet

Règle 9. Avant toute intervention, un descriptif du projet est élaboré et soumis pour autorisation aux services compétents, qui recueillent les avis scientifiques nécessaires.

Règle 10. Le descriptif du projet comprend :

- (a) un bilan des études préalables ou préliminaires ;
- (b) l'énoncé et les objectifs du projet ;
- (c) les méthodes et les techniques à employer ;
- (d) le plan de financement ;
- (e) le calendrier prévu d'exécution du projet ;

- (f) la composition de l'équipe en charge du projet, avec indication des qualifications, fonctions et expérience de chacun de ses membres ;
- (g) le programme des analyses et autres travaux à entreprendre après les activités de chantier ;
- (h) un programme de conservation du matériel archéologique et du site, à mener en étroite coopération avec les services compétents ;
- (i) une politique de gestion et d'entretien du site pour toute la durée du projet ;
- (j) un programme de documentation ;
- (k) un plan de sécurité ;
- (l) une politique de l'environnement ;
- (m) les modalités de collaboration avec des musées et d'autres institutions, scientifiques en particulier ;
- (n) le plan d'établissement des rapports ;
- (o) les modalités de dépôt des archives de fouille, y compris les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et
- (p) un programme de publication.

Règle 11. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont conduites conformément au descriptif du projet approuvé par les services compétents.

Règle 12. Dans les cas de découverte imprévue ou de changement de circonstances, le descriptif du projet est réexaminé et modifié avec l'approbation des services compétents.

Règle 13. Dans les cas d'urgence ou de découverte fortuite, des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y compris des mesures conservatoires ou des activités de brève durée, en particulier de stabilisation du site, peuvent être autorisées, même en l'absence de descriptif de projet, afin de préserver le patrimoine culturel subaquatique.

III. Etudes préalables

Règle 14. Les études préalables visées à la règle 10 (a) comprennent une évaluation de l'intérêt du patrimoine culturel subaquatique et de son environnement naturel et du risque qu'ils courent d'être endommagés par le projet prévu, ainsi que de la possibilité de recueillir des données répondant aux objectifs du projet.

Règle 15. L'évaluation comprend également des études de base portant sur les observations historiques et archéologiques disponibles, les caractéristiques archéologiques et environnementales du site et les conséquences de toute intrusion éventuelle quant à la stabilité à long terme du patrimoine culturel subaquatique concerné par les interventions.

IV. Objectifs, méthodes et techniques du projet

Règle 16. Les méthodes utilisées sont adaptées aux objectifs du projet et les techniques employées sont aussi peu perturbatrices que possible.

V. Financement

Règle 17. Sauf dans les cas où il y a urgence à protéger le patrimoine culturel subaquatique, une base de financement adéquate est assurée avant le début de toute intervention, à un niveau suffisant pour mener à bien toutes les étapes prévues dans le descriptif du projet, y compris la préservation, la documentation et la conservation du matériel archéologique récupéré, ainsi que l'élaboration et la diffusion des rapports.

Règle 18. Le descriptif du projet établit que celui-ci pourra être dûment financé jusqu'à son achèvement, par l'obtention d'une garantie, par exemple.

Règle 19. Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui s'y rapporte au cas où le financement prévu serait interrompu.

VI. Durée du projet - Calendrier

Règle 20. Avant toute intervention, un calendrier approprié est établi afin de garantir l'achèvement de toutes les étapes du projet, y compris la préservation, la documentation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, ainsi que l'élaboration et la diffusion des rapports.

Règle 21. Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui s'y rapporte au cas où le projet serait interrompu ou écourté.

VII. Compétences et qualifications

Règle 22. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne peuvent être menées que sous la direction et le contrôle, et avec la présence régulière d'un spécialiste qualifié de l'archéologie subaquatique ayant une compétence scientifique adaptée à la nature du projet.

Règle 23. Tous les membres de l'équipe en charge du projet possèdent des qualifications et une compétence reconnues en rapport avec leur mission.

VIII. Préservation et gestion du site

Règle 24. Le programme de préservation prévoit le traitement des vestiges archéologiques pendant les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, pendant leur transport et à long terme. La préservation se fait selon les normes professionnelles en vigueur.

Règle 25. Le programme de gestion du site prévoit la protection et la gestion in situ du patrimoine culturel subaquatique en cours de chantier et à son terme. Le programme comprend l'information du public, la mise en oeuvre de moyens raisonnables pour la stabilisation du site, la surveillance, et la protection contre les intrusions.

IX. Documentation

Règle 26. Le programme de documentation comporte la documentation détaillée des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y compris un rapport d'activité, répondant aux normes professionnelles de documentation archéologique en vigueur.

Règle 27. La documentation comprend au minimum un inventaire détaillé du site, y compris l'indication de la provenance des éléments du patrimoine culturel subaquatique déplacés ou récupérés au cours des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, les carnets de chantier, les plans, les dessins, les coupes, ainsi que les photographies ou tout document sur d'autres supports.

X. Sécurité

Règle 28. Un plan de sécurité adéquat est établi en vue de garantir la sécurité et la santé des membres de l'équipe en charge du projet et des tiers. Ce plan est conforme aux prescriptions légales et professionnelles en vigueur.

XI. Environnement

Règle 29. Une politique de l'environnement adéquate est élaborée afin d'empêcher toute atteinte indue aux fonds marins et à la vie marine.

XII. Rapports

Règle 30. Des rapports intérimaires et un rapport final sont présentés conformément au calendrier figurant dans le descriptif du projet et déposés dans les dépôts d'archives publiques appropriés.

Règle 31. Chaque rapport comprend :

- (a) un exposé des objectifs ;
- (b) un exposé des méthodes et techniques employées ;
- (c) un exposé des résultats obtenus ;

- (d) la documentation graphique et photographique essentielle se rapportant à toutes les phases de l'intervention ;
- (e) des recommandations concernant la préservation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, ainsi que celles du site ; et
- (f) des recommandations relatives à des activités futures.

XIII. Conservation des archives du projet

Règle 32. Les modalités de conservation des archives du projet sont arrêtées avant le début de toute intervention et figurent dans le descriptif du projet.

Règle 33. Les archives du projet, comprenant les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et une copie de toute la documentation pertinente, sont, autant que possible, gardées intactes et complètes sous forme de collection, de manière à permettre aux spécialistes et au public d'y avoir accès, et de manière à assurer la conservation de ces archives. Ceci est réalisé le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les dix ans suivant le terme du projet, dans la mesure où cela est compatible avec la conservation du patrimoine culturel subaquatique.

Règle 34. Les archives du projet sont gérées conformément aux normes professionnelles internationales et sous réserve de l'aval des services compétents.

XIV. Diffusion

Règle 35. Le projet prévoit, dans la mesure du possible, des actions d'éducation et la vulgarisation des résultats du projet, à l'intention du grand public.

Règle 36. Pour chaque projet, un rapport final de synthèse est :

- (a) rendu public dès que possible, compte tenu de la complexité du projet et de la nature confidentielle ou sensible de l'information ; et

(b) déposé auprès des archives publiques appropriées.

L'archeologia subacquea, invece, deve essere considerata una disciplina imperniata su precise metodologie tecnico-scientifiche i cui risultati dipendono esclusivamente dall'attenta e minuziosa attuazione dei metodi di ricerca e di scavo.

Negli ultimi anni si è compreso che lo scopo di un sondaggio o di uno scavo non consiste unicamente nello scoprire oggetti e strutture sepolti, ma anche nel riuscire ad individuare i rapporti ed i legami che intercorrono tra loro.

Quindi, considerando che uno scavo, come qualsiasi prospezione volta al recupero di oggetti, finisce col modificare la morfologia del sito in cui si effettuano le ricerche -distruggendo irrimediabilmente il precedente aspetto del territorio o del fondale-, risulta fondamentale la necessità di documentare, sempre nella maniera più dettagliata possibile, tutte le fasi dell'indagine in modo da favorire la ricostruzione storica di un relitto, di un sito o di un reperto sommerso.

Con tale premessa risulta evidente la necessità di una scheda di documentazione, semplice ed efficace, utilizzabile dai non addetti ai lavori.

La vigente normativa in materia di beni culturali, infatti, prevede in maniera generica che chiunque scopra fortuitamente beni mobili, per i quali non si possa assicurare la custodia in loco, ha la facoltà di rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione.

La "Scheda del Recupero Subacqueo" non nasce per essere adottata dalle Soprintendenze o dalle Università nel corso delle campagne di scavo o di rilevamento per le quali, secondo necessità, possono utilizzarsi schede predisposte dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (I.C.C.D.).

Essa destinata a tutti i sommozzatori con lo scopo di evitare rinvenimenti decontestualizzati e privi di quelle informazioni che, in un secondo momento, risultano fondamentali alle successive prospezioni, fornendo una serie di indicazioni, sul reperimento dell'oggetto -quali la località, le coordinate, le condizioni meteorologiche e le caratteristiche del fondale.

Pur basandosi sui medesimi principi di quella terrestre, l'archeologia subacquea presenta numerose problematiche a causa del particolare ambiente in cui si opera, che rende difficoltosa qualsiasi attività di tutela, di gestione e di valorizzazione del patrimonio archeologico sommerso.

L'invenzione dell'autorespiratore ad aria, se da un lato ha agevolato la nascita e l'evoluzione di tale disciplina, dall'altro ha favorito il saccheggio e la devastazione di interi siti e giacimenti archeologici da parte di subacquei "sportivi", specializzati in questo settore. Ne sono una vergognosa testimonianza i resti dei numerosissimi relitti presenti in tutto il territorio nazionale ed

internazionale, depredati dei manufatti integri e più facilmente ricettabili. Si pensi, ad esempio, al relitto di Spargi... .

- Attard, D., "The International Regime for the Protection of Archaeological and Historical Objects found at Sea", Speech delivered at the Forum for the Debate on Mediterranean Maritime Heritage (12th -14th November 1997), 15 p.
- Beurier, J.-P., "La protection de l'environnement marin", Beurier, J.-P., Chaumette, P., Proutière-Maulion, G., Droits maritimes, (Tome III: Exploitation et protection de l'océan), (Les éditions Juris – Service, Paris) 1998, 310 p.
- Beurier, J.-P., "Droit international de la mer", Hesse, P.- J., Beurier, J.-P., Chaumette, P., Tassel, Y., Mesnard, A.-H., Rezenthel, R., Droits maritimes, (Tome I: Mer, navire et marins), (Les éditions Juris - Service, Paris) 1995, 462 p.
- Blot, J.-Y., "L'histoire engloutie ou 'archéologie sous-marine'", (Collection Découvertes Gallimard, Numéro 266) (Gallimard, Paris) 1995, 176 p.
- Bricchet, R., "Fouilles archéologiques", Editions Techniques, Juris-Classeur, Environnement, Fascicule 546, 1995, 19 p.
- Buchet, C, Thomasset, C., (textes réunis sous la direction de -), "Le naufrage", Actes du Colloque tenu à l'Institut Catholique de Paris du 28 au 30 janvier 1998, (Honoré Champion, Paris) 1999, 444 p.

BooksBooks

- Calderaro, N., "Droit du littoral", Le Moniteur, Collection l'Actualité Juridique, (Paris) 1993, 672 p.
- Chapus, R., "Droit administratif général", (tome 2, 10e édition, Montchrestien, Paris) 1997, 749 p.
- Coillard, C.-A., "Les incidences des techniques modernes", Objectif mer (Colloque de l'Ifremer, Ifremer, Paris) 1983.
- Cornu, M., Fromageau, J., Mesnard, A.-H., "Le patrimoine culturel et la mer – Aspects juridiques et institutionnels", Colloque organisé à la Faculté de Droit et des Sciences politiques, 3-4 février 2000, Nantes (Actes à paraître chez L'Harmattan, Collection Droit du patrimoine culturel et naturel, Paris) 2000.
- Council of Europe. "'The Underwater Cultural Heritage', Report of the Committee on Culture and Education, Council of Europe Parliamentary Assembly", (Doc.4200 - E in English, or Doc. 4200 - F in French, Strasbourg) 1978.



BooksBooks

□ Delgado, J. P., (Ed.), "Encyclopaedia of underwater and maritime archaeology", (British Museum Press, London) 1997, 493 p.

□ Dromgoole, S., (Ed.), "Legal protection of the underwater cultural heritage- National and international perspectives", (Kluwer Law International, The Hague) 1999, 239 p.

□ Dupuy, R.-J., Vignes, D., "A handbook on the new law of the sea", (Volume 1, Académie de Droit International, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht) 199, 832 p.



BooksBooks

□ Escande, L., "Aspects législatifs de la tutelle du patrimoine archéologique subaquatique en France" La tutela del patrimonio archeologico subacqueo - Atti del Convegno International tenutosi a Ravello dal 27 al 30 maggio 1993 (il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Vedovato, G., Borelli, L.V. [Ed.], Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma) 1995.



BooksBooks

□ Frier, P.-L., "Droit du patrimoine culturel", (Presses Universitaires de France, Collection Droit fondamental, Paris) 1997, 526 p.



BooksBooks

□ Jacob, J.-P., "Un dialogue entre la culture et la nature?", Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Actes du Colloque de l'Ecole Nationale du Patrimoine. Paris, 12-13 décembre 1994, (La Documentation française, Paris) 1995, 311 p.



BooksBooks

□ Kendall, F. J., "An Assessment of the Effectiveness of the Existing Legislative Arrangements for Protecting and Preserving Australia's Underwater Cultural Heritage", (Canberra, AGPS), 1990.



BooksBooks

□ Le Goff, J., "Conclusion", Le Goff, J., Patrimoine et passions identitaires. Actes des Entretiens du Patrimoine 1997 (Editions du Patrimoine / Caisse nationale des monuments historiques et des sites, Fayard, Paris) 1998, 445 p.

□ Lequément, R., "Les problèmes législatifs concernant la protection du patrimoine archéologique fluvial et maritime", Le patrimoine maritime et fluvial, Colloque international Estuaire 92, Nantes, 23-25 avril 1992.

□ Lequément, R., "La législation en vigueur en France (aspects techniques et scientifiques)", La tutela del patrimonio archeologico subacqueo - Atti del Convegno International tenutosi a Ravello

dal 27 al 30 maggio 1993 (il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Vedovato, G., Borelli, L.V. [Ed.], Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma) 1995.

□ Long, L., "Les archéologues au bras de fer – Nouvelle approche de l'archéologie sous-marin en Méditerranée", (Documents techniques V, AMPHI/ Atelier du patrimoine, Marseille) 1995.

□ Long, L., "L'archéologie sous-marine à grande profondeur: fiction ou réalité", Volpe, G., Archeologia subacquea come opera l'archeologia storie dalle acque. VIII ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in archeologia, Sienne, 9-15 dicembre 1996, (Edizioni all'Insegna del Giglio, Firenze) 1998.

□ Lucchini, L., Voelckel., M., "Les Etats et la mer", La Documentation française, notes et documents, (Numéros 4451 et 4452, Paris) 1977, 463 p.

□ Lucchini, L., Voelckel., M., "Droit de la mer", Tome 1, La mer et son droit – Espaces maritimes (Pédone, Paris) 1990, 640 p.

□ Lucchini, L., Voelckel., M., "Droit de la mer", Tome 2, Délimitation – Navigation et pêche (Volume 1, La délimitation, Pédone, Paris) 1996, 424 p.

□ Lucchini, L., Voelckel., M., "Droit de la mer", Tome 2, Délimitation – Navigation et pêche (Volume 2, Navigation et pêche, Pédone, Paris) 1996, 717 p.

□ Lund, C., "L'exemple danois", Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Actes du Colloque de l'Ecole Nationale du Patrimoine. Paris, 12-13 décembre 1994, (La Documentation française, Paris)



1995, 311 p.

BooksBooks

□ Mesnard, A.-H., "Droit du littoral", Hesse, P.-J., Beurier, J.-P., Chaumette, P., Tassel, Y., Mesnard, A.-H., Rezenthel, R., Droits maritimes, (Tome II: Droit du littoral, Droit portuaire), (Les éditions Juris-Service, Paris) 1995, 312 p.

□ Migliorino, L., "Il recupero degli oggetti storici ed archeologici sommersi nel diritto internazionale" (Dott. Giuffrè, A. editore, Milano) 1984.

□ Murphy, J. W. (Ed.), "Historic Shipwrecks: Issues in Management", (USA, National Trust for Historic Preservation & Partner for Liveable Places) 1988.



BooksBooks

□ Pazarci, H., "Sur la recherche archéologique subaquatique en Méditerranée", Leanza, U. (Ed.), Il Regime Giuridico International del Mare Mediterraneo (Italy) 1987.

□ Pecoraro, M. L., "Nota sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo", Leanza, U. (Ed.), Il Regime Giuridico International del Mare Mediterraneo (Italy) 1987.

- Poli., J.-F., "La protection des biens culturels meubles", (LGDJ Paris) 1996, 530 p.
- Pomey, P., "La protection du patrimoine archéologique sous-marin – Le cas de Marseille", (Documents techniques III, AMPHI/Atelier du patrimoine, Marseille) 1991.
- Pomey, P., "Preservation of Underwater Archaeological Heritage – Marseilles Case", (Technical Notes V, AMPHI/Atelier du patrimoine, Marseille) 1993, 24 p.
- Pomey, P., Tchernia, A., "L'archéologie sous-marine", Encyclopaedia Universalis, No. 2, (Paris) 1990.
- Prott, L. V., O'Keefe, P., "Law and the cultural heritage", (Vol. 1: Discovery and excavation), (Professional Books Limited, London) 1984, 434 p.
- Prott, L. V., O'Keefe, P., "Law and the cultural heritage", (Vol. 3: Movement), (Butterworth's, London) 1989, 1049 p.



BooksBooks

- Redknap, M., Croome, A., "A Bloomsbury Pharos: the Institute and Nautical Archaeology", University College London, reprinted from Bulletin of the Institute of Archaeology (UK) 24, 1987.
- Rigambert, C., "Le droit de l'archéologie française", (Picard, Paris) 1996, 255 p.
- Roach, J. A., "Shipwrecks: reconciling salvage and underwater archaeology", Speech delivered at 22th Annual Conference of "Oceans Policy: New Institutions, Challenges and Opportunities", sponsored by the Center for Ocean Law and Policy - University of Virginia School of Law, Charlottesville, VA
- Ronzitti, N., "Stato costiero, archeologia sottomarina e tutela del patrimonio storico sommerso", Diritto Marittimo 86, 1984.



BooksBooks

- Saujot, C., "Fouilles archéologiques", (Editions Techniques, Juris-Classeur, Pénal annexes, Commentaires) Mars 1997, 15 p.
- Sire, M.-A., "La France du Patrimoine – Les choix de la mémoire", (Caisse nationale de monuments historiques et des sites / Gallimard, Collection Découvertes Gallimard, Numéro 291, Paris) 1996, 144 p.
- Strati, A., "The protection of the underwater cultural heritage: an emerging objective of the contemporary law of the sea", (Martinus Nijhoff Publishers, La Haye) 1995, 479 p.



BooksBooks

□ Tchernia, A., Pomey, P., "Besoins en technologie de l'archéologiesous-marine pour la recherche et le développement", Colloque de l'Ifremer, Toulon, 3-5 décembre 1990,(Actes de Colloques, Numéro 12, Ifremer, Paris) 1991.



BooksBooks

□ United Nations Programme for the Environment Plan of Action for the Mediterranean - 100 Historical Sites «Report of the First Meeting of a Group of Experts in the Protection of Underwater Archaeological Sites including Shipwrecks», Bodrum, 28 – 30 April 1993 (100 Historical Sites Programme, Atelier du Patrimoine / Centre de Marseille) 1993.

□ UNESCO, "Preliminary Study on the advisability of preparing an international instrument for the protection of the underwater cultural heritage", UNESCO Doc.28C/39 (available in Arabic/ Chinese/ English/ French/ Russian/ Spanish) Paris, 1995.

□ UNESCO, "Underwater Archaeology and Coastal Management Focus on Alexandria" (Coastal Management Sourcebooks, 2, UNESCO, Paris), 2000.

BooksBooks

□ Vedovato, G., "La tutelle du patrimoine archéologue subaquatique dans une Convention du Conseil de l'Europe", La tutela del patrimonio archeologico subaqueo - Atti del Convegno International tenutosi a Ravello dal 27 al 30 maggio1993 (il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Vedovato, G, Borelli, L.V. [Ed.], Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma) 1995.

□ Vitzthum, W. G., Talmon, S., "Alles fließt: Kulturgüterschutz und innere Gewässer im neuen Seerecht" (Nomos, Baden Baden) 1998

Références bibliographiques

Rédigées par

Paula Howarth

Secrétariat d'UNIDROIT

ASKERUD, P. - CLEMENT, E. (Ed.) - Preventing the Illicit Traffic in Cultural Property. A Resource Handbook for the Implementation of the 1970 UNESCO Convention. Paris, UNESCO Division of Cultural Heritage, 1997, pp. 178-VIII.

ASKERUD, P. – CLÉMENT, E. (Ed.) – La lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Guide pour la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO de 1970. Paris, UNESCO, Division du Patrimoine culturel, 1997 (anglais), 2000 (français), pp. 312.

AUBERT, J.-F. - Conclusions, in: La Convention d'UNIDROIT du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. Actes d'une table ronde organisée le 2 octobre 1995, 91-98.

BARKER, G. - Maastricht vs. Unidroit, in: ARTnewsletter, 21 (19 March 1996), No. 15.

BEDERMAN, D. - The UNESCO Draft Convention on Underwater Cultural Heritage: a critique and counter-proposal, in: Journal of Maritime Law and Commerce, 30 (1999), 331-354.

BENGS, B. - Dead on arrival? A comparison of the UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects and U.S. property law, in: Transnational Law and Contemporary Problems, 6 (1996), 503.

BERGÉ, J.-S. – La Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels: remarques sur la dynamique des sources en droit international, in: Journal du droit international, 127 (2000), 215-262.

BIONDI, A. - The merchant, the thief & the citizen: the circulation of works of art within the European Union, in: Common Market Law Review, 34 (1997), 1173.

BLAIZOT, C. - Une idée généreuse mais dangereuse, in: Connaissance des Arts (juin 1996), 125.

BLAIZOT, C. - Alerte sur UNIDROIT, in: Le journal des Arts (juin 1996), 52.

BLAKE, J. - The protection of the underwater cultural heritage, in: International and Comparative Law Quarterly, 45 (1996), 819.

BLAKE, J. – On defining the cultural heritage, in: International and Comparative Law Quarterly, 49 (2000), 61-85.

BREITLER, C. - BYRNE-SUTTON, Q. - GEISINGER-MARIÉTHOZ, F. - RENOLD, M.-A. (Ed.) - La Convention d'UNIDROIT du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. Actes d'une table ronde organisée le 2 octobre 1995. Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag, pp. 169. (Etudes en droit de l'art, 9)

BRIAT, M - FREEDBERG, J.A. (Ed.) - Legal Aspects of International Trade in Art. Paris, International Chamber of Commerce, 1996, pp. XXI-392. (International Sales of Works of Art, V) (International Chamber of Commerce - Institute of International Business Law and Practice)

BURMAN, H.S. - Introductory note [to the] Final Act of the Diplomatic Conference for the adoption of the draft UNIDROIT Convention on the International Return of Stolen or illegally Exported Cultural Objects, done at Rome, 24 June 1995, in: International Legal Materials, 34 (1995), 1322.

BYRNE-SUTTON, Q. - Introduction, in: La Convention d'UNIDROIT du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. Actes d'une table ronde organisée le 2 octobre 1995, 9-17.

CARDUCCI, G. - La restitution internationale des biens culturels et des objets d'art. Droit commun, Directive CEE, Convention de l'Unesco et d'Unidroit. Paris, LGDJ, 1997, 493.

CELSO DA SILVA, O. – Breve notícia sobre a ratificação pelo Brasil da Convenção da UNIDROIT sobre bens culturais furtados ou ilicitamente exportados, concluída em Roma, em 24 junho de 1995, in: Revista de Direito do Mercosul, 4 (2000), 37-43.

CICIRIELLO, M.C. – Il progetto di Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale subacqueo: una nuova sfida al principio della libertà dei mari? in: La Comunità Internazionale, 55 (2000), 611-630.

Conférence diplomatique pour l'adoption du projet de Convention d'UNIDROIT sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés, Rome, 7 au 24 juin 1995. Actes. Rome, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, 1996, pp. XVII-374.

CORNU, E. – ELSTER, B. – Quelle protection pour l'objet d'art lors de sa vente ou de son exportation?, in: Journal des tribunaux, 119 (2000), 455-459.

CREVOISIER, J.-M. - La Suisse aimerait mieux protéger les biens culturels étrangers, in: le Journal de Genève (18.1.1996).

DESPORTES, E. - La lutte contre le trafic des biens culturels: une priorité pour les professionnels de musée, in: Gazette du Palais, 115 (1995), Chronique, 327.

Diplomatic Conference for the adoption of the draft Unidroit Convention on the International Return of Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, Rome, 7 to 24 June 1995. Acts and Proceedings. Rome, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, 1996, pp. XVII-374.

DROMGOOLE, S. – GASKELL, N. – Draft UNESCO Convention on the Protection of the Under-water Cultural Heritage 1998, in: *International Journal of Marine and Coastal Law*, 14 (1999), 171- 206.

DROZ, G.A.L. - La convention d'UNIDROIT sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés (Rome, 24 juin 1995), in: *Revue critique de droit international privé*, 86 (1997), 239.

FECHNER, F. - *Rechtlicher Schutz archäologischen Kulturguts*. Berlin, Duncker & Humblot, 1991, pp. 131. (Tübinger Schriften zum internationalen und europäischen Recht, Band 25)

FITSCHEN, T. - Illicit international art trade in times of armed conflict?, in: *International Journal of Cultural Property*, 5 (1996), 127.

FORBES, S.O. - Securing the future of our past: current efforts to protect cultural property, in: *The Transnational Lawyer*, 9 (1996), 235.

FRANCIONI, F. - Le commerce illicite d'objets d'art et son contrôle: la Convention d'UNIDROIT de 1995, in: *Revue du Marché Unique Européen*, 2/1998, 69-88.

FRANCIONI, F. – DEL VECCHIO, A. – DE CATERINI, P. (Ed.) – *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*. Atti del Convegno – Roma, 8-9 maggio 1998. (LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Osservatorio sulle Istituzioni Internazionali e Comunitarie). Milano, Giuffrè Editore, 2000, pp. 209. (Quaderni, 3)

FRAOUA, R. - Les conditions de mise en oeuvre en Suisse de la Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés présentation faite lors de la journée d'information sur la Convention d'Unidroit organisée par le Centre du droit de l'Art à Lausanne le 3 octobre 1995.

FRAOUA, R. - Les conditions d'une mise en œuvre en Suisse de la Convention, in: La Convention d'UNIDROIT du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. Actes d'une table ronde organisée le 2 octobre 1995, 35-52.

FRIGO, M - La Convenzione dell'Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, in: Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 32 (1996), 435.

FRIGO, M. - Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine di conflitti armati, in: Diritto del Commercio Internazionale, 12 (1998), 355-384.

GARDELLA, A. - Nuove prospettive per la protezione internazionale dei beni culturali: la Convenzione dell'UNIDROIT del 24 giugno 1995, in: Diritto del Commercio Internazionale, 12 (1998), 997-1030.

GRAMMATICAKI-ALEXIOU, A. - The status of cultural property in Greek private international law, in: Revue hellénique de droit international, 47 (1994), 139.

HE SHUZHONG - Conference Reports - What kind of underwater heritage Convention do we need?, in: International Journal of Cultural Property, 8 (1999), 568-574.

HUGHES, V. - The UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, in: Legal Affairs and Management Symposium, 205. March 1 and 2 1996, National Gallery of Canada, Ottawa.

HUGHES, V. - International Agreement adopted, but the rules for return of illicit cultural objects not in effect yet, in: Museogramme - The Newsletter of the Canadian Museums Association, 22 (1995/1996), No. 5, 41.

HUGHES, V. - WRIGHT, L. - International efforts to secure the return of stolen or illegally exported cultural objects: Has UNIDROIT found a global solution? in: The Canadian Yearbook of International law (1994), 219-241.

ICCROM [International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property]- A uniform solution for the nations of the world to the problem of stolen or illegally exported cultural objects, in: Newsletter ICCROM (July 1995), No. 21, 10.

ICCROM [Centre international études pour la conservation et la restauration des biens culturels] - Une solution uniforme entre les pays du monde entier pour régler le sort des

biens culturels volés ou illicitement exportés in *Chronique ICCROM* (juillet 1995), No. 21, 10.

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, CULTURAL HERITAGE LAW COMMITTEE - Buenos Aires Draft Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage - Final Report, in: *International Law Association, Report of the Sixty-sixth Conference held at Buenos Aires, Argentina, 14-20 August 1994*, 432-451. Buenos Aires, International Law Association, 1994.

JAYME, E. - WAGNER, F.D. - Kulturgüterschutz und Privatrecht: Die UNIDROIT-Konvention von 1995. Tagung des Ludwig Boltzmann Instituts für Europarecht in Wien, in: *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax)*, 17 (1997), 140-141.

JOLLES, A. - Un regard critique sur la Convention d'UNIDROIT, in: *La Convention d'Unidroit du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. Actes d'une table ronde organisée le 2 octobre 1995*, 53-62.

JOHNSON, C. – For keeping or for keeps? An Australian perspective on challenges facing the development of a regime for the protection of underwater cultural heritage, in: *Melbourne Journal of International Law*, 1 (2000), 19-34.

KAMENOVA, S. – The UNIDROIT Convention on the International Return of Stolen or Illegally Exported Cultural Objects [in Bulgarian], in: *Legal Regulation of Cultural Property in Bulgaria, Documents of the meeting (29.10 – 17.11.1998) of the Institute for Legal Studies of the Bulgarian Academy of Sciences*, (1999), 61-78.

KANAK MANI DIXIT - Gods in exile, in: *Himál Magazine*, 12, (Oct. 99), 8-15.

KELLY, M.J. - Conflicting trends in the flourishing international trade of art and antiquities: Restitutio in integrum and Possessio animo Ferundi/Lucrandi, in: *Dickinson Journal of International Law*, 14 (1995/1996), 31-55.

KLEIN, F.-E. – En relisant la Convention UNIDROIT du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés: Réflexions et suggestions, in: *Zeitschrift für Schweizerisches Recht*, 118 (1999), 263 et seq.

LALIVE D'EPINAY, P. - Une avancée du droit international: la Convention de Rome d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, in: *Uniform Law Review*, (1996), 40-58.

LALIVE D'EPINAY, P. - Réflexions transfrontières sur les biens culturels, in: *La Comunità Internazionale*, 51 (1996), 450-463.

LALIVE D'EPINAY, P. - La Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (du 24 juin 1995), in: *Schweizerische Zeitschrift für internationale und europäisches Recht*, 7 (1997), 13-56; [text de la Convention, 57-66].

LANCIOTTI, A. - La circolazione dei beni culturali nel diritto internazionale privato e comunitario. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, pp. 217. (Università degli Studi di Perugia, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 56)

LAW REFORM COMMISSION [of Ireland] - Report on the Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects. Dublin, Law Reform Commission, 1997, pp. X-187. (LRC 55-1997)

LEFRANC, C. - La Convention d'UNIDROIT, in: *Connaissance des Arts* (juin 1996), 124.

Les points de vue des personnes et institutions concernées par la Convention d'UNIDROIT (débat), in: Breitler, C. - Byrne-Sutton, Q. - Geisinger-Mariéthoz, F. - Renold, M.-A. (Ed.) - La Convention d'UNIDROIT du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. Actes d'une table ronde organisée le 2 octobre 1995, 63-89.

LOUREIRO, L.C.D.A.V. - Proteção internacional dos bens culturais: uma nova perspectiva, in: *Revistas dos tribunais*, 716 (1995), 364.

MARTORELLO CARREÑO, A. - Patrimonio cultural. Políticas contra el tráfico ilícito. Lima, Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 189.

MERRYMAN, J.H. - The UNIDROIT Convention: three significant departures from the Urtext, in: *International Journal of Cultural Property*, 5 (1996), 1-18.

MONACO, R. - Primo commento della Convenzione di Roma sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, in: *Rivista di Studi Politici Internazionali*, 62 (1995), 500.

NAFZIGER, J.A.R. - Towards a more collaborative regime of transnational cultural property law, in: *Private Law in the International Arena. From National Conflict Rules Towards Harmonization and Unification. Liber Amicorum Kurt Siehr*, 497-509. Zürich, T.M.C. Asser Press, Schulthess, 2000.

NANETTI, F. - SQUILLANTE, F. - In tema di restituzione di beni culturali illecitamente trasferiti, in: *Rivista di Diritto Internazionale*, 80 (1997), 396-420.

Neues Recht zum Schutz von Kulturgut. Internationaler Kulturgüterschutz. EG-Richtlinien, UNIDROIT Konvention und Folgerecht. G. REICHEL (Hrsg.) Wien, Manz Verlag, 1997, VIII-174. (Schriftenreihe des Ludwig Botzmann Institutes für Europarecht, Band 1)

OFFICE FEDERAL DE LA CULTURE [Suisse] (ed.) - Transfer international des biens culturels. Convention de l'UNESCO de 1970 et Convention d'UNIDROIT de 1995, Rapport du groupe de travail. Berne, l'Office fédéral de la culture, 1998, pp. XVII-124.

O'KEEFE, P. - Activities of international organisations in the protection of cultural objects [in English and in French], in: *Uniform Law Review*, (1996-1), 88.

O'KEEFE, P. - Developments in cultural heritage law: What is Australia's role? In: *Australian International Law Journal*, (1996), 36.

O'KEEFE, P. - Second meeting of Governmental Experts to consider the draft Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage, Paris, UNESCO Headquarters (April 19-24, 1999), in: *International Journal of Cultural Property*, 8 (1999), 575-577.

O'KEEFE, P. – Le commerce des antiquités – Combattre les destructions et le vol, *Mémoire des peuples*, Paris, Editions UNESCO, 1999, pp. 158.

O'KEEFE, R. – The meaning of 'Cultural Property' under the 1954 Hague Convention, in: *Netherlands International Law Review*, 46 (1999), 26-56.

O'KEEFE, P. – International waters, in: DROMGOOL, S. (Ed.) - *Legal Protection of the Underwater Cultural Heritage: National and International Perspectives*, 223-235. The Hague, Kluwer Law International, 1999.

PAPADEMETRIOU, T. - International aspects of cultural property - An overview of basic instruments and issues, in: *International Journal of Legal Information*, 24 (1996), 270-301.

O'KEEFE, P.J. – Commentary on the UNESCO 1970 Convention on Illicit Traffic. Leicester, Institute of Art and Law, 2000, pp. 171.

PARISOT, V. – La Joconde a le sourire. Récentes restitutions françaises de biens culturels spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale, in: *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale*, 2 (2000), N. 6, 36-55.

von PLEHWE, T. - European Union and the free movement of cultural goods, in: *European Law Review*, 20 (1995), 431.

PHELAN, M. - [International legal developments in review: 1997] Cultural property, in: *International Lawyer*, 32 (1998), 447-451.

POLI, J.-F. - Droit communautaire, compétences culturelles des Etats membres en matière de protection du patrimoine national, et Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, in: *Revue du Marché commun et de l'Union européenne*, (1998), 89.

POLI, J.J. - La protection des biens culturels meubles. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1996, XX-530. (Bibliothèque de droit de l'urbanisme et de l'environnement, Tome 3)

PROTT, L.V. - Commentary on the Unidroit Convention on Stolen and Illegally Exported Cultural Objects 1995. Leicester, Institute of Art and Law, 1997, VIII-146.

PROTT, L. - Kulturgüterschutz nach der UNIDROIT-Konvention und nach der UNESCO-Konvention [in English], in: *Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft*, 95 (1996), 188-202 [text of the Convention in English and in German, 203-226].

PROTT, L. - UNESCO and UNIDROIT: a partnership against trafficking in cultural objects, in: *The Recovery of Stolen Art. A collection of Essays*, 205-215. Edited by N. Palmer. London, Kluwer Law International, 1998, pp. XVIII-262.

RAHMAOUI, K. - Protection internationale des biens culturels: faut-il adhérer à la Convention d'UNIDROIT ?, in: *El Acil*, 4-1-2000, 10.

REICHELDT, G. - Zur Restitution spanischer Bogenleier, in: *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax)*, 17 (1997), 290.

RENOLD, M.-A. - Les principales règles de la Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, in: *La Convention d'Unidroit du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. Actes d'une table ronde organisée le 2 octobre 1995*, 19-34.

RENOLD, M.-A. - Les principales règles de la Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, in: *Aktuelle Juristische Praxis*, (1998), 1179-1186.

RODINÒ, W. – La Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, in: Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura. Atti del Convegno, Roma, 8-9 maggio 1998, 103-118. A cura di F. Francioni, A. Del Vecchio, P. De Caterini. Milano, Giuffrè Editore, 2000.

SAJKO, K. - Nacionalna I medunarodna zaštita kulturnih predmeta s posebnim osvrtom na Unidroit Konvenciju o ukradenim ili ilegalno izvezenim kulturnim predmetima, od 24. Lipnja 1995, in: Zbornik Pravnog Fakulteta Sveucilišta u Rijeci, vol. 19 supplement, (1998), 787-816.

SÁNCHEZ FELIPE, J.M. - El Convenio de UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, hecho en Roma el 24 de Junio de 1995, in: Revista Española de Derecho internacional, 48 (1996), Núm. 1, 435.

SCIPI, M. – Commercio antiquariato (norme e disposizioni), Ascoli Piceno, A & A Associazione Antiquariato & Arte, 1996, pp. 372.

SCHNEIDER, M. - La Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels: état de mise en oeuvre, [in English and in French], in: Uniform Law Review, (1997), 494-507.

von SCHORLEMER, S. - Internationaler Kulturgüterschutz. Ansätze zur Prävention im Frieden sowie im bewaffneten Konflikt. Berlin, Duncker & Humblot, 1992, pp. 682. (Schriften zum Völkerrecht, Band 102)

SCHÜRMAN, J. - Internationaler Kulturgüterschutz - UNIDROIT-Konvention und EG-Recht (Seminararbeit Universität Heidelberg WS 1998/99) [unpublished] pp. IX-39.

SHYLLON, F. – The recovery of cultural objects by African States through the UNESCO and UNIDROIT Conventions and the role of arbitration, in: Uniform Law Review / Revue de droit uniforme, (2000), 219-241.

SIDORSKY, E. - The 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects: the role of international arbitration, in: International Journal of Cultural Property, 5 (1996), 19-72.

SIEHR, K. - Vereinheitlichung des Mobiliarsachenrechts in Europa, insbesondere im Hinblick auf Kulturgüter, in: Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 59 (1995), 454-468.

SIEHR, K. - Kulturgüterschutz innerhalb der Europäischen Union, in: Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft, 95 (1996), 170-187. SIEHR, K. - Editorial [on the Diplomatic Conference for the adoption of the draft UNIDROIT Convention on the International Return of Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, Rome, 7 to 24 June 1995], in: International Journal of Cultural Property, 5 (1996), 7-10.

SIEHR, K. - The protection of cultural heritage and international commerce, in: International Journal of Cultural Property, 6 (1997), 304-325.

SIEHR, K. - The protection of cultural property: the 1995 UNIDROIT Convention and the EEC Instruments of 1992/93 compared, in: Uniform Law Studies in memory of Malcolm Evans, Uniform Law Review, (1998-2/3), 671-683.

SQUILLANTE, F. - La tutela dell'acquirente a non domino di beni culturali rubati secondo la Convenzione UNIDROIT ed il disegno di legge per l'esecuzione della Convenzione, in: Rivista di Diritto Internazionale, 82 (1999), 120-137.

STRUELL, F.D. - [International legal developments in review: 1996] Cultural property, in: International Lawyer, 31 (1997), 691-694.

Transfert international de biens culturels. Convention de l'UNESCO de 1970 et Convention d'Unidroit de 1995. Rapport du groupe de travail. Berne, Office fédéral de la culture, 1998, XVII-158.

UNESCO - A clean deal: The next phase in the battle against art traffickers is launched with a new treaty, in: UNESCO Sources (September 1995), No. 72.

UNESCO - Acheteur, mais de bonne foi: une nouvelle Convention s'appliquant au marché privé de l'art devrait permettre de lutter plus efficacement contre le trafic, in: Sources UNESCO (septembre 1995), No. 72, 22.

UNESCO - New international Convention combats illegal art sales in the private sector, in: UNESCOPRESS (July 1995), No. 95-104.

UNESCO - Nouvelle Convention pour lutter contre la vente illégale d'objets d'art sur le marché privé, in: UNESCOPRESSE (juillet 1995), no. 95-104.

UNIDROIT - International Institute for the Unification of Private law - Diplomatic Conference for the adoption of the draft Unidroit Convention on the International Return of Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, Rome, 7 to 24 June 1995, Acts and

Proceedings. Rome, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, 1996, XVII-374.

UNIDROIT: Recht und Ethik im Handel mit Kulturgut. Tagung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) und der Schweizerischen Ethnologischen Gesellschaft (SEG), Bern, 27. Juni 1998. Bern, Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, 1998, 119.

VAN GAALEN, M.S. - VERHEIJ, A.J. - De gevolgen van het Unidroit-Verdrag inzake gestolen of onrechtmatig uitgevoerde cultuurgoederen voor Nederland, in: Nederlands Juristenblad, 72 (1997), 193.

WINTER, J.A. - The application of the UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects in relations between member States of the European Union, in: DENTERS, E. - SCHRIJVER, N. (Eds) - Reflections on International Law from the Low Countries, 347 et seq. The Hague, Martinus Nijhoff, 1998.

WYSS, M.P. - Kultur als eine Dimension der Völkerrechtsordnung. Vom Kulturgüterschutz zur internationalen Kooperation. Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1992, pp. 353. (Schweizer Studien zum internationalen Recht, Band 79)